



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 162

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 febbraio 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 7

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 22

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) » 35

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 36

2^a - Giustizia:

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 41

4^a - Difesa:

Plenaria » 48

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (pomeridiana e notturna) 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 162° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 febbraio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	Pag.	52
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	55
<i>Plenaria (notturna)(*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	215
<i>Plenaria</i>	»	215
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 57)</i>	»	218
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	218
<i>Plenaria</i>	»	219
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	»	246
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	247
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	255
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i>	»	271
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	272
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i>	»	276
<i>Plenaria</i>	»	276
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	278
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50)</i>	»	286
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	287
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	294
<i>Plenaria</i>	»	294

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 162^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 febbraio 2014.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 296**Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:

Plenaria (1^a antimeridiana) *Pag.* 299*Plenaria (2^a antimeridiana)* » 309*Ufficio di Presidenza* » 310

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 318*Ufficio di Presidenza* » 319

Per la semplificazione:

Plenaria » 320

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BORDO

Interviene il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Stefano Sannino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del secondo semestre 2014: audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea

Il presidente BORDO introduce la procedura informativa.

L'ambasciatore SANNINO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti, la senatrice MUSSINI (M5S), il senatore COCIANCICH (PD), le senatrici DE PIETRO (M5S) e GINETTI (PD), i deputati Lea SCHIRÒ PLANETA (PI), Adriana GALGANO (SCpI) e FASSINA (PD), il senatore ORELLANA (M5S), i deputati MARAZZITI (PI), BUTTIGLIONE (PI) e Maria IACONO (PD).

L'ambasciatore SANNINO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente BORDO dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Giro e per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio scorso.

In apertura di seduta, il presidente LATORRE informa la Commissione delle recenti dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, secondo le quali la questione relativa ai due fucilieri di Marina detenuti in India in attesa di processo sarebbe da inquadrare in ambito bilaterale, in aperta contraddizione con gli sforzi profusi dal Governo italiano – secondo quanto riferito dal Ministro degli esteri nel corso dell'audizione tenuta, nella giornata di ieri, innanzi alle Commissioni affari esteri e difesa congiunte del Senato e della Camera dei deputati – per un'internazionalizzazione della questione.

Peraltro, quanto dichiarato dal Segretario generale sembra confliggere con lo spirito volto alla composizione delle controversie, sotteso alla ragion d'essere delle Nazioni Unite.

In ragione di ciò propone alle Commissioni riunite di posticipare l'esame degli emendamenti e la votazione finale del mandato ai relatori posteriormente al prossimo 18 febbraio, giorno nel quale sarebbe previsto il pronunciamento dei giudici indiani. Ciò costituirebbe, infatti, a suo avviso, un importante segnale politico a sostegno dei due fucilieri da parte del Parlamento.

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI (PI), pur associandosi alle considerazioni espresse dal presidente Latorre, propone tuttavia di proseguire nell'esame del provvedimento, subordinando la sua conclusione ai chiarimenti che potranno venire dal Governo.

Il senatore TONINI (PD) invita a considerare con prudenza la proposta del Presidente, in quanto sarebbero comunque da evitare ingiustificati ritardi nell'esame del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno, peraltro già calendarizzato in Assemblea.

Il PRESIDENTE ribadisce l'opportunità a che il Parlamento estorni un segnale politico chiaro, in quanto le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite appaiono decisamente gravi e foriere di conseguenze non positive.

Nel frattempo, sarebbe comunque possibile concludere l'esame degli ordini del giorno.

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI (PI) invita comunque a non sottovalutare quanto osservato dal senatore Tonini.

Si procede, quindi, al seguito dell'esame degli ordini del giorno (*già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 febbraio scorso*).

Con riferimento all'ordine del giorno G/1248/4/3 e 4, respinto dalla Commissione nella seduta del 6 febbraio scorso, il sottosegretario ALFANO, rettificando l'avviso espresso nella scorsa seduta, osserva che il parere del Governo potrebbe essere favorevole qualora l'impegno al Governo fosse formulato nel modo seguente: « – mantenere costante l'attenzione in materia assicurando lo scrupoloso rispetto dei relativi protocolli di somministrazione; – valutare l'opportunità di adeguare la normativa vigente in esito a ulteriori, futuri sviluppi della ricerca scientifica. ».

Il senatore BATTISTA (M5S), primo firmatario dell'ordine del giorno in questione, nel concordare con i rilievi del rappresentante del Governo, presenta pertanto il nuovo ordine del giorno G/1248/18/3 e 4 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/1248/18/3 e 4 viene quindi accolto dal Governo.

Previa verifica del numero legale, le Commissioni riunite respingono l'ordine del giorno G/1248/7/3 e 4.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) dichiara di accettare le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta sull'ordine del giorno G/1248/8/3 e 4, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1248/8/3 e 4 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/1248/8/3 e 4 (testo 2) viene accolto dal Governo.

Con distinte votazioni vengono respinti gli ordini del giorno G/1248/9/3 e 4, G/1248/10/3 e 4 e G/1248/11/3 e 4 (in ordine al quale ultimo i presentatori non hanno accettato le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta).

Il senatore ORELLANA (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1248/12/3 e 4 nel senso suggerito, la scorsa seduta, dal rappresentante del Governo (G/1248/12/3 e 4 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/1248/12/3 e 4 (testo 2) viene quindi accolto dal Governo.

Dopo un breve dibattito tra il senatore BATTISTA (*M5S*) ed il sottosegretario ALFANO, viene posto ai voti e respinto l'ordine del giorno G/1248/13/3 e 4.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) riformula quindi l'ordine del giorno G/1248/14/3 e 4 nel senso suggerito, la scorsa seduta, dal rappresentante del Governo (G/1248/14/3 e 4 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/1248/14/3 e 4 (testo 2) viene accolto dal Governo.

Viene successivamente respinto dalle Commissioni riunite l'ordine del giorno G/1248/15/3 e 4.

Il senatore LUCHERINI (*PD*), da ultimo, dichiara di ritirare l'ordine del giorno G/1248/17/3 e 4.

Il presidente LATORRE constata che l'esame degli ordini del giorno risulta esaurito.

Richiamando quanto da lui osservato all'inizio della seduta, invita pertanto le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di riprendere i lavori successivamente al prossimo 18 febbraio.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori GASPARRI (*FI-PdL XVII*) (che si associa alle considerazioni espresse dal Presidente), e TONINI (*PD*), nonché il presidente della Commissione affari esteri CASINI (*PI*), il presidente LATORRE, apprezze le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta, onde consentire a tutti i Gruppi una ponderata valutazione della questione.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

Il presidente della Commissione affari esteri CASINI (*PI*) dà lettura di un comunicato, predisposto d'intesa con il presidente Latorre e che sarà diramato agli organi di stampa, del seguente tenore: «Le Commissioni esteri e difesa del Senato della Repubblica richiedono un immediato chiarimento al Governo sulle dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon che, nella giornata di ieri, in relazione al caso di Latorre e Girone, ha testualmente dichiarato che "si tratta di una questione bilaterale tra Italia e India che non coinvolge le Nazioni Unite".

Avendo ieri il Ministro degli esteri sostenuto, in sede parlamentare, la convinzione di aver acquisito le convergenze necessarie per internazionalizzare questo caso, le Commissioni chiedono che il Governo riferisca al più presto in Aula esprimendo con chiarezza: un'opinione del Governo italiano sulle affermazioni del Segretario generale dell'ONU; le iniziative che si intendono intraprendere in sede di Nazioni Unite per sostenere la posizione italiana; gli ulteriori passi che il Governo intende intraprendere in sede europea e multilaterale.».

Si procede quindi con l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge (*già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 febbraio scorso*).

Il PRESIDENTE rende preliminarmente noto che gli emendamenti 5.0.1 e 9.7 sono da considerarsi improponibili per estraneità all'oggetto della discussione. In ragione di ciò, ne risulta preclusa la votazione.

Dà quindi lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio lo scorso 6 febbraio. In particolare, la predetta Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo del decreto-legge, sul presupposto che all'articolo 9, comma 6, il fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza delle sedi diplomatiche venga utilizzato, già in base alla normativa vigente, per finanziare sia spese di parte corrente che di conto capitale. Altresì, è stato osservato che, in merito all'articolo 4, comma 4, non sono fornite informazioni complete sui costi connessi all'eventuale sostituzione dei materiali di armamento ed equipaggiamento oggetto di cessione a titolo gratuito.

Con riferimento agli emendamenti, il parere risulta contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4,

2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.10 (testo corretto), 2.12, 2.13, 3.1, 3.3, 3.8, 8.1 e 9.3, mentre l'esame resta sospeso sulle proposte: 1.7, 3.7, 5.1, 5.0.1, 6.2, 9.2 e 9.10.

L'orientamento risulta infine non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Si procede quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario ALFANO ed i relatori CASINI (*PI*) e VATTUONE (*PD*) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 1.1, 1.2 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MUSSINI (*M5S*), cui segue un breve dibattito al quale partecipano i senatori TONINI (*PD*) e ORELLANA (*M5S*) ed il relatore VATTUONE (*PD*)), 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Successivamente, viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.7, in attesa di conoscere le considerazioni della Commissione bilancio.

Infine, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con distinte votazioni, previo parere contrario del sottosegretario ALFANO e dei relatori CASINI (*PI*) e VATTUONE (*PD*), sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.10 (testo corretto), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (testo corretto), 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.12 e 2.14.

Con riferimento all'emendamento 2.15, la senatrice MUSSINI (*M5S*) chiede di conoscere le ragioni della previsione dello stanziamento per garantire la presenza di personale militare al valico di Rafah, che risulta essere chiuso, come verificato personalmente in occasione di una recente visita.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa alla richiesta della senatrice Mussini.

Il sottosegretario ALFANO chiarisce che le attività previste dal decreto-legge in esame sono programmate in sede multilaterale e che i finanziamenti possono anche garantire che interventi attualmente non operativi siano comunque potenzialmente attivabili.

Gli emendamenti 2.15 e 2.16 vengono quindi del pari respinti, sempre in separate votazioni.

Il presidente LATORRE dà quindi conto di un ulteriore parere della Commissione bilancio, pervenuto questa mattina e relativo alle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

In particolare, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.7, 3.7, 6.2 e 9.2, e di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.1 e 5.0.1.

Infine, con riferimento alla proposta 9.10, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole «è istituito,» delle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,» e, in fine, del seguente periodo: «Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque determinati.»

Viene quindi posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite l'emendamento 1.7, precedentemente accantonato.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE osserva preliminarmente che l'emendamento 3.0.1 sarebbe di contenuto identico alla proposta 4.0.1, riferita però ad articolo diverso. Propone pertanto al presentatore di riferire all'articolo 3 l'emendamento 4.0.1 al fine di poter esaminare le proposte in un'unica votazione.

Il senatore LUCHERINI (PD), firmatario dell'emendamento 4.0.1, concorda con la proposta del Presidente.

Il presidente LATORRE (PD) informa quindi le Commissioni riunite che l'emendamento 4.0.1 sarà posto in votazione riferito all'articolo 3, e che assumerà pertanto la numerazione 3.0.3 (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario ALFANO esprime parere contrario su tutte le proposte riferite all'articolo 3 ad eccezione degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3, sui quali l'avviso è invece favorevole.

Il relatori CASINI (PI) e VATTUONE (PD) si associano alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Con riferimento all'emendamento 3.5, il relatore VATTUONE (PD) invita i presentatori a valutare l'opportunità di un ritiro, con presentazione di un ordine del giorno di analogo tenore in Assemblea.

Il senatore BATTISTA (*M5S*), preso atto delle considerazioni del relatore Vattuone, ritira quindi l'emendamento 3.5.

Sui contenuti dell'emendamento 3.6 si svolge un breve dibattito tra il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*), la senatrice MUSSINI (*M5S*), il relatore VATTUONE (*PD*), il presidente LATORRE ed il sottosegretario ALFANO.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.0.2.

Sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8, mentre risultano approvate le proposte 3.0.1 e 3.0.3, di identico tenore.

Si passa successivamente all'esame delle proposte riferite all'articolo 4.

Il sottosegretario ALFANO invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.1, riproponendone i contenuti in apposito ordine del giorno che potrebbe incontrare l'avviso favorevole del Governo.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) ritira quindi l'emendamento 4.1, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/1248/19/3 e 4 (*pubblicato in allegato*).

L'ordine del giorno G/1248/19/3 e 4 viene successivamente accolto dal Governo.

Interviene brevemente, sull'ordine dei lavori, il senatore GUALDANI (*NCD*), osservando che le Commissioni riunite starebbero prorogando i propri lavori nonostante siano già iniziati quelli dell'Assemblea.

Alle considerazioni del senatore Gualdani si associa il senatore BILARDI (*NCD*).

Il PRESIDENTE replica facendo presente che la seduta dell'Assemblea, iniziata alle ore 9,33, è stata subito sospesa, fino alle ore 10,30, per un impegno istituzionale del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

Le Commissioni riunite, pertanto, possono legittimamente proseguire i propri lavori.

Il sottosegretario ALFANO esprime quindi parere contrario su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 4.

Il relatore VATTUONE (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 4.5.

Si svolge quindi un breve dibattito tra il senatore MARTON (*M5S*) ed il sottosegretario ALFANO sui contenuti dell'emendamento 4.2, che viene, quindi, respinto dalle Commissioni riunite.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ORELLANA (*M5S*) sono poi poste separatamente ai voti e respinte dalle Commissioni riunite le proposte 4.3 e 4.4.

Il senatore BATTISTA (*M5S*) dichiara, da ultimo, di ritirare l'emendamento 4.5.

Il relatore VATTUONE (*PD*) dichiara di ritirare l'emendamento 5.1, preannunciando la presentazione in Assemblea di una proposta di tenere similare volta a superare le contrarietà espresse dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario ALFANO esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.2, che, posti in votazione, sono poi respinti dalle Commissioni riunite.

Non risultando presentati emendamenti all'articolo 7, si passa quindi all'esame delle proposte riferite all'articolo 8.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) ritira l'emendamento 8.1.

Il sottosegretario GIRO esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.6 e 8.7.

Sull'emendamento 8.4 l'avviso è invece favorevole, mentre, con riferimento alla proposta 8.5, l'orientamento potrebbe essere –del pari– favorevole a patto che essa venga riformulata nel senso di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 8, il seguente periodo: « Tutti gli interventi previsti saranno adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.».

Il senatore ORELLANA (*M5S*), preso atto di quanto osservato dal rappresentante del Governo, riformula quindi l'emendamento 8.5 nel senso da questi indicato (8.5 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

Vengono quindi posti separatamente in votazione e respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 8.2 e 8.3, mentre risultano approvati gli emendamenti 8.4 e 8.5 (testo2).

Viene poi respinto anche l'emendamento 8.6.

Dopo un breve dibattito con il presidente della Commissione affari esteri CASINI (*PI*) ed il sottosegretario GIRO, il senatore BATTISTA (*M5S*) ritira, infine, l'emendamento 8.7.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il sottosegretario GIRO esprime parere contrario sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10, 9.11 e 9.12.

Sull'emendamento 9.9 l'orientamento è invece favorevole, con contestuale invito al ritiro della proposta 9.13.

La senatrice MUSSINI (*M5S*), preso atto di quanto rilevato dal rappresentante del Governo, dichiara di ritirare gli emendamenti 9.2 e 9.13.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.8.

Viene, invece, approvato l'emendamento 9.9, mentre risultano respinte le proposte 9.10, 9.11 e 9.12.

Non essendo state presentate proposte ai restanti articoli del decreto-legge, il presidente LATORRE constata che risulta esaurito anche l'esame degli emendamenti, rilevando, altresì, che non figurano iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto finale.

Considerato quanto emerso nel corso del dibattito, propone quindi di conferire il mandato ai relatori subordinandolo al fatto che gli stessi possano esercitarlo non prima del 18 febbraio.

Nel convenire con la proposta del Presidente e verificata la presenza del numero legale, le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea –a partire dal 18 febbraio– sul provvedimento in titolo e sugli emendamenti approvati, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

ordini del giorno

G/1248/8/3 e 4 (testo 2)

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, BIGNAMI

Il Senato,

premesso che:

solo pochi giorni or sono, manifestazioni democratiche, poste in essere da cittadini che dimostravano con il Governo ucraino, sono state duramente represses dalla polizia di Kiev, provocando ben decine di morti, molti feriti e centinaia di fermati;

considerato che:

negli ultimi mesi il Presidente ucraino Yanukovich ha fatto approvare una serie di leggi liberticide, le quali prevedono il carcere per chiunque abbia partecipato a manifestazioni pacifiche «commettendo crimini come l'erigere tende o proteggersi la testa con caschi di bicicletta», nonché limitano duramente la libertà di informazione;

ritenuto che:

sia inaccettabile quanto stia accadendo ai cittadini ucraini e che il nostro Paese, nonché l'Unione europea debbano prendere immediati provvedimenti per soffocare sul nascere ogni tipo di deriva autoritaria da parte del governo ucraino:

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione – sia in sede internazionale che comunitaria – volta a far fermare le violenze in territorio ucraino, nonché a garantire il rispetto pieno dei diritti umani, il ripristino di un regime democratico di fatto.

G/1248/12/3 e 4 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, MUSSINI, BIGNAMI

Il Senato,

premessso che:

la Repubblica Centrafricana è scossa da violenze e razzie di estrema brutalità dal 24 marzo scorso, da quando il regime del presidente François Bozizé è stato rovesciato dalle milizie della coalizione ribelle Seleka guidata da Michel Djotodia;

uno dei primi atti del Presidente è stato l'ufficiale scioglimento delle milizie, promuovendone però i comandanti ai vertici dell'esercito;

a seguito dello scioglimento ex miliziani Seleka, non assorbiti all'interno della compagine ufficiale dell'esercito, continuano a seminare il terrore nel paese;

i ribelli che si opponevano al governo di Bozizé, tra cui movimenti armati provenienti in prevalenza dal Nordest della Repubblica Centrafricana, hanno ripreso le armi perché ritenevano fosse stato disatteso l'accordo di pace che imponeva, fra l'altro, la liberazione dei detenuti politici, l'integrazione dei guerriglieri nell'esercito regolare e la fine del sostegno militare di Sudafrica e Uganda all'esecutivo in carica;

considerata la grande instabilità dell'intera regione il ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian, come riportato da «*Le Monde*» il 3 dicembre 2013, ha annunciato l'avvio della settima operazione militare in Francia;

considerato che:

in numerosi articoli di stampa viene pressoché quotidianamente ricordato come l'accesso alle cure per la popolazione sia sempre più difficile e che le malattie sessualmente trasmesse, i casi di malaria e le malattie epidemiche sono drasticamente aumentate;

il *team* di *Emergency* operante nella Repubblica Centrafricana, in un comunicato pubblicato recentemente sul sito della Ong, ha denunciato l'arrivo, presso il *Complexe pédiatrique* di Bangui, di bambini di etnia Peuls, nomadi musulmani che vivono a una novantina di chilometri da Bangui, feriti a colpi di machete;

considerato inoltre che:

l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in titolo, prevede che il Ministro degli affari esteri possa, con proprio decreto, destinare risorse ad iniziative in altre aree di crisi, limitrofe rispetto a quelle già indicate nel medesimo comma;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione diplomatica al fine di permettere un soccorso internazionale delle popolazioni civili della Repub-

blica Centrafricana, dando seguito alla determinazioni in tal senso degli organismi internazionali cui l'Italia appartiene.

G/1248/14/3 e 4 (testo 2)

MUSSINI, ORELLANA, BATTISTA, COTTI, DE PIETRO, MARTON, BIGNAMI

Il Senato,

premessò che:

il comma 5 dell'articolo 1 del decreto in esame proroga la partecipazione del personale militare italiano alla missione UNFICYP delle Nazioni Unite a Cipro con l'impiego di quattro unità; la missione UNFICYP, che data ormai dal 1964, non è servita ad impedire l'invasione turca di Cipro ed ha, in questa fase, un ruolo marginale nei processi di riunificazione dell'isola;

la vicenda di Cipro e della sua riunificazione deve essere posta tra i punti principali dell'agenda dell'Unione europea e delle Nazioni Unite attraverso l'adozione di un piano che consenta il ritiro del contingente internazionale e di tutte le truppe straniere dall'isola,

impegna il Governo:

a continuare a sostenere l'iniziativa delle Nazioni Unite promossa anche in seno all'Unione europea – a partire dal semestre di presidenza italiana –, volta a favorire la riunificazione di Cipro e il conseguente ritiro del personale militare oggi impegnato nell'UNFICYP.

G/1248/18/3 e 4

BATTISTA, BIGNAMI

Il Senato,

premessò che:

la questione delle componenti vaccini somministrati e la modalità di somministrazione al personale militare, nonché il monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, è stata nella scorsa legislatura materia di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni operative, non solo in territorio internazionale;

nell'ambito dei lavori della Commissione succitata si è ipotizzato che determinate patologie invalidanti, contratte dal personale militare, potessero essere riferite ad una errata somministrazione dei vaccini;

considerato che:

recentemente una sentenza del Tribunale di Ferrara - Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto al ricorrente alla corresponsione dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, condannando il Ministero della salute al pagamento in suo favore del relativo trattamento economico;

impegna il Governo:

a mantenere costante l'attenzione in materia assicurando lo scrupoloso rispetto dei relativi protocolli di somministrazione;

a valutare l'opportunità di adeguare la normativa vigente in esito a ulteriori, futuri sviluppi della ricerca scientifica.

G/1248/19/3 e 4

BATTISTA, MUSSINI, DE PIETRO, ORELLANA

Il Senato,

premesso che:

l'autorizzazione di spesa in esame, come espressamente indicato nella relativa scheda finanziaria inserita nella relazione tecnica al presente decreto, è riferita a oneri *una tantum* calcolati su base annuale, dei contratti di assicurazione, dei contratti di trasporto con vettori civili e degli interventi infrastrutturali da realizzare nei teatri operativi e che tale spesa non può, pertanto, esaurirsi alle attività svolte nel solo 1° semestre 2014, ma deve essere valutata in una prospettiva temporale più ampia;

in tale ottica, la relativa quantificazione risulta in linea con i costi riferiti ad anni precedenti, tenuto, altresì, in conto che l'evidenza di talune attività legate ai trasporti, piuttosto che ai lavori infrastrutturali riveste una particolare importanza per motivi prettamente connessi alla sicurezza e operatività dei contingenti impiegati nei diversi teatri;

impegna il Governo:

a informare il Parlamento, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 circa le attività inerenti i trasporti, le assicurazioni e la realizzazione delle infrastrutture relativi al disegno di legge in esame, con specifico riferimento alle singole aree geografiche come individuate dal citato decreto.

emendamenti al testo del decreto-legge**Art. 2.****2.10 (testo corretto)**

DIVINA, STUCCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497» con le seguenti: «150.000.000».

2.7 (testo corretto)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 235.156.497» con le seguenti: «di euro 234.156.497».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È previsto lo stanziamento di euro 1.000.000 per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace, con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e di riconciliazione, da realizzare sotto la supervisione ed il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile».

Art. 3.**3.0.3**

LUCHERINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obblighi informativi verso le Camere)

1. Al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione di cui agli articoli da 1 a 3 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di appli-

cazione del presente decreto-legge che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli aggiornati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani».

Art. 8.

8.5 (testo 2)

ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BATTISTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli interventi previsti saranno adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia».

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, e il senatore DI BIAGIO (*PI*), relatore per la 13^a Commissione, presentano uno schema di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra, a nome del proprio Gruppo parlamentare, uno schema alternativo di parere, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con condizioni illustrata dai relatori, che risulta approvato.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione sullo schema alternativo di parere.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a,

esaminato l'atto del Governo recante: «Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi»,

considerato che:

– la Direttiva 2011/70/EURATOM stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente deve essere funzionalmente separata da ogni altra amministrazione coinvolta nella promozione o nell'impiego dell'energia nucleare o di materiali radioattivi, inclusa la produzione di energia elettrica o l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti o la gestione di rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza nello svolgimento della funzione di regolamentazione. Analoghi requisiti sono posti dalla Direttiva 2009/71/Euratom sulla sicurezza degli impianti nucleari recepita con il decreto legislativo n. 185 del 2011;

– in relazione ai succitati profili d'indipendenza, che l'Autorità di Regolamentazione competente deve avere in relazione a quanto richiesto dalla Direttiva 2011/70/EURATOM, va tenuto presente che il Ministero dello Sviluppo Economico – per il quale l'Atto del Governo n. 58 prevede un ruolo, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella proposta di designazione del Direttore, nella nomina dei membri della consulta e nell'espletare la vigilanza sull'ISIN – in base alla normativa vigente già emana gli indirizzi per la SO.G.I.N. ed è anche organo vigilante dell'ENEA che, a sua volta, è esercente di reattori di ricerca, del complesso della NUCLECO S.p.A. che gestisce le installazioni di trattamento e deposito di rifiuti radioattivi ed è soggetto autorizzato per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Ambedue i succitati esercenti rientrano pertanto nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo dell'ISIN. Va inoltre tenuto presente che la SO.G.I.N. è società partecipata del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

– va tenuto, altresì, presente che il processo dell'istituzione dell'autorità di regolamentazione debba essere ispirato a principi di razionalizzazione anche della spesa pubblica, prevedendo strutture snelle e che non incidano con ulteriori oneri sul bilancio dello Stato;

formulano, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– l'ISIN sia svincolato dalla vigilanza diretta dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per consentire all'ISIN stesso la necessaria autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

– la nomina del Direttore dell'ISIN e dei tre componenti la Consulta avvenga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dalla richiesta;

– per i componenti la Consulta siano previsti requisiti professionali ed esperienza analoghi al Direttore dell'ISIN e comunque tali da ricoprire collegialmente tutti gli ambiti di competenza; i pareri espressi dalla Consulta siano obbligatori, fatta salva la facoltà del Direttore di derogarvi con motivazioni espresse, in ordine a: i piani di attività, gli atti programmatici, gli obiettivi operativi e strategici, nonché le tariffe da applicare agli operatori; le procedure operative e i regolamenti interni dell'ISIN; le proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN;

– sia affidata al gestore SOGIN S.p.A. la proposta del programma nazionale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ISPRA nonché dell'ISIN, anche avvalendosi della collaborazione degli enti di ricerca, dell'ENEA e delle università per il necessario supporto scientifico;

– sia posta in capo all'ISIN la responsabilità di verificare i criteri e le caratteristiche tecnico-ambientali per la localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

– le risorse di personale destinate all'ISIN abbiano la possibilità di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, in modo da assicurare loro un'adeguata preparazione per svolgere al meglio il compito loro assegnato. Ciò anche nella prospettiva di incrementare la dotazione organica proveniente dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, a valere sulle risorse di cui ai commi 15 e 17 dell'art. 6 dell'Atto in esame e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

– le guide tecniche emanate dall'ISIN abbiano carattere vincolante per gli operatori;

– per tenere in debito conto l'esperienza maturata dalle imprese italiane che operano nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari, del trattamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, siano promosse scelte di politica industriale finalizzate alla creazione di una filiera industriale che veda la partecipazione delle aziende italiane a tutti i livelli, anche per cogliere le crescenti opportunità offerte

dai mercati internazionali stimolando la crescita degli investimenti nella ricerca tecnologica condotta dalle Università e dai centri di ricerca;

– l'introduzione di un articolo esplicito a favore della trasparenza, per garantire un migliore recepimento della direttiva che all'articolo 6 recita: «Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTI, NUGNES, PETROCELLI, CASTALDI, SANTANGELO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

Le Commissioni riunite 10^a e 13^a, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

il provvedimento in esame dà attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni;

L'Europa ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2013/2229 per il mancato recepimento entro il termine stabilito del 23 agosto 2013 della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza nucleare. La lettera di messa in mora nei confronti del nostro Paese è stata decisa il 20 novembre scorso e notificata formalmente al Parlamento dal ministro per le politiche comunitarie. Il termine ultimo era il 4 dicembre. La Commissione ha fissato un termine di due mesi – entro il 20 gennaio 2014 – per la trasmissione di una risposta da parte delle Autorità italiane. È evidente, quindi, che i contenuti della risposta predisposta dal Governo italiano non potranno accogliere i rilievi effettuati dalle Commissioni parlamentari competenti;

la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, nell'istituire un quadro normativo europeo per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni. La direttiva rappresenta il completamento di quella emanata nel 2009 in materia di sicurezza degli impianti nucleari (direttiva 2009/71/Euratom), della quale riproduce sostanzialmente la struttura;

ad eccezione della direttiva succitata, l'Italia ha oggi dato attuazione a tutte le direttive comunitarie in materia di energia nucleare, ivi inclusa la radioprotezione. Tale attuazione è avvenuta con l'emanazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con una serie di modifiche e di integrazioni apportate a tale decreto per recepire le direttive emanate dopo la sua entrata in vigore. Il decreto legislativo n. 230 del 1995, con

le modifiche introdotte, reca quindi la disciplina generale della sicurezza nucleare e della radioprotezione attualmente vigente in Italia. Tale decreto legislativo viene ulteriormente modificato dallo schema di decreto in esame;

considerato che:

lo schema di decreto in esame presenta rilevanti criticità sotto molteplici profili: dallo squilibrio derivante dai ruoli attribuiti ai Ministeri competenti; alla mancata rispondenza ai criteri di indipendenza dell'Autorità di regolamentazione competente previsti dalla direttiva 2011/70/Euratom; all'inadeguatezza delle risorse umane e finanziarie previste per il funzionamento della medesima Autorità competente; alla insufficiente trasparenza delle informazioni;

in merito alle competenze attribuite ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, per quanto di competenza, al Ministro della salute, il ruolo assegnato al primo dicastero appare preponderante, tenuto conto che il provvedimento interviene non solo sulla disattivazione di installazioni nucleari e sulle installazioni di depositi temporanei, ma soprattutto sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, profili, questi ultimi, per i quali non sembra ragionevole circoscrivere eccessivamente gli ambiti di intervento del Ministero dell'ambiente, nonché di quello della salute;

in tal senso si inquadra l'articolo 2 dello schema di decreto, che interviene in materia di modifiche relative ai depositi temporanei dei rifiuti radioattivi all'interno del perimetro dell'impianto e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia solamente «sentito» e che il Ministro della salute non venga neppure coinvolto ai fini dell'approvazione delle medesime modifiche da parte del Ministro dello sviluppo economico;

allo stesso modo, all'articolo 5, si prevede che la classificazione dei rifiuti radioattivi venga adottata con decreto dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente, ma non si interviene sul decreto che stabilisce i limiti di rilascio e di esenzione dei rifiuti radioattivi, facendo sì che sia di competenza del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei citati limiti, come se tale aspetto fosse rilevante solo ai fini dello smantellamento degli impianti e non sotto il profilo ambientale e sanitario;

all'articolo 7, recante disposizioni in materia di definizione, valutazione e aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, si prevede il coinvolgimento del Ministro della salute solo ai fini della definizione del medesimo programma, ma non nella fase di valutazione finalizzata all'aggiornamento dello stesso documento. Ugualmente, al medesimo articolo, si prevede che la partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali sia di responsabilità del dicastero dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, escludendo la partecipazione del dicastero della salute dalle attività di informazione e trasparenza;

con riferimento all'Autorità di regolamentazione competente, l'articolo 6 dello schema di decreto ne disciplina l'istituzione. L'Autorità è denominata Ispettorato nazionale per la Sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ed è istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 11 del medesimo articolo si prevede che l'ISIN ricade sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente;

tale ultima previsione, come rilevato anche dall'Ispra in sede di audizione sullo schema di decreto, non appare garantire pienamente la rispondenza ai criteri di indipendenza fissati dalla suddetta direttiva 2011/70/Euratom e dagli *standard* internazionali IAEA, tenuto conto che le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom prevedono che ciascuno Stato membro debba garantire che l'Autorità competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio;

l'autonomia dell'ISIN non può essere garantita se al Ministero dello sviluppo economico sono attribuite, ai sensi della legislazione vigente (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), sia compiti di indirizzo per la società gestione impianti nucleari (SOGIN), soggetta al controllo dell'ISIN e chiamata ad attuare i programmi nazionali di disattivazione delle installazioni nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi, compresa – ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 – la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio del deposito nazionale dei rifiuti, che di vigilanza sull'ISIN;

alla luce di quanto evidenziato in precedenza, desta preoccupazione, in quanto suscettibile di generare possibili influenze del controllante sul controllato, la disposizione che modifica l'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, ai sensi della quale sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'Autorità di regolamentazione competente, la Sogin SpA definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al deposito nazionale;

per quanto attiene ai profili di indipendenza dell'Autorità di regolamentazione competente, occorre segnalare che in sede di audizione sullo schema di decreto tutti i soggetti auditi, eccezion fatta per la SOGIN, si sono espressi nel senso di una maggiore separazione della medesima Autorità dal dicastero dello Sviluppo economico;

secondo quanto riportato nelle osservazioni rese sullo schema da Greenpeace, Legambiente e WWF, in tutta Europa non risulta «nessun caso di interdipendenza tra autorità di controllo e sviluppo economico, nella maggioranza degli Stati (tra cui la Francia) l'Autorità dipende dal Ministero dell'Ambiente. A livello internazionale l'unica eccezione era il Giappone pre-Fukushima dove i controlli erano in capo ad un diparti-

mento del Ministero dell'industria. Dopo Fukushima in Giappone hanno risolto questo conflitto, mentre invece noi lo stiamo creando»;

L'articolo 6, comma 2, del provvedimento elenca le funzioni e i compiti dell'ISIN in quanto autorità nazionale competente, fra i quali vi sono l'espletamento delle istruttorie connesse ai processi di autorizzazione; le valutazioni tecniche, il controllo, la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio, e in via di disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, e l'emanazione delle certificazioni previste per il trasporto di tali materie. Rientrano tra i compiti dell'ISIN anche l'emanazione di guide tecniche di supporto ai ministeri per le elaborazioni di atti di rango legislativo. L'ISIN fornisce anche supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta ad eventuali emergenze nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla legge e assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti da accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza;

ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, tutte le funzioni attribuite all'ISIN saranno gestite dal Direttore, che resta in carica 7 anni. Scompare, quindi, la struttura collegiale che caratterizzava l'Agenzia per la sicurezza nucleare e che garantirebbe una migliore gestione delle importantissime funzioni assegnate all'Autorità. Risulta, inoltre, non condivisibile l'eccesso di potere decisionale attribuito, per un periodo estremamente lungo, ad un'unica figura, quella del direttore, nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, senza che sulla nomina sia preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

in merito all'inadeguatezza delle risorse umane e finanziarie di cui viene dotato l'ISIN, appare opportuno segnalare che, ai sensi del comma 20 dell'articolo 6, per il funzionamento dell'ISIN si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la necessaria dotazione di personale sia reperita mediante l'utilizzo (nel limite massimo di 60 unità) di personale ISPRA e di personale in posizione di comando proveniente da altri enti di ricerca e pubbliche amministrazioni (articolo 6, comma 8). Come evidenziato anche dal dossier del Servizio del Bilancio della Camera dei deputati, andrebbe chiarito quale sia l'entità effettiva delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto che il decreto ministeriale 15 febbraio 2011, richiamato dall'articolo 6, comma 15, prevedeva la ripartizione di 2,4 milioni di euro per garantire l'avvio delle attività dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN), mentre il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha successivamente disposto la soppressione

dell'Agenzia, ha scontato a tale riguardo effetti di risparmio pari ad euro 1,2 milioni nel 2012, che devono quindi intendersi non più disponibili a legislazione vigente;

con riguardo, inoltre, alla copertura del fabbisogno di personale ISIN con unità provenienti dall'ISPRA (con particolare riferimento a quello in servizio presso il Dipartimento nucleare), tenuto conto che l'Ispettorato dovrebbe essere chiamato a svolgere – come precisato dalla Relazione tecnica – funzioni che il Dipartimento nucleare dell'Ispra già in parte svolge, non appare chiaro se a fronte dell'istituzione dell'Ispettorato si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche e delle autorizzazioni di spesa relative all'organismo chiamato a cedere personale;

per valutare l'idoneità della dotazione finanziaria di cui la struttura potrà avvalersi nella fase a regime, non appare chiaro, inoltre, quali attività dovrebbero essere finanziate tramite i «diritti» versati ai sensi del comma 17 dell'articolo 6, dagli esercenti per i servizi resi dall'ISIN;

appare dunque evidente che il limite massimo di 60 unità di personale fissato per il funzionamento della struttura e la definizione di un meccanismo di finanziamento alquanto farraginoso, per cui, in modo del tutto irragionevole, un esercente quale la SOGIN, finanziato dalla componente A2 della bolletta, finanzia a sua volta l'ISIN a fronte delle prestazioni erogate, potrebbero pregiudicare il funzionamento e l'autonomia dell'Ispettorato;

agli articoli 7 e 8 del provvedimento vengono disposti la definizione, la valutazione e l'aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom (ivi compresa la notifica dello stesso alla Commissione europea, prevista dall'articolo 13 della citata direttiva), nonché la garanzia di trasparenza delle informazioni e partecipazione ai processi decisionali a favore della popolazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10 della medesima direttiva;

relativamente alla definizione e all'aggiornamento del Programma nazionale, l'articolo 7, non prevedendo il coinvolgimento della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non assicura alcun ruolo incisivo alle Regioni direttamente interessate dalle attività ricomprese nel Programma nazionale. A riguardo, occorre rilevare la delicatezza dei contenuti del medesimo Programma: dalla politica in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; ai limiti temporali per l'attuazione; all'inventario di tutti i materiali e la relativa ubicazione; ai progetti e le soluzioni tecniche per la gestione del combustibile e del deposito nazionale; ai progetti per la fase *post-chiusura* della vita degli impianti, compresa la durata dei periodi in cui mantenere i controlli; alle attività di dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla politica e alla procedura di trasparenza;

alla luce dei contenuti del Programma nazionale, della delicatezza e dell'impatto delle attività di gestione del combustibile nucleare esaurito

e dei rifiuti, in particolare sotto i profili di sicurezza ambientale e della popolazione, ed essendo coinvolte molteplici competenze regionali quali quelle relative al governo del territorio, alla tutela della salute, al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la procedura delineata all'articolo 7 per la definizione e l'aggiornamento dello stesso Programma non sembra idonea ad integrare effettivamente quello spirito di leale collaborazione affermato più volte dalla giurisprudenza costituzionale;

con riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza e accesso alle informazioni, non risultano nello schema di decreto previsioni stringenti, nonostante il considerando 31 della direttiva 2011/70/Euratom affermi che: «La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali»;

l'articolo 10 della citata direttiva, del quale si richiede l'integrale recepimento, disciplina la trasparenza prevedendo che: «Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali»;

per garantire la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione, in conformità all'articolo 10, comma 1, della direttiva stessa, l'articolo 7, comma 4, dispone che i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico assicurano, ai fini della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali, riprendendo sostanzialmente la formulazione dell'articolo 58-*quater* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

il succitato articolo 58-*quater* presenta, però, due elementi di criticità: il primo riguarda la formulazione del primo comma incentrata su «tutte le azioni possibili per fornire informazioni al pubblico sulle attività di regolamentazione», laddove la direttiva recita invece che: «gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi siano rese disponibili»; il secondo riguarda le previsioni contenute ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 58-*quater*, che attribuiscono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni il compito di rispondere alle richieste di informazioni

sulle attività, mentre l'articolo 10, comma 1, della direttiva 2011/70/Euratom prevede che sia l'autorità di regolamentazione ad informare il pubblico sulle proprie attività;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 10 della succitata direttiva, relativo alla consultazione e alla possibilità di intervento degli attori sociali, le previsioni in esso contenute vengono recepite nello schema di decreto all'articolo 7, comma 4, mediante l'introduzione del concetto di partecipazione del pubblico attraverso la pubblicazione del programma nazionale sul sito web dell'ISIN. Rimane, però, poco chiaro come il pubblico possa effettivamente presentare le proprie osservazioni e come l'Ispektorato debba rendere conto della valutazione delle osservazioni ricevute. Tali criticità rappresentano sicuramente un passo indietro rispetto ai tavoli della trasparenza, che coinvolgono gli attori sociali e le istituzioni locali nei processi decisionali di merito, di cui bisognerebbe prevedere l'obbligatorietà;

alla luce di quanto affermato in precedenza e di quanto dichiarato dall'Ispra, qualora nel testo non venissero apportati i necessari correttivi, potrebbero esservi rilievi sia da parte della Commissione europea, sia nell'ambito dei processi di revisione internazionale ai quali il sistema di regolamentazione e controllo nazionale verrà sottoposto nel 2015;

considerato, inoltre, che:

il provvedimento interviene altresì in materia di individuazione di aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale, ove dovrebbero confluire tutti i rifiuti radioattivi. L'Italia, infatti, deve provvedere al confinamento dei rifiuti radioattivi depositati provvisoriamente presso i rispettivi luoghi di origine, dei rifiuti derivanti dal *decommissioning*, ancora in corso, delle centrali dismesse, e del combustibile esaurito che rientrerà nel Paese entro il 2025. La principale criticità italiana in ambito nucleare risiede attualmente proprio nella gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

anche se i reattori italiani sono rimasti in funzione per un tempo limitato (dal 1964 fino al referendum del 1987), l'adeguamento alle norme internazionali e comunitarie alla fine del ciclo produttivo, e i relativi costi di smaltimento per la nostra, pur breve, esperienza restano, tuttora, un caso irrisolto. A circa ventisei anni dal referendum che, nel novembre 1987, ha portato alla chiusura degli impianti nucleari italiani, la situazione generale dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale può dirsi ancora precaria;

come indicato nella Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella seduta del 18 dicembre 2012, «nella stragrande maggioranza dei casi, i rifiuti radioattivi debbano ancora oggi essere conservati presso gli stessi singoli impianti – centrali, installazioni sperimentali, reattori di ricerca – sparsi sul territorio italiano, nei quali sono stati a suo tempo prodotti e nei quali, sia pure in quantità minore, continueranno a essere prodotti

sino a quando le operazioni di *decommissioning* non saranno portate a termine, poiché anche le attività necessarie per il mantenimento in sicurezza degli impianti, ancorché spenti, generano rifiuti»;

i rifiuti radioattivi attualmente presenti in Italia si trovano nelle installazioni gestite dalla Sogin SpA – Centrali nucleari di Trino, del Gari-gliano, di Latina e di Caorso, definitivamente spente negli anni '80, degli impianti EUREX di Saluggia ed ITREC della Trisaia (Matera) dell' ex ENEA, degli impianti Plutonio ed OPEC presso il Centro della Casaccia (Roma), nel Deposito Avogadro di Saluggia (Vercelli), della Deposito Avogadro SpA – e nelle installazioni del Centro Comune di Ricerche di Ispra (Varese) della Commissione europea;

come indicato dall'Ispra nel corso dell'audizione sullo schema di decreto in esame, a questi rifiuti, derivanti dal programma nucleare precedente, «si aggiungono i rifiuti di origine medica, industriale e di ricerca, per i quali si registra una produzione di alcune centinaia di metri cubi l'anno. Tali rifiuti trovano collocazione presso le installazioni di alcuni operatori nazionali, le più rilevanti delle quali sono le installazioni della Nucleco, presso il Centro ENEA della Casaccia. I rifiuti radioattivi, classificati in relazione alla tipologia dei radionuclidi presenti secondo i criteri di classificazione definiti nella Guida Tecnica n. 26 dell'ISPRA, ammontano, al dicembre 2012, secondo la banca dati dell'ISPRA predisposta sulla base dei dati forniti annualmente dagli esercenti, a circa 27.000 m³ per la I^a e II^a categoria e 1.700 m³ per la III^a. A tali rifiuti andranno ad aggiungersi circa 30.000 m³, prevalentemente di II^a categoria, derivanti dalle operazioni di disattivazione delle installazioni»;

ad aumentare l'attuale stato di precarietà sta il fatto che, spesso, i rifiuti radioattivi si trovano ancora nello stato in cui sono stati prodotti, senza aver subito, cioè, operazioni di trattamento e di condizionamento;

ai quantitativi di rifiuti radioattivi di cui sopra riferito vanno altresì aggiunti quelli prodotti o che verranno prodotti all'estero (Regno Unito e Francia), presso gli impianti dove è stato spedito il combustibile nucleare a suo tempo utilizzato nelle quattro centrali italiane;

nella citata Relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia si afferma inoltre che: «le attività sui siti continuano comunque ad apparire non ottimali. Secondo i dati forniti dal Ministro dello sviluppo economico nel corso dell'audizione del 2 marzo 2012 il lavoro sino ad allora svolto poteva essere quantificato intorno al 12 per cento del piano complessivo. In particolare, la centrale di Caorso era a uno stato di avanzamento del 16 per cento, quella di Trino del 14 per cento, quella di Gari-gliano dell'11 per cento, quella di Latina del 6 per cento. Eurex era all'8 per cento, Itrec al 13 per cento, Opec, in Casaccia, al 15 per cento e infine Bosco Marengo al 57 per cento, ma si tratta in questo caso dell'impianto più semplice, scelto dalla SOGIN alla stregua di progetto pilota che avrebbe dovuto essere portato a termine prima nel 2009, poi nel 2012»;

le inefficienze, che hanno condotto agli scarsi risultati che le cifre riportate mostrano, rendono evidente l'assoluta necessità di un radicale cambiamento dei ritmi con i quali le attività di *decommissioning* sono

state sin qui condotte. Tali inefficienze sono certamente attribuibili anche alla SOGIN – così come affermato anche dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’audizione del 31 gennaio 2012, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – che, ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010, continua, in modo del tutto irragionevole, ad avere la responsabilità di importanti compiti quali l’individuazione delle aree idonee ad ospitare il Parco tecnologico, con annesso Deposito, la realizzazione e l’esercizio delle medesime strutture;

il Governo, quindi, anziché affidare il compito di localizzare e realizzare il deposito delle scorie ad una agenzia pubblica (come avviene ovunque) ha deciso, sin dall’adozione del decreto legislativo n. 31 del 2010, e successive modificazioni, di far svolgere queste attività alla SOGIN SpA., privatizzando così le attività concernenti il trattamento e la custodia dei rifiuti nucleari. Il modello prescelto non appare idoneo a fornire alla popolazione la massima garanzia sul fatto che la sola preoccupazione della società incaricata sia unicamente quella della sicurezza e della protezione della popolazione stessa. Il tipo di impostazione che si è scelto è suscettibile, invece, di generare un potenziale conflitto di interesse tra il soggetto che deve smaltire rifiuti al minimo costo e con il massimo del profitto e il soggetto che deve ricevere e custodire con la massima sicurezza gli stessi rifiuti, esprimono parere contrario.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 12 febbraio 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza della Vice Presidente della 11^a Commissione
SPILABOTTE*

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 660 (DISCIPLINA
PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria**104^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) esprime riserve sul ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare la questione del sovraffollamento carcerario, tema peraltro più volte proposto all'attenzione del Parlamento. A suo avviso, non appaiono chiare le ragioni di necessità e urgenza che giustificerebbero l'adozione di un provvedimento straordinario.

Rileva, inoltre, la carenza di omogeneità del contenuto del decreto-legge, in quanto, da una parte si apportano modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, dall'altra si interviene sui testi unici in materia di disciplina degli stupefacenti e in materia di immigrazione.

Infine, ritiene che l'introduzione dell'istituto della liberazione anticipata speciale – come pure la sua applicazione retroattiva – configuri una possibile elusione dell'articolo 79 della Costituzione, che prevede, per la

concessione dell'amnistia e dell'indulto, l'approvazione di una legge a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

Il senatore CRIMI (*M5S*), associandosi alle considerazioni della senatrice Bisinella, sottolinea la carenza del requisito dell'urgenza, considerato che il sovraffollamento carcerario è un problema ormai cronico del sistema penitenziario italiano, che i Governi succedutisi nel tempo non sono riusciti a risolvere.

Rileva, inoltre, che la disposizione relativa alla liberazione anticipata speciale, configurandosi come una misura temporanea, potrebbe comportare una irragionevole difformità di trattamento tra condannati, basata esclusivamente sul periodo della rispettiva detenzione. Infine, osserva che la scarcerazione di detenuti, in attesa della conversione in legge del decreto, potrebbe determinare rischi per la sicurezza pubblica.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime il proprio orientamento favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea la necessità e l'urgenza di adottare misure volte a decongestionare la situazione di sovraffollamento degli istituti di pena e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARAN (*SCpI*), richiamando i contenuti del decreto-legge, già illustrati in sede di esame sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (n. COM (2013) 853 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 50)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra la proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001. Quest'ultimo reca l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, nonché l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

A seguito di puntuali verifiche effettuate dall'Unione europea, che evidenziano una rilevante riduzione del fenomeno dell'immigrazione irregolare di cittadini moldavi, nonché del numero di richieste di asilo e di provvedimenti di rimpatrio, la Commissione europea propone di spostare la Moldova nell'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di possedere il visto. La norma sarà applicata esclusivamente per i soggiorni brevi all'estero e, nel caso che si verificano irregolarità o abusi, potranno essere reintrodotte misure di controllo alle frontiere.

Dopo aver rilevato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Dopo la richiesta di alcuni chiarimenti del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) precisa che il visto non sarà necessario per soggiorni di durata inferiore ai novanta giorni e che si applicheranno condizioni di reciprocità nei confronti dei cittadini dell'Unione europea.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) preannuncia un voto favorevole sulla risoluzione proposta dal relatore. Tuttavia, coglie l'occasione per sottolineare che in recenti occasioni il Governo, in sede di emanazione di decreti legislativi o di regolamenti, non ha inteso recepire le osservazioni formulate dalla Commissione. Ciò non è avvenuto, ad esempio, con riferimento al decreto legislativo per l'attribuzione, ai cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

La senatrice LO MORO (*PD*), associandosi alle valutazioni della senatrice De Petris, invita il Governo, anche in ragione di un reciproco rispetto nei rapporti istituzionali, a una considerazione più puntuale delle indicazioni che la Commissione propone, sempre dopo accurate e approfondite analisi delle questioni in esame.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che si farà interprete presso il Governo delle istanze appena rappresentate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta giovedì 13 febbraio alle ore 12, con l'ordine del giorno già diramato e integrato con l'esame in sede consultiva per il parere sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del disegno di legge n. 1299, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 853 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 50)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo,

si pronuncia in senso favorevole.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria**30^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1243) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011*

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) procede all'esposizione del provvedimento in esame, che emenda la Convenzione fiscale italo-messicana del 1991. Rileva che il primo paragrafo del Protocollo contiene una modifica di carattere meramente formale, relativa alla nuova denominazione dell'autorità competente per l'Italia, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il secondo paragrafo, che costituisce la parte più significativa dell'Accordo, consente invece una maggiore cooperazione amministrativa tra i due Paesi, che include tra l'altro l'inopponibilità del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione fiscale e l'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia. Evidenzia che tali misure sono finalizzate all'inclusione del Messico tra i paesi dotati di un regime fiscale conforme ai requisiti adottati dall'Unione europea. Ricorda che dal Protocollo in esame non sono previsti effetti negativi per l'erario, ma si attendano piuttosto delle ricadute positive in termini di aumento del gettito fiscale, in ragione della più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) esprime l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario GIRO sottolinea l'importanza del provvedimento, la cui approvazione costituirà una ulteriore occasione per l'intensificazione dei significativi rapporti economici e commerciali tra i due Paesi, ulteriormente rafforzati dalla recente visita in Messico del presidente del Consiglio Letta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(705) *DI BIAGIO. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1078, con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 705 e la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

(1166) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente CASINI (*SCpI*), *relatore*, informa che la Commissione bilancio ha espresso sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3. In qualità di relatore, illustra quindi l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere dalla Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi in votazione la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

SULL'ESAME DI ALCUNI DISEGNI DI LEGGE DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore ORELLANA (*M5S*) rileva che la conclusione dell'esame in sede referente di alcuni disegni di legge di ratifica assegnati alla Commissione è condizionata dal cospicuo ritardo con cui la Commissione bilancio esprime i propri pareri. Propone pertanto che nei casi in cui il termine regolamentare per l'espressione dei prescritti pareri sia scaduto, la Commissione proceda comunque al voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il presidente CASINI, pur ricordando la notevole mole di lavoro della Commissione bilancio, prende atto dell'esigenza manifestata dal senatore Orellana, che si riserva di rappresentare al Presidente della Commissione bilancio.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo) (n. 7)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il relatore TONINI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicate in allegato.

Il senatore STUCCHI (*LN-Aut*) esprime le perplessità del suo Gruppo in relazione a diversi aspetti del Programma di lavoro della Commissione europea, criticando soprattutto le politiche rispetto alle prospettive dell'allargamento, con particolare riferimento alla Turchia. Ricorda la necessità di assicurare una maggiore democraticità delle istituzioni comuni, anche attraverso la revisione del Trattato di Lisbona. Esprime invece apprezzamento per le politiche sull'occupazione giovanile. Preannuncia il proprio voto di astensione sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere formulato dal relatore, che è accolto dalla Commissione.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TONINI (*PD*) espone il contenuto del documento, premettendo che si tratta di un testo assai più significativo e pieno di contenuti rispetto al Programma della Commissione europea, appena esaminato. La relazione assume un particolare rilievo nell'anno del semestre italiano di presidenza, anche perché illustra, in modo chiaro e convincente, i contenuti e gli obiettivi politici del Governo in relazione a quello importante impegno. Ricorda che il documento è suddiviso in tre capitoli: quadro istituzionale e processo di integrazione; orientamenti e priorità nazionali e infine adempimenti connessi alla partecipazione all'Unione. Il primo capitolo anticipa i punti salienti del programma della Presidenza italiana, che sarà concentrata sui temi della crescita e dell'occupazione. Sotto questo aspetto, perché esprime particolare apprezzamento per la proposta, esposta nel documento, di individuare una possibile capacità fiscale autonoma dell'area dell'euro, che permetta di raccogliere risorse attraverso l'emissione di appositi titoli europei. Altrettanto importante è l'evoluzione della discussione relativa alla mutualizzazione del debito pubblico a livello europeo. Con riferimento al secondo capitolo della relazione, sottolinea in particolare il contenuto dei paragrafi dedicati alla dimensione esterna dell'Unione e alle prospettive di allargamento. Segnala l'occasione del rinnovo della carica di Alto rappresentante, oltre agli obiettivi di promuovere la democrazia e la stabilità nelle regioni dei Balcani e del Mediterraneo. In materia di politica di sicurezza e di difesa comune, il Governo continuerà a supportare l'azione volta ad approfondire la dimensione europea della sicurezza e della difesa, anche sulla base delle sollecitazioni ricevute dal Parlamento. Su questo tema ricorda in particolare l'obiettivo del rafforzamento del partenariato strategico con la NATO, l'aumento delle capacità di intervento rapido in risposta alle crisi e l'elaborazione di una strategia comune di sicurezza marittima. In relazione alle politiche di allargamento, esprime apprezzamento per l'impegno del Governo nel favorire il processo di allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali e alla Turchia. Conclude sottolineando che il terzo e ultimo capitolo della relazione si concentra sulle procedure di infrazione pendenti contro l'Italia e sulle altre attività di adempimenti di obblighi comunitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 7

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo, tenuto conto che:

la Comunicazione costituisce l'ultimo atto della Commissione europea prima del suo rinnovo complessivo;

pur configurandosi come un utile strumento di lavoro, che sintetizza tutte le principali questioni in discussione in sede europea, la Comunicazione manca di incisività nel tratteggiare quei profondi ed attesi cambiamenti di indirizzo nella *governance* europea necessari ad individuare le misure finalizzate alla crescita dell'economia ed alla riduzione della disoccupazione;

il documento offre in ogni caso un quadro ricognitivo privilegiato circa le materie e le priorità tematiche con cui l'Italia sarà chiamata a confrontarsi in vista del suo semestre di Presidenza;

esso formula una valutazione condivisibile circa l'attuale contesto economico che l'Unione europea sta vivendo, evidenziando altresì come, nonostante i visibili segnali di ripresa economica, manchino positive ricadute soprattutto sul piano della ripresa occupazionale giovanile;

la Comunicazione sottolinea la necessità di adottare ed attuare in tempi rapidi le numerose proposte di rilancio della crescita attualmente ancora in sospenso, a

partire dai programmi di finanziamento e di cooperazione con e tra gli Stati membri per attuare la strategia Europa 2020;

considerando altresì che:

il Documento annovera fra le principali sfide del 2014, lo stimolo alla crescita ed all'occupazione, richiamando gli sforzi che Parlamento europeo e Consiglio dovranno compiere per concludere i negoziati su una serie di proposte che vadano in questa direzione;

nel testo viene altresì ribadita l'importanza della prospettiva di allargamento e della politica di vicinato, considerando con attenzione l'apertura ai Balcani occidentali, alla Turchia, ma anche all'Ucraina, alla Moldavia ed alla Georgia, nonché e soprattutto ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

il documento ricorda come, per esercitare una maggiore influenza a livello internazionale, l'Unione europea debba garantire coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle sue politiche, puntando alla costruzione di un mercato unico della difesa e allo sviluppo di una base indu-

striale della difesa europea in grado di concorrere, tra l'altro, alla crescita ed all'occupazione;

rilevato inoltre che

il Programma 2014 evidenzia quattro priorità per l'Unione europea, ovvero l'Unione economica e monetaria, una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, l'azione su giustizia e sicurezza ed infine l'azione esterna;

il testo pone in rilievo soprattutto l'impegno a fronteggiare la disoccupazione, in particolare quella minorile, nonché il sostegno alle piccole e medie imprese;

si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

pur nel quadro dell'assetto istituzionale disegnato dal Trattato di Lisbona, la Commissione europea, nel solco della migliore tradizione di questo organismo, dovrebbe esercitare un ruolo maggiormente propositivo ed autonomo nel sostenere e dare nuovo slancio al processo di costruzione europea;

le prospettive di crescita economica e di sostegno all'occupazione giovanile devono costituire il cuore dell'impegno dell'Unione europea;

il rilancio della prospettiva euromediterranea costituisce un orizzonte fondamentale per l'Unione europea, necessario per il consolidamento delle prospettive di sviluppo dell'intera area mediterranea, e per consentire che il tema della pressione migratoria sui Paesi europei del Mediterraneo, troppo spesso lasciati soli a fronteggiare le ondate di sbarchi e le situazioni emergenziali ad esse connesse, possa essere affrontato in un'ottica europea.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1166**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 per l'anno 2015, a decorrere ad anni alterni, e al rimanente onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria**45^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CONTI*indi del Presidente*
LATORRE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.**La seduta inizia alle ore 15,25.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-00612, a firma delle senatrici Valentini ed Amati e relativa all'integrazione del personale femminile nelle forze armate osservando che, nel mese di settembre del 2011, il Comitato consultivo citato dalle interroganti (il cui funzionamento è cessato il 13 luglio 2012, data in cui è stato abrogato per effetto della *spending review*), ha provveduto ad effettuare una specifica verifica della realtà addestrativa di base delle Forze armate e della Guardia di finanza, attraverso una serie di visite conoscitive presso le unità preposte alla formazione e all'addestramento del personale.

In esito a tale attività è quindi maturata la decisione di modificare il 235° RAV di Ascoli Piceno (unico reparto fino ad allora esclusivamente dedicato alla formazione del personale femminile) in unità di addestramento mista, superando l'iniziale scelta dell'Esercito di continuare a formare in un determinato centro solo personale di sesso femminile (non essendo una simile situazione riscontrabile in alcun'altra realtà del mondo del lavoro).

Pertanto, dal 2012, essendo anche venute meno le motivazioni di carattere eminentemente logistico-organizzativo per cui si era ritenuto op-

portuno accentrare l'addestramento dei graduati di sesso femminile presso un unico centro addestrativo, si è provveduto a far affluire i nuovi arruolati, a prescindere dal sesso, presso tutti gli enti addestrativi della Forza armata.

Il rappresentante del Governo precisa inoltre che presso i vari reggimenti, fino al 2010, l'addestramento del personale VFP-1 veniva svolto esclusivamente da istruttori graduati di sesso maschile, non essendo disponibili elementi di sesso femminile e di adeguata anzianità ed esperienza. Successivamente, l'Esercito ha provveduto ad individuare personale istruttore VFP-4 di sesso femminile, attraverso un accurato processo di selezione basato sulla valutazione dei requisiti motivazionali, culturali, psico-fisici e disciplinari, nonché della predisposizione all'insegnamento e dell'esperienza professionale maturata in ambito operativo. Pertanto, nel periodo relativo all'evento delittuoso che ha coinvolto la caserma di Ascoli (aprile 2011) su 37 istruttori presenti, 13 erano VFP-4 di sesso femminile – pari al 35 per cento del totale – e una delle Compagnie era comandata da un ufficiale donna. Allo stato attuale, invece, nello stesso ente addestrativo prestano servizio 24 istruttori di sesso maschile e 15 di sesso femminile.

Sempre in esito alla attività di verifica svolta dal Comitato consultivo lo Stato Maggiore della Difesa ha provveduto, tra l'altro, ad emanare le linee guida interforze in materia di parità di trattamento, rapporti interpersonali, tutela della famiglia e della genitorialità nelle Forze armate, che hanno indicato l'adozione della prospettiva di genere come approccio da seguire in tutte le attività dell'organizzazione, comprese quelle formativo-addestrative. In particolare, per prospettiva di genere si intende la necessità di esaminare qualunque aspetto delle iniziative che si intende intraprendere dal punto di vista delle donne e degli uomini in esse coinvolti, allo scopo di riconoscere le differenze nei bisogni e nelle priorità, come pure nei contributi che ciascuno può dare.

In tale contesto, prosegue l'oratore, tenuto conto che l'integrazione e la prospettiva di genere sono temi di notevole importanza per la Difesa, la normativa delegata della legge n. 244 del 2012 ha previsto la costituzione di un nuovo consesso denominato «Consiglio interforze sulla prospettiva di genere», che amplia le funzioni del precedente Comitato, di cui costituirà un ideale *continuum*.

Tale nuovo organo, composto di 7 elementi – uomini e donne – avrà il compito, in sintesi, di assistere il Capo di Stato Maggiore della Difesa nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'integrazione dei due sessi, di fornire consulenza in merito sia alle misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, sia sull'implementazione della risoluzione delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000, nonché in merito all'attività di comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa sui particolari temi di pertinenza, di collaborare alla stesura e al monitoraggio dell'efficacia di direttive sui temi della prospettiva di genere, dell'integrazione del personale, delle pari opportunità, del divieto di discriminazioni, del benessere del personale, della tutela della famiglia e della genitorialità, anche ai

fini statistici, e di confrontarsi, sugli argomenti di competenza, con i paritetici organismi nazionali e internazionali, avvalendosi anche, se del caso, di collaborazioni, a titolo gratuito, con altre articolazioni della pubblica Amministrazione (*in primis* il Dipartimento per le Pari opportunità).

Replica la senatrice AMATI (*PD*), osservando che le ragioni sottese all'atto di sindacato ispettivo vanno rinvenute nell'enfasi – forse eccessiva – posta da numerose trasmissioni televisive sulla problematica in questione, che richiedeva, proprio ai fini di una comunicazione il più possibile obiettiva trasparente, delle notizie puntuali che il Governo ha, oggettivamente, fornito con dovizia di particolari.

Conclude dichiarandosi soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PEGORER (*PD*) pone l'accento sulla necessità di riprendere l'esame, per le parti di competenza, della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, iscritta all'ordine del giorno della Commissione. Peraltro, in linea con la particolare attenzione sulle tematiche europee mostrata dalla Presidenza sin dall'inizio della legislatura, sarebbe auspicabile che l'esame del documento beneficiasse di spazi ampi, onde consentirne un'analisi puntuale ed approfondita.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), relatore sul documento, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pegorer.

Il presidente CONTI, nel condividere le istanze poc'anzi manifestate, assicura che renderà al riguardo una puntuale informativa al Presidente Latorre.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Tommaso Ferro a Presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) rileva che l'atto del Governo in questione prevede la nomina del generale di squadra aerea Tommaso Ferro quale presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA), riportando dettagliatamente il *curriculum* del candidato, sia in relazione agli incarichi operativi svolti, sia avendo riguardo alle onorificenze ricevute.

Per quanto attiene alle funzioni dell'ente, ricorda quindi che alla base della sua costituzione figura l'esigenza umanitaria di assistere i superstiti di aviatori deceduti. La sua fondazione risale al 1937 mentre – sempre

sotto l'egida ed il supporto dell'Aeronautica militare e dopo diversi mutamenti statutari – nel 1978 ha assunto la configurazione giuridica di Ente pubblico necessario, peraltro ribadita in sede del suo recente riordino (nel 2010).

La cura morale e materiale degli orfani del personale militare aeronautico, si è poi svolta, nel corso degli anni, attraverso forme di assistenza diretta (accogliendo gli orfani in asili, scuole primarie e secondarie, colonie, eccetera gestite direttamente presso proprie strutture), e indiretta (erogando sussidi monetari agli orfani rimasti in famiglia). La prima forma, quasi esclusiva sin dall'inizio e a tutto il dopoguerra avanzato, è stata prevalente fino ai primi anni '70, mentre la seconda forma di assistenza, esercitata mediante l'erogazione di sussidi monetari, è invece divenuta quasi esclusiva in tempi più recenti.

In particolare, i sussidi spettano, esclusivamente, ai figli orfani (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali regolarmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati) del personale militare dell'Aeronautica deceduto per qualsiasi causa, nonché ai figli dei militari della predetta Forza armata figuranti come grandi invalidi di 1^a categoria. La durata inizia dall'iscrizione e può protrarsi fino al ventisettesimo anno di età per il conseguimento di specializzazioni post-laurea, nonché anche oltre il ventisettesimo anno di età per i portatori di *handicap* psico-fisici inabilitanti al lavoro.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda se l'incarico preveda delle indennità aggiuntive a favore di chi lo ricopre.

Il sottosegretario ALFANO risponde negativamente.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale. Pone quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (*FI-PdL XVII*), AMATI (*PD*), BATTISTA (*M5S*), BILARDI (*NCD*), CONTI (*FI-PdL XVII*), COTTI (*M5S*), CUCCA (*PD*) (in sostituzione del senatore Mancini), GUALDANI (*NCD*), LATORRE (*PD*), MARTON (*M5S*), MAZZONI (*FI-PdL XVII*), PEGORER (*PD*), Luciano ROSSI (*NCD*) e VATTUONE (*PD*).

La proposta di parere risulta approvata con undici voti favorevoli e tre voti di astensione.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

164^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1213) *Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI avverte che dall'Assemblea sono stati trasmessi gli ulteriori emendamenti 10.6 (testo 2) e 11.24 (testo 2), sui quali propone di formulare un parere di nulla osta, stante l'assenza di criticità di carattere finanziario.

Dopo un intervento incidentale della senatrice BULGARELLI (M5S) volto a chiarire la portata dell'emendamento 10.6 (testo 2), il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

(1248) *Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle*

organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato l'esame di alcuni emendamenti problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, conviene con l'opportunità di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 3.7 e 9.2, stante l'assenza di apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario LEGNINI concorda con la valutazione del Presidente.

In merito, poi, all'emendamento 5.1, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, dal momento che l'onere derivante dalla proposta risulta di portata limitata e, in ogni caso, finanziato a valere su programmi di spesa del Ministero della difesa.

Il sottosegretario LEGNINI si esprime in senso non ostativo sul citato emendamento 5.1, mentre formula un parere contrario sulla proposta 5.0.1.

Il PRESIDENTE propone di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.0.1, poiché esso non comporta maggiori oneri, limitandosi ad individuare gli idonei delle procedure concorsuali tra i possibili futuri assunti presso le forze di polizia.

Il rappresentante del GOVERNO formula, poi, un avviso contrario sull'emendamento 6.2, in quanto non risulta possibile la quantificazione dell'onere, mentre subordina l'avviso favorevole sulla proposta 9.10 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che, oltre alla clausola di invarianza finanziaria, sia espressamente previsto il divieto, per i componenti del tavolo di coordinamento istituito dall'emendamento 9.10, di percepire emolumenti di qualunque tipo o rimborsi spesa.

In sostituzione del relatore propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7, 3.7, 6.2 e 9.2. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.1 e 5.0.1. Sull'emendamento 9.10 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole "È istituito," delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"

e, in fine, del seguente periodo: "Ai relativi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati."».

La Commissione approva.

(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario aggiornare la modulazione temporale della copertura recata dall'articolo 3, comma 1. Chiede, poi, conferma della congruità dei criteri utilizzati dalla Relazione tecnica per il calcolo delle spese di trasferta, posto che i parametri utilizzati non appaiono pienamente omogenei.

Il sottosegretario LEGNINI fornisce rassicurazioni sulla congruità dei criteri utilizzati per il calcolo delle spese di trasferta.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346 e delle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per le sedute già convocate, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge 10-A, recante introduzione del delitto di tortura nel codice penale, e dei relativi emendamenti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**165^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

(Parere all'Assemblea su un ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in sostituzione del relatore Scavone, illustra l'ulteriore emendamento 5.500, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice LEZZI (M5S), nel concordare circa l'assenza di oneri diretti, coglie l'occasione per manifestare il proprio apprezzamento per la dichiarazione svolta dinnanzi all'Assemblea dal Presidente, il quale ha ritenuto necessario coinvolgere la Commissione nella valutazione dell'emendamento riformulato.

I senatori SANGALLI (PD) e GUERRIERI PALEOTTI (PD) si associano alla dichiarazione di apprezzamento, incoraggiando il Presidente a

mantenere un atteggiamento altrettanto fermo anche rispetto ad ulteriori, future riformulazioni di emendamenti.

Il PRESIDENTE propone dunque l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 5.500, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nel rinviare per ulteriori, puntuali valutazioni alla fase di esame degli emendamenti, intende mettere in luce alcuni profili problematici del decreto-legge. In particolare, evidenzia la scarsa chiarezza della norma che riguarda gli affitti di immobili da parte della Pubblica amministrazione, giudica inoltre inopportuno gravare i Comuni di ulteriori oneri per gli alloggi a beneficio dei profughi, sottolinea poi la disfunzionalità di nuovi finanziamenti alle gestioni commissariali, come anche la sperequazione insita nelle anticipazioni di fondi ad alcune regioni rispetto ad altre. Esprime, infine, la propria preoccupazione per l'estensione della competenza della gestione commissariale alle partite debitorie del comune di Roma precedenti il 2008, dal momento che ciò rappresenta da un lato un'anomalia contabile, dall'altro concretizza l'ennesimo intervento sulle finanze dell'ente locale, bisognoso strutturalmente da decenni di un supporto straordinario statale.

La senatrice LEZZI (*M5S*) richiama l'interpretazione data dal Ministro dell'economia per chiarire la portata della norma in tema di locazioni di immobili delle Pubbliche amministrazioni, rispetto alla quale riterrebbe assai più utile l'accoglimento di alcuni emendamenti chiarificatori della portata del testo.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) pone la questione degli effetti del precedente decreto n. 126 del 2013, decaduto e ripreso, solo in parte, dal testo oggi in esame. Alcune norme, approvate in quella sede, hanno già prodotto effetti in quanto i Comuni vi hanno fatto affidamento. Chiede, per-

tanto, al Governo, quale sia la sua posizione ai fini di garantire la certezza del diritto ancorché non perfetto.

Il senatore MILO (*GAL*) evidenzia come le materie affrontate nel decreto-legge in via di conversione siano eterogenee, asistematiche e frutto di una conduzione erratica dell'indirizzo politico-governativo. Nota, con rammarico, come l'ulteriore decreto approvato dalla Camera dei deputati, noto come «Destinazione Italia», dimostri altrettanto approssimazione e disordine contenutistico. Censura la mancanza dei presupposti di urgenza a fondamento del decreto-legge, messa in luce anche dalla reiterazione solo parziale del precedente provvedimento. Concorda con la senatrice Comaroli sulla dannosità degli ulteriori oneri addossati ai Comuni, e sottolinea come appaia paradossale la previsione che stanzi diversi milioni di euro per le ristrutturazioni di immobili pubblici, in un contesto che si vorrebbe invece di dismissioni. Conclude con un giudizio generale di segno negativo sul provvedimento nel suo complesso.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) stigmatizza a sua volta il venir meno dei requisiti di urgenza da parte del decreto-legge rispetto al provvedimento esaminato dal Senato a fine anno. Anche se le contingenze politiche potrebbero far sì che il decreto in esame sia conclusivo dell'esperienza del Governo in carica, ritiene in ogni caso deprecabile che il Senato non disponga del tempo minimo necessario per un congruo esame dell'altro, e più qualificante, provvedimento di carattere economico, ossia il decreto-legge n. 145 del 2013, privando questo ramo del Parlamento dell'unico strumento a sua disposizione per influire sulla politica economica.

La relatrice ZANONI (*PD*) dichiara di rinunciare alla replica.

Il sottosegretario LEGNINI replica innanzitutto precisando, in merito alla norma sulle locazioni immobiliari, che il termine per la verifica delle eventuali disdette, anticipato a sei mesi, appare del tutto congruo, e che il preavviso di 180 giorni dovuto al locatore è formulato in conformità con la normativa civilistica ordinaria. Rispetto poi alla gestione commissariale del Comune di Roma, ritiene che l'assetto dato dal decreto sia, al momento, il migliore possibile, fermo restando che la notevole massa di debito pregresso riproporrà la tematica in futuro. La mancata reiterazione di alcune delle norme presenti nel precedente decreto non convertito dimostra come vi sia stata adeguata attenzione alla sussistenza dei requisiti di urgenza, ancorché non sia questa la sede in cui essi devono essere giudicati. Conclude precisando che il Governo si è posto l'esigenza di salvaguardare l'efficacia delle norme del decreto ritirato ed ha pertanto presentato l'emendamento x1.1000, che rientra tra quelli sottoposti alla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale. Fa poi presente che sono a disposizione dei senatori gli emendamenti presentati,

pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Tra di essi sono presenti anche le proposte x1.1000 e 6.2000, d'iniziativa del Governo per le quali il termine di presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani, giovedì 13 febbraio 2014.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'EVENTUALE ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE, al fine di agevolare l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1215, propone che, qualora la seduta dell'Assemblea avesse termine prima delle ore 20,30, l'orario della seduta notturna della Commissione sia conseguentemente anticipato al termina dei lavori dell'Aula.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1215**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
(AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)**

X1.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente:

«Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, non convertite in legge.».

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE
(al testo del decreto-legge)**

G/1215/1/5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

Il Senato,

premesso che

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a*), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b*) ha novellato il

n.5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a nonna di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava conosciuta apposta per le società in *house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in *house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21 dicembre (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in *house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in *house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitate dalle società in *house*» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in *house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in *house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in *house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «*longa manus* delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società in *house* troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in *house* il servizio di riscossione dei tributi;

considerato altresì che nelle ragioni della recentissima decisione di cui alla sentenza n. 26283 del 2013 della Corte di Cassazione: "La società in *house*, come in qualche modo già la sua stessa denominazione denuncia, non pare invece in grado di collocarsi come un'entità posta ai di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in *house contract* neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte costo n. 46/13, cit.); di talché "l'ente in *house* non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.)»;

impegnano il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in *house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G/1215/2/5

CANTINI

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (AS 1215);

premesso che:

l'articolo 3 comma 5 affronta specifiche tematiche concernenti il Contratto di Programma parte investimenti nella nuova programmazione 2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie, e stabilisce il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione dello stesso;

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere svi-

luppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

sono 2 milioni e 903 mila, i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia: a dirlo è il rapporto «pendolaria 2012» di Legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale, nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della linea, con un lavoro infrastrutturale fra con un raddoppio della ferrovia di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati, fondamentale per il miglioramento complessivo del servizio è realizzare gli 11 km di raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturali delle Regione Toscana nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena, della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, dell'area fiorentina con le infrastrutture ferroviarie nazionali facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica;

impegna il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma parte investimenti 2012-2016 i fondi necessari all'esecuzione dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.

G/1215/3/5

MANASSERO, ALBANO, OLIVERO

Il Senato,

premesso che,

la Cuneo-Ventimiglia-Nizza è una storica ferrovia transfrontaliera, realizzata all'inizio del '900, distrutta dalle truppe tedesche durante la seconda guerra mondiale, ripristinata nel 1979, a seguito di una convenzione Italia-Francia sottoscritta nel 1970;

ancora oggi, la linea assume in prospettiva un valore strategico nei rapporti fra l'Italia occidentale e la Francia meridionale, soprattutto se si considera come essa, nella sua estensione a nord, sino a Torino, può assumere la funzione di collegamento ferroviario diretto tra l'area metropolitana del capoluogo piemontese, nella quale vivono oltre 2 milioni di persone e operano migliaia di imprese, e Nizza, secondo centro urbano della regione francese Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA);

non possono essere trascurati né il valore ingegneristico e culturale dell'infrastruttura e delle opere d'arte in essa presenti, né il pregio paesaggistico dei siti che attraversa e mette in comunicazione, così come le peculiari potenzialità che essa può assumere per il mondo sportivo, collegando località in cui sorgono rilevanti impianti di sport invernali, di canoa e di altre attività atletiche;

per queste ragioni, nel contesto delle attività di relazione poste in essere con la costituzione nel 2007 del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) che ha sostanziato il processo di costruzione dell'euroregione Alpes-Méditerranée, costituita dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, dalla Regione Liguria, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur e dalla Regione Rhone-Alpes, nel 2008 è stata firmata una dichiarazione d'intenti fra la Regione PACA e le Regioni Piemonte e Liguria, finalizzata a scongiurare l'abbandono della linea e a rimarcare, viceversa, i vantaggi economici che il suo mantenimento e il suo rilancio possono determinare per i territori interessati;

dal 2009, l'adozione da parte di Rete ferroviaria italiana (RFI) del nuovo sistema di sicurezza è intervenuta a impedire l'interoperabilità fra Trenitalia e la società ferroviaria francese SNCF: ciò ha comportato l'interruzione del collegamento diretto Torino-Cuneo-Limone-Breil-Nizza, da cui è conseguita, nel 2012, la cancellazione di alcune stazioni minori, con i relativi disagi per i pendolari e il depauperamento della funzione sociale della linea;

nonostante nell'ottobre 2012 sia stato firmato un protocollo d'intesa fra le Regioni già firmatarie della dichiarazione d'intenti del 2008, indicante l'obiettivo di valorizzare la linea e reperire i fondi necessari, a partire dal marzo 2013 si è fatta ricorrente e concreta la possibilità di chiusura della linea o, comunque, di suoi importanti tratti, tra cui quello Cuneo-Ventimiglia;

questa eventualità crea viva preoccupazione fra i cittadini delle zone interessate, anche per il danno ambientale che deriverebbe dallo spostamento del traffico da ferro a gomma: un'evenienza in contrasto rispetto all'esigenza, condivisa da tutte le istituzioni europee, di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della salute, attraverso il contenimento del traffico su gomma e delle sue esternalità negative, e la promozione di un trasporto pubblico sostenibile e di qualità.

preso atto che,

nell'ambito del vertice bilaterale Italia Francia del 20 novembre 2013, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta che riconosce l'importanza transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e si sono assunti precisi impegni per la ferrovia e per la messa in sicurezza del traforo stradale: «I due Governi si impegnano a proseguire i negoziati sull'attualizzazione della Convenzione Franco-italiana del 1970, relativa alla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Breil-Ventimiglia-Nizza e a stabilire un meccanismo istituzionale di condivisione delle responsabilità ben equilibrato riguardante il futuro della linea sia dal punto di vista operativo che del finanziamento».

impegna il Governo:

ad attivarsi per una celere predisposizione della bozza di revisione della Convenzione, così come definito al vertice bilaterale del 20 novembre 2013 e dall'impegno assunto dalla delegazione italiana nella riunione di insediamento del Comitato italo-francese previsto dalla stessa Convenzione del 1970 e tenutasi il 7 dicembre 2012 a Parigi, finalizzato a perseguire in tempi certi le seguenti priorità: ripristino dell'interoperabilità tra i materiali rotabili italiani e francesi; revisione della convenzione del 1970, con una diversa ripartizione dei costi e delle responsabilità; rilancio del programma europeo per la sicurezza e gli interventi strutturali;

ad operare perché RFI sia messa nelle condizioni di assicurare, quanto prima, il pagamento di 29 milioni di euro per la manutenzione della tratta francese, dovuto sulla base della convenzione del 1970 e indispensabile a scongiurare la riduzione a 40 chilometri l'ora della velocità in territorio francese, a causa della mancata messa in sicurezza della linea; ciò avrebbe evidenti ricadute negative in termini di qualità del servizio e di impatto sul movimento dei cittadini e delle merci;

a riportare alla competenza amministrativa del Ministero dei Trasporti la tratta ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, nel contesto del collegamento internazionale tra le aree metropolitane di Torino e Nizza, per la sua caratteristica di linea ferroviaria transfrontaliera così come definito dal succitato trattato internazionale;

ad attivare, d'intesa con il Governo francese, uno specifico tavolo tecnico di lavoro sul rilancio del collegamento ferroviario Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, coordinato dai Ministeri e costituito, oltre che dalle aziende ferroviarie che gestiscono la rete e il servizio di trasporto nei due Paesi, dalle Regioni Liguria, PACA e Piemonte, nonché dalle istituzioni locali dei territori coinvolti.

G/1215/4/5

MORGONI, AMATI, FABBRI, CERONI, NENCINI, MERLONI, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 Dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (A.S. 1215),

premessi che,

con l'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato istituito a decorrere dal 2013 il fondo unico nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

il Fondo è stato costituito con risorse derivanti dalla compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione e quella sulla benzina, e nel fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale anche ferroviario e le risorse introdotte con legge finanziaria del 2008. Nel Fondo Unico Nazionale sono confluite tutte le risorse che lo Stato ha assegnato alle Regioni per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;

il DPCM pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 26 giugno 2013 ha definito i criteri e le modalità con cui ripartire il fondo basandosi per il 90 per cento sulla spesa storica delle Regioni e solo per il 10 per cento in base al raggiungimento di obiettivi come una gestione più efficiente ed economica, l'aumento di ricavi, l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi;

questi criteri di ripartizione attualmente in uso che rimarranno in vigore fino alla definizione dei cosiddetti costi standard nel settore trasporti pubblici I rischiano di penalizzare alcune Regioni con minore spesa storica per una gestione più efficiente del sistema; favorendone altre con caratteristiche analoghe ma maggiori spese;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire in accordo con le Regioni un fondo perequativo in materia di trasporto pubblico che riequilibri disparità immotivate, in attesa dell'introduzione dei costi *standard*;

a definire in accordo con le Regioni nel più breve tempo possibile i costi standard in materia di trasporti al fine di ottimizzare le risorse destinate al trasporto pubblico locale.

G/1215/5/5

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Il Senato,

premessò che:

a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;

partendo dalle macerie di Onna, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partime altri;

basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;

una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;

se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario *ad acta* in Irpinia per il terremoto del 1980, tanto premesso, impegna il Governo:

ad assicurare ulteriori risorse, la continuità della loro erogazione in tempi prefissati e un alleggerimento dai vincoli del patto di stabilità per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, ingabbiata dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.

G/1215/6/5

BENCINI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premessò che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d*) del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre 1 procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta mini-IMU, la cui scadenza è il 24 gennaio, le incertezze normative tuttora non risolte sono fonte di gravi disagi per i cittadini;

alcuni comuni hanno predisposto un servizio online di calcolo della mini-IMU nonché, presso i propri uffici tributi, un servizio specifico per il conteggio presso il quale i contribuenti potranno ritirare il conteggio già effettuato e l'F24 da presentare per il pagamento e aperture straordinarie degli uffici stessi;

tuttavia il numero di amministrazioni che ha predisposto tali servizi è ancora largamente minoritario;

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la predisposizione presso tutti comuni di specifici servizi ai cittadini per il calcolo e il pagamento della mini IMU.

G/1215/7/5

SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (disegno di legge n. 1215),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 6 dell'articolo 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l'intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-urbano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo, che coin-

volge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è diretta conseguenza delle scelte operate negli anni scorsi, a« livello regionale e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inefficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infrastrutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 km, di cui 1200 km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e regionali, le strategie industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppressione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isolamento geografico restituendo «immagine dell'estrema difficoltà nell'assicurare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo i cittadini ad utilizzare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresì considerare che il parco rotabile sconta, a causa della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manutenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percorrenza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per mancata sostituzione del materiale rotabile che per l'accumulo di ritardi e inefficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un contesto territoriale isolato e rimasto fuori, com'è noto, da ogni tipo di investimento infrastrutturale;

valutato che:

il miglioramento e l'ammodernamento della rete regionale dei trasporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero permettere lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, già pesantemente penalizzato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previsto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centro-nord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio con il Sud del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sollecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un'efficace politica del trasporto ferroviario regionale, *asset* strategico fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della Sicilia;

a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana.

G/1215/8/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

stimato come l'articolo 2 del provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi-carrai in base alle

nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai.

G/1215/9/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale. in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G/1215/10/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulteriore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a sopprimere anche la seconda rata dell'imposta municipale propria gravante sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni Comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto «Complessa come quella attuale»;

sottolineato come l'articolo 1 del provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2013.

G/1215/11/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013., così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorrono all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in grande difficoltà nella messa a punto del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica;

ricordato come alcuni Comuni, in particolar modo del Veneto, nonostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa, riuscendo così a sgravare i propri cittadini dall'onere di un aggravio fiscale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto complessa come quella attuale;

sottolineato il provvedimento in esame autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare maggiori risorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2013.

G/1215/12/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali;

osservato come il provvedimento in esame consenta al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di antici-

pazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciarne si deve tenere conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) così che la formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato aumenti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno determinato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative in tema di revisione dei canoni nonché l'opportunità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trattamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l'eliminazione del canone dovuto per i passi carrai e la sospensione fino a definizione del contenzioso in atto dei procedimenti in corso da parte di Equitalia.

G/1215/13/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca, tra le varie disposizioni, anche misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali; considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta

evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.

G/1215/14/5

PETRAGLIA, URAS

Il Senato,

premesso:

che la sordità neonatale è una condizione patologica grave, che colpisce 1-2 neonati su 1.000, anche nati da famiglie senza storia di sordità e che se non affrontata in maniera precoce ha un impatto negativo sullo sviluppo del linguaggio e sullo sviluppo cognitivo e relazionale;

che in assenza di visite specialistiche la sordità infantile viene scoperta intorno ai 2-3 anni di vita, rischiando di compromettere le capacità sociali, linguistiche, cognitive;

che già nel 1998 nell'ambito dell'Unione Europea è stata recepita l'importanza dello *screening* audiologico neonatale e che in molti paesi europei sono in corso programmi specifici;

che in Italia, in assenza di un piano nazionale lo *screening* uditivo neonatale, introdotto per la prima volta nel 1997, ha una penetrazione molto diversa a seconda delle Regioni e delle diverse tipologie dei centri nascita;

che alcune Regioni hanno sviluppato dei piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità infantile che prevedono lo *screening* audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria, e l'abilitazione logopedica;

che nel decreto Ministeriale del Ministero della Salute dell'8 marzo 2007 «Verso un piano di azioni per la promozione e la tutela della salute delle donne e dei bambini» era previsto che fossero garantite «al neonato le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite, previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica cli-

nica, ivi inclusa la diagnosi precoce della sordità congenita»; ma che il controllo dell'udito non è tuttora abitualmente compreso tra gli esami che si effettuano ai neonati nelle prime settimane di vita;

che lo *screening* audiologico neonatale permette di modificare radicalmente in senso positivo il percorso di sviluppo dei bambini di cui emergono le difficoltà uditive;

che al comma 229 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1120-B viene previsto di sperimentare lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche;

che in sede di discussione si è erroneamente valutato che tra le patologie metaboliche ereditarie fossero comprese anche le patologie audiologiche congenite escludendole in tal modo dal testo approvato e immediatamente sottoposto al voto di fiducia impedendone la dovuta correzione;

che è possibile eseguire contestualmente allo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche anche lo *screening* audiologico,

impegna il Governo:

a prevedere nel tempo più breve possibile a correggere un evidente errore materiale inserendo lo *screening* audio logico neonatale prevenendo una patologia gravemente invalidante che colpisce in maniera significativa una percentuale non irrilevante di neonati con costi economici e sociali rilevantissimi.

G/1215/15/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DI GIORGI

Il Senato,

premesso che:

la legislazione di esenzione in materia di imposizione sugli immobili destinati all'esercizio delle attività istituzionali «con modalità non commerciali» non presenta una configurazione giuridica dai confini certi se legata esclusivamente al requisito di commercialità e disgiunta da elementi che devono essere valutati nella tassazione ai fini delle imposte sul reddito, tra cui *in primis*, la valorizzazione del rapporto associativo iscritto/ente;

gli elementi di discrezionalità e i profili di disomogeneità nei presupposti utilizzati nel classamento tipologico delle attività, così come l'incertezza applicativa derivata dall'introduzione di misuratori astratti del tasso di commercialità non si raccordano con un coerente ed equo apprezzamento della reale capacità contributiva degli enti incisi (cfr. decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012 n. 200, articolo 4),

impegna il Governo:

a operare una revisione del modello di tassazione delineato dal decreto ministeriale n. 200/2012, finalizzato a rendere coerenti i presupposti della tassazione IMU sugli immobili degli enti non commerciali ai modelli attuali della tassazione delle attività svolte dai medesimi enti, così come consolidati in ambito di tassazione sul reddito (articoli 143 e ss. decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917) e di IVA (articolo 4, commi 4 e 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633).

1.1

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 1.

1.2

CIAMPOLILLO, LEZZI, MARTELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei commi 33 e 529» con le seguenti: «del comma 529», nonché, al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il comma 33 è soppresso;».

1.3

Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 529».

1.4

CERONI

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 94, dopo le parole: "relative risorse finanziarie" aggiungere le seguenti: "commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"».

1.5

GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «etichetta energetica» sono inserite le seguenti: «e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili»;

2) è soppresso l'ultimo periodo.

1.6

CERONI

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) il comma 94 è soppresso».

1.7

RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 141, inserire in fine il seguente periodo: "Per i soggetti di cui al comma 140, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio che risulti approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge"».

1.8

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 165 è abrogato».

1.9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 213, secondo periodo, le parole: "a statuto speciale" sono soppresse».

1.9-bis

PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 229, primo periodo, dopo le parole: "screening neonatale" inserire le seguenti: "audiologico e" e sostituire le parole: "almeno un esperto con esperienza scientifica in materia" con le seguenti: "almeno due esperti con esperienza scientifica nelle materie"».

1.10

SPOSETTI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 261 è soppresso».

1.11

CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio" aggiungere le seguenti: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versati all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertita dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è destinata a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in

110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali''».

1.12

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 262, dopo le parole: ''nel bilancio'' sono inseriti i seguenti periodi: ''In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali''».

1.13

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 262, dopo le parole: ''nel bilancio'' sono inseriti i seguenti periodi: ''In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicem-

bre 2002 n. 289; all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422/93. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali''».

1.14

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a)-bis) al comma 262, dopo le parole: "nel bilancio" sono inseriti i seguenti periodi: "In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali''».

1.15

MILO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a)-bis) al comma 319, sostituire il settimo periodo con il seguente: "Al relativo onere si provvede a carico delle risorse attualmente stanziare

a valere del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;''».

1.16

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) il comma 325 è abrogato».

1.17

BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 344, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''a tal fine si provvede altresì all'assunzione da parte del Ministero della giustizia di personale appartenente alla categoria dei Fonici-Trascrittori-Stenotipisti''».

1.18

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 356, le parole: ''all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''al periodo successivo all'ammortamento già rimodulato dall'articolo 1, comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228''».

1.19

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

''401-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio''».

1.20

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

''401-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio''».

1.21

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

''401-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio''».

1.22

CHIAVAROLI, AUGELLO

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 401, aggiungere il seguente:

”401-bis. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell’articolo 3, comma II del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell’affidamento del servizio universale, al fine di permettere l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio”».

1.23

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

”Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”».

1.24

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.25

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 441 è abrogato».

1.26

ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 487, le parole; ”, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano”, sono sostituite dalle seguenti: ”e dalle regioni”».

1.27

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 515, quinto periodo, le parole: ”sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia”, sono soppresse».

1.28

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D’ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

1.29

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D’ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n.147, l’ultimo periodo della disposizione è sostituito dal seguente: ”Sono escluse dall’applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l’obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di as-

sunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa per le aziende speciali cosiddette multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».

1.30

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) il comma 570 è abrogato».

1.30-bis

DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 572, aggiungere il seguente:

''572-bis. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149''».

1.30-ter

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Alla delega delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stalvio, si procede previa intesa anche con la Regione Lombardia».

1.31

CAMPANELLA, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.32

DEL BARBA

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «al comma 573,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole: "dall'articolo 243-quater, comma 7," sono aggiunte le seguenti: "ovvero dalla Corte dei Conti come previsto dall'articolo 243-quater, comma 3"».

1.33

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2 alla lettera d), sostituire le parole: «novanta giorni», ovunque ricorrano, con le parole: «quarantacinque giorni».

1.34

Luigi MARINO, D'ONGHIA, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «sessanta giorni».

1.35

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «comma 573», sono aggiunte le seguenti: «è eliminata la parola "comunale,"».

1.36

CERONI, VILLARI

Al comma 2 lettera d), dopo le parole. «comma 573,» aggiungere le seguenti: «la parola "comunale" è soppressa;».

1.37

CHIAVAROLI

Al comma 2, alla lettera d) dopo le parole: «comma 573,» sono aggiunte le seguenti: «sopprimere la parola "comunale",».

1.38

BROGLIA, VACCARI

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «comma 573,» aggiungere le seguenti: «la parola "comunale", è soppressa».

1.38-bis

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «e, in fine, sono aggiunte le parole: "All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: 'La predetta procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149'"».

1.39

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) al comma 624, dopo le parole: "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e"».

1.39-bis (testo corretto)

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) al comma 680 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014," sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013";*

2) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

680-bis. Ai fini dell'individuazione delle modalità non commerciali con cui devono essere svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerarsi comunque condotte con modalità non commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo. 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 8 e fatta salva la deroga di cui al comma 9 del medesimo articolo;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991 n. 266; legge 26 febbraio 1987 n. 49; articolo 25, comma 2, legge 13 maggio 1999 n. 133.

680-ter. Il rapporto proporzionale di cui all'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al comma 2 del medesimo articolo 91-bis concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

680-quater. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».

680-quinquies. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e per le relative pertinenze" sono inserite le seguenti "nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, o quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali"».

680-sexies. All'onere derivante dalla disposizione di cui ai precedenti commi da 680-bis a 680-quinquies, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 680-septies».

680-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita».

1.40

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire i seguenti commi:

«e- bis) il comma 94 è soppresso;

e-ter) il comma 165 è soppresso;

e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.41

BROGLIA, VACCARI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) Il comma 94 è soppresso
e-ter) il comma 165 è soppresso
e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.42

CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

«*e-bis*) Il comma 94 è soppresso;
e-ter) il comma 165 è soppresso;
e-quater) i commi 325 e 441 sono soppressi».

1.42-bis

D'ALÌ

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) Al comma 91, sostituire le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze».»

1.43

CHIAVAROLI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*) al comma 94, dopo le parole: «relative risorse finanziarie» aggiungere le parole: «commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013».

1.44

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire il seguente comma:

«*e-bis*. Al comma 94 dopo le parole: "relative risorse finanziarie", aggiungere le parole: "commisurate alla riduzione delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"».

1.45

MARCUCCI, COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) al comma 307 è inserito il seguente periodo: "Per far fronte alle spese sostenute in occasione dei mondiali di ciclismo, svoltisi nel 2013, nell'anno 2014 è assegnato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un contributo di 900 mila euro. Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla occorrente variazione di bilancio"».

1.46

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) i commi 325 e 441 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono soppressi».

1.47

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

«*e-bis*) i commi 522, 523, 524 e 525 sono abrogati».

Conseguentemente:

a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.

1.48

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) all'articolo 1 comma 550 le parole: "Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562" sono sostituite con "Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 560"; sempre all'articolo 1 comma 550 sono aggiunte le seguenti parole: "Agli Intermediari finanziari di cui al presente comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito in legge n. 135 del 2012, e non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità"».

1.49

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi: "In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica

le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555'».

1.50

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis.* Alla fine del comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n.147, aggiungere i seguenti periodi: "In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555'».

1.51

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*f)* al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera *a)* è abrogata».

1.52

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis.* Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione

del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali cosiddetta multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione''».

1.53

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis.* Al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata».

1.54

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis.*», «dopo il comma 558 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

''558-*bis.* Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie''».

1.55

SUSTA, GIANNINI, LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) I commi 562, 564, 565, 566, 567 e 568 sono soppressi».

1.56

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 569 è abrogato».

1.57

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) il comma 569 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato».

1.58

D'ALÌ

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 660, è inserito il seguente:

''660-bis. È fatto obbligo a tutti i comuni entro il 31 marzo di ogni anno di approvare il preventivo di spesa relativo al complesso dei costi sostenuti in riferimento ai servizi legati alla TARI. Tale preventivo costituisce atto propedeutico ed indispensabile all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento. Per l'anno 2014 l'importo complessivo da indicarsi nel predetto preventivo non può comunque superare quello sostenuto nell'anno 2013''».

1.59

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, dopo lettera e), aggiungere la seguente:

«f). Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 il comma 689 è così sostituito:

''689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la

Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI'».

1.60

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) il comma 689 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

''689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventiva mente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI'».

1.61

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PALERMO, BERGER, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) dopo il comma 703, inserire il seguente:

''703-bis. I comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione 2014 entro il 31 dicembre 2013, pur in assenza di regolamentazione in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) sono autorizzati a variare il bilancio medesimo entro il 28 febbraio 2014, salvo ulteriori proroghe, senza necessità di nuova adozione''».

1.62

PIZZETTI

Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 714, aggiungere in fine il seguente periodo: "I corrispettivi previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativamente alla pubblicità esterna non sono applicati dagli enti territoriali fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"».

1.63

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) dopo il comma 729, inserire i seguenti:

»729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

1.64

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il comma 729 della legge 27 dicembre 2013, n. 174, inserire i seguenti:

”729-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l’Anci, alla verifica del gettito dell’imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all’annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all’esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno”».

1.64-bis

D’ALÌ

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013".

1.65

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

«e-bis) dopo il comma 748, è inserito il seguente:

”748-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione”».

1.66

CARIDI, GUALDANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’Articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: ”15 ottobre 2013” con le seguenti: ”15 gennaio 2014” e le parole: ”15 novembre 2013” con le seguenti: ”15 febbraio 2014”;

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

”2-querter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d’appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d’appello sottoposta a revocazione ed essa non-può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza”».

1.67

CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fermo restano il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui

al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.68

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le seguenti: "15 marzo 2014" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti: "15 aprile 2014";

b) dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi. per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e alla legge 28 ottobre 2013, n.124».

1.69

MANCUSO, D'ALÌ

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-*ter* aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei co-

muni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale”».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.70

CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Fermo restando il perseguimento degli specifici e puntuali obiettivi di contenimento delle spese di personale e di limitazione alle assunzioni definiti dalla vigente legislazione, il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si interpreta nel senso che l'obiettivo di progressiva riduzione della spesa è assicurato, a regime, nell'arco del triennio».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n.147 e altre disposizioni legislative».

1.71

AZZOLLINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 7-bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore";

b) al comma 7-bis sono abrogati i primo ed il quarto periodo».

1.72

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai Campionati Mondiali di Ciclismo svoltisi a Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 900.000».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare, a partire dall'anno 2014, delle dotazione da includere nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

1.0.1

Luigi MARINO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Contabilizzazione IMU FSC)

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

1.0.2

MANDELLI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

''*e-bis*) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica e universitaria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e 500 euro per ogni studente universitario'';

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere al 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.3

MANDELLI, BONFRISCO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

''*e-bis*) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente'';

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere al 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte

corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.0.4

DEL BARBA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 243-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Qualora in caso di inizio mandato la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale anche se il piano di riequilibrio finanziario risulti già approvato dalla Corte dei conti, l'amministrazione in carica ha facoltà, fermo restando l'obiettivo di miglioramento della condizione di ente strutturalmente, di rimodulare il suddetto piano, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149"».

1.0.5

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95
per le modalità di composizione dei seggi elettorali)*

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

''Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio *on-line* e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

1.0.6

CERONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alle norme del Decreto Legislativo. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 le parole: "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico"».

1.0.7

CERONI

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alle norme della legge 24 aprile 1941, n. 392 in materia di Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari)

1. Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"».

1.0.8

BONFRISCO

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "in assenza di rinunce e scorrimenti"».

2.1

BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia," sono sostituite dalle seguenti: "le Amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresi gli organi costituzionali, nonché le regioni e gli enti locali";

b) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014";

c) le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

d) è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 388 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia del demanio esprime ai soggetti di cui al primo periodo il nulla osta richiesto, trenta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto ai sensi del secondo periodo"».

2.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano"».

2.3

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal

preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano”»

2.4

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, dopo le parole “facoltà di recedere” sono inserite le seguenti: “senza alcun onere a loro carico”».

2.5

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “entro il 30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun onere a loro carico”;

b) le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “180 giorni”».

2.6

BONFRISCO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma si applica nei casi in cui la prestazione della Pubblica Amministrazione era eccessivamente onerosa già al momento della stipula del contratto».

2.7

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono espressamente prevedere la facoltà di recedere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, dandone preavviso al locatore mediante lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Le clausole con cui si esclude la facoltà per le amministrazioni di recedere dal contratto sono nulle».

2.8

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato».

2.9

ORELLANA, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I contratti di locazione di immobili stipulati o rinnovati dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni ed enti locali, nonché dagli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono necessariamente prevedere, ai fini della loro validità, una clausola volta a conferire ai contraenti l'esercizio del diritto di recesso anticipato».

2.10

CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di 180 giorni dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta previsione, ai sensi dell'articolo 1339 c.c., è inserita quale clausola nei relativi contratti».

2.11

CATALFO, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita, possono recedere con un preavviso di sei mesi dai contratti di locazione passiva dalle stesse stipulati ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il diritto di recesso è inserito nei contratti di cui al precedente periodo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile».

2.12

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 3.

2.13

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prima delle parole: "il cui espletamento" aggiungere le parole: "necessariamente"».

2.14

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 4.

2.15

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Sopprimere il comma 4.

2.16

COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2.17

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la conformità catastale si intende acquisita».

2.18

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

2.19

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tutti gli immobili compresi quelli oggetto di alienazione devono essere muniti dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192».

2.20

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e non si applica» fino alla fine del periodo.

2.21

LANZILLOTTA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1993.

5-ter. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

5-quater. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

5-quinquies. La definizione ed il coordinamento dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, tale Comitato si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al comma *5-bis*».

2.22

GIBIINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

''8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica''».

2.23

GIBIINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 8 è soppresso».

2.24

GIBIINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: ''L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria''».

2.25

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sopprimere la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari"».

2.26

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 6.

2.27

MILO

Sopprimere il comma 6.

2.28

FUCKSIA, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a cittadini il cui reddito familiare, calcolato anche in base all'indicatore ISEE, non superi i 20.000,00 euro annui e sottoposti a sfratto esecutivo per il rilascio di immobili appartenenti ad Enti previdenziali che hanno proceduto alla dismissione del loro patrimonio immobiliare».

2.29

FUCKSIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Agenzia del demanio entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

individua, nell'ambito del patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili da destinare a strutture scolastiche, centri di ricerca, centri extrascolastici per attività culturali o progetti di assistenza e recupero sociale».

2.30

RUSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'articolo 56-bis, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

''9. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, con atto normativo, l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo nel proprio territorio. Le richieste di attribuzione di cui al comma 2 possono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale''».

2.31

CHIAVAROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

''6-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo la parola: ''decreto'' è aggiunto il seguente periodo: '', laddove il canone di locazione non sia ritenuto, entro 30 giorni dalla richiesta della Pubblica Amministrazione, nella media di mercato dall'Agenzia del Demanio, sentite le Associazioni di categoria competenti''».

2.32

CALIENDO, MANDELLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n. 104 è soppresso».

2.33

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: "è altresì" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente"».

2.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:

”Art. 9-bis.

(Versamento dell'imposta municipale propria nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale”».

3.1

MILO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa messa al finanziamento. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse annualmente stanziata a valere del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

3.2

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere dalle parole: «nonché di definizione» fino alla fine del periodo.

3.3

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché di definizione» con le seguenti: «nonché di riduzione».

3.4

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.5

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere dalle parole: «con oneri a carico» fino alla fine del periodo.

3.6

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) Il Commissario presenta una relazione semestrale alle Commissioni Parlamentari di competenza sullo stato avanzamento lavori e gli obiettivi raggiunti dal piano di rientro di cui alla lettera a) del presente comma».

3.8

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

3.9

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016, termine di ultimazione dei lavori"».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, si provvede mediante le risorse disponibili di cui all'OPCM 3858 del 12 marzo 2010».

3.10

VICECONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2016", termine di ultimazione dei lavori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'OPCM 3858 del 12 marzo 2010, a tanto sufficienti.

3.11

SOLLO, SPILABOTTE, SAGGESE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione Centrale FS di Salerno – Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate, sono destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, alla copertura del relativo contratto di servizio ferroviario regionale, per il biennio 2014-2015 nelle more di lilla riprogrammazione dei servizi ferroviari di competenza regionale».

3.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

3.13

COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: «alla regione Campania» con le seguenti: «alle regioni per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati».

3.14

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 3, lettera a), al comma 9-bis, ivi menzionato, sostituire le parole: «alla Regione Campania» con le seguenti: «alle regioni interessate da squilibrio finanziario» e conseguentemente abrogare le lettere c) e d).

3.15

CARIDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015 a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge- 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3-ter. Il piano di cui al comma 3-bis è finalizzato agli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, di incremento del rapporto tra ricavi del traffico e costi operativi, di appropriatezza dei livelli occupazionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, consentendo, altresì, il conseguimento di un rapporto tra ricavi e costi del servizio di trasporto pubblico, come previsto dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non inferiore al 20 per cento per gli anni 2014-2015 e l'incremento progressivo del medesimo rapporto per gli anni successivi, come disposto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari

per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 3-*bis* relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3-*quater*. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

3-*quinqües*. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 3-*bis*».

3.16

PICCOLI, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959, in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza.».

3.17

BRUNO, MILO, PERRONE, IURLARO, AMORUSO, TARQUINIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2 comma 257, della legge n. 244 del 2007.».

3.18

RUTA

Al comma 4, dopo le parole: «di realizzazione», inserire le seguenti: «o da realizzare se concluse le procedure di individuazione del contraente per le sedi Anas da mettere in sicurezza ai sensi del DPCM 21 ottobre 2003, n. 3685, anche in deroga all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98».

3.19

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere infine i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

''23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.

23-quater. All'onere di cui ai commi 23, 23-bis e 23-ter, si provvede mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l'anno dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.20

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4 inserire Useguente:

«4-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A del presente decreto, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche-richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

«Allegato A

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare di Roma;
 - 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
 - 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
 - 4) A18 Diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
 - 5) A19 Palermo-Catania;
 - 6) RA2 Salerno-Avellino;
 - 7) RA6 Bettolle-Perugia;
 - 8) RA9 di Benevento;
 - 9) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
 - 10) RA12 Chieti-Pescara;
 - 11) RA5 Sicignano-Potenza;».
-

3.21

RANUCCI, MOSCARDELLI, SCALIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire l'avvio delle procedure relative ai lavori di cui al progetto approvato definitivamente con la delibera del CIPE 2 agosto 2013, n. 51, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2014, n. 2, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle disposizioni finali, punto 4.1, della suddetta delibera e fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Regione Lazio è autorizzata a contrarre impegno vincolante ad assumere a proprio carico qualunque onere eventualmente derivante da contenzioso relativo alla suddetta opera, per il quale si sia fatto ricorso a procedure arbitrali. Alla copertura dell'onere la Regione provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio».

3.22

D'ALÌ

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno – Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.».

3.23

BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno – Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.a., a fronte dei lavori già eseguiti.».

3.24

Luigi MARINO, ROMANO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, DI BIAGIO, OLIVERO, MAURIZIO ROSSI, MERLONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In attuazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 188 del 2003, articolo 2, comma 1, ed al fine di consentire una gestione trasparente ed efficiente del servizio ferroviario italiano, entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è demandato a procedere allo scorporo della Società Trenitalia dalla Società Ferrovie dello Stato in modo tale che la Società Trenitalia risulti direttamente di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.25

SANTINI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457.

5-ter. L'indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 5-bis.«.

3.26

ORRÙ, PADUA, MINEO, BIANCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La società RFI Spa provvede, di concerto con la Regione Sicilia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 dell'accordo di programma 2012-2014-Parte servizi, per la disciplina delle attività di manutenzione della rete ferroviaria e delle attività di *safety, security* e navigazione, sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla riattivazione della tratta ferroviaria di collegamento tra gli aeroporti di Palermo e Trapani, interrotta il 25 febbraio 2013, necessaria a garantire la piena efficienza dei collegamenti fra i predetti aeroporti».

3.26-bis

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

3.27

PAGLIARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;"».

3.28

CHIAVAROLI, AUGELLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre

2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento-iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e di modulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche

dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione Europea».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» aggiungere le seguenti: «e postale».

3.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del

periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo economico alla Commissione Europea».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» aggiungere le seguenti: «e postale».

3.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è prorogata fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti a carico del bilancio delle State a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti

per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quante ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale delle state di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenute per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014 deve essere sottoscritte dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014 alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere criteri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoposto a parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenute per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto a parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenute per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo

si intende rinnovate per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificate dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione Europea.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» aggiungere le seguenti: «e postale».

3.31

CERONI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Contratto di programma di cui al comma 31 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è prorogato fino al 31 dicembre 2014. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'onere del servizio postale universale sono determinati in base al meccanismo previsto dal contratto di programma di cui al periodo precedente. Conseguentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al pagamento dei maggiori oneri integrando gli stanziamenti per l'anno 2012 di 28,4 milioni di euro e per l'anno 2014 di 59 milioni di euro provvedendo per l'anno 2014 mediante compensazione nella misura di 9 milioni di euro con gli stanziamenti previsti a tal fine per l'anno 2013 e quanto ai restanti 78,4 milioni di euro, nella misura di 15 milioni per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella misura di 63,4 milioni sul medesimo Fondo con una rateizzazione di tre anni, con ratei annuali di pari importo per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche operate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio e gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Entro il 31 luglio 2014, deve essere sottoscritto dalle parti il contratto di programma per il triennio 2015-2017, che deve essere notificato entro il 10 ottobre 2014, alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza. Il contratto di programma di cui al periodo precedente deve prevedere cri-

teri di efficientamento e rimodulazione dei livelli di servizio al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto in relazione all'evoluzione del mercato. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. I contratti di programma, di durata triennale, relativi ai periodi regolatori successivi a quello di cui al primo periodo, sono sottoscritti entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del contratto in vigore e notificati alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza entro il 10 ottobre dello stesso anno. Il contratto è sottoscritto previo parere non vincolante dell'Autorità di Regolamentazione, rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta dello stesso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatti salvi gli effetti delle successive verifiche dell'Autorità di Regolamentazione in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio. Qualora, alla data del 10 ottobre dell'anno di scadenza del contratto in vigore non sia stato notificato alla Commissione Europea il contratto di programma per il triennio successivo si intende rinnovato per triennio il contratto di programma in vigore, che viene contestualmente notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «trasporti» aggiungere le seguenti: «e postale».

3.32

MARINELLO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.

9-ter. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.

9-quater. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a nonna del Palazzo municipale di Sciacca.

9-quinques. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.

9-sexies. Per l'anno 2013 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.

9-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *9-bis* a *9-sexies* del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

9-octies. È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

9-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».

3.33

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Dopo il comma 9 inserirei seguenti:

«*9-bis.* Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della Regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e lo-

cale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015 a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9-ter. Il piano di cui al comma 9-*bis* deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve, altresì, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli *standard* di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 9-*bis* relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

9-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

9-quinquies. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 9-*bis*».

3.34

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

9-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

3.35

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

9-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dallo gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».

3.36

LUCHERINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, CIRINNÀ, BERTUZZI, RICCHIUTI, MATTESINI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1° marzo sino al 31 ottobre 2014, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici.

Ferma restando, relativamente al settore autostradale, la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2014 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 31 ottobre 2014 e sono applicati a decorrere dal 1° novembre 2014.

A decorrere dal 1° marzo sino al 31 ottobre 2014 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dallo gennaio 2014, così come stabilito dall'articolo 19, comma 9-*bis*, della legge 3 agosto 2009, n. 102. All'onere relativo al periodo 1° marzo 31 ottobre 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

3.37

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al decreto legge 30 dicembre 2013, n.151, dopo il comma 9 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

''9-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69''».

3.38

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di far fronte alle emergenze causate dalla frana verificatasi nel marzo del 2013 sono stanziati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in favore del Comune di Frosinone, da destinare alle opere di ripristino del viadotto Biondi, alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana, ivi compresa quella sede dell'edificio della prefettura, e al ripristino dell'alveo del fiume Cosa invaso dal materiale della frana.

9-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica econo-

mica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.39

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4-ter, comma 16, legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è soppresso».

3.40

MILO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per ranno 2014 è attribuito al Comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'acquisto in via di prelazione a titolo oneroso di Villa D'Elboeuf».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

3.41

CARDINALI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per l'anno 2013 è attribuito al Comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa [n sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009.

9-ter. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 11-bis a 11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

3.42

D'ALÌ

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, vengono trasferite, per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, dal Ministero delle infrastrutture nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007 del Ministero infrastrutture e Trasporti».

3.43

CHIAVAROLI, AUGELLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma 3-bis».

3.44

CERONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il comma 3-bis».

3.45

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 4-ter, comma 16, della legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il periodo: "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85" è soppresso».

3.46

COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

''4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, an-

che sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.'';

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

''4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqüies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-*septies*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinqüies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152''».

3.0.2

MILO, D'ANNA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)

1. All'articolo 15, comma 17-*bis*, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento"».*

4.1

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 1.

4.2

LANZILLOTTA

Al comma 1, dopo le parole: «i seguenti periodi» aggiungere le seguenti: «Il Commissario straordinario, prima di procedere alle operazioni di cui ai successivi periodi, accerta l'ammontare complessivo della massa passiva derivante dal complesso delle obbligazioni ed oneri del comune di Roma e delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2013. Tale relazione è trasmessa al Governo e al Parlamento. Nella relazione è anche indicato l'ammontare della massa passiva finora trasferita alla gestione commissariale e quella da trasferire ai sensi del presente articolo».

4.3

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere le parole: «le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008».

4.4

Luigi MARINO, DI MAGGIO, D'ONGHIA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «Roma Capitale può riacquisire» fino alla fine del comma.

4.5

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

Al comma 1 sopprimere il periodo da: «Roma Capitale può riacquisire» fino a «massa passiva di cui al citato documento».

4.6

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Roma capitale può riacquisire» fino alle parole: «verso le società dalla medesima partecipate».

4.7

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

Al comma 1 sopprimere il periodo da: «Roma Capitale è altresì autorizzata» fino a: «per i medesimi anni».

4.8

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «o parzialmente».

4.9

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «piani pluriennali» con le parole: «piani biennali».

4.10

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «proprie partecipate così riacquisiti.», inserire il seguente periodo:

«Vista la grave situazione di emergenza in cui versa il trasporto pubblico locale urbano di Roma e il deficit di bilancio dell'azienda che lo gestisce, l'accesso al benefici di cui al periodo precedente è subordinato alla nomina, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da parte dell'amministrazione di Roma Capitale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un commissario dell'azienda per la mobilità Atac S.p.a., che provveda entro il 31 dicembre 2014 al pareggio di bilancio dell'azienda, o, in caso di mancanza di pareggio, alla privatizzazione dell'azienda medesima, assicurando comunque la garanzia del servizio pubblico di mobilità per i cittadini».

4.11

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «il Commissario straordinario è altresì autorizzato» fino alle parole: «del citato comma 3».

4.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «ad iscrivere nella massa passiva» aggiungere le parole: «fino al limite complessivo di 500 milioni di euro».

4.13

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo le parole: «ad iscrivere nella massa passiva» aggiungere le parole: «fino ad esaurimento delle risorse stanziare e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

4.14

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere la parola: «non».

4.15

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.16

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 196-bis, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ivi menzionata, dopo le parole: «lavoro triennale «Raccolta differenziata» inserire le parole: «e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi in particolare quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani a Roma».

4.17

LANZILLOTTA, SUSTA, GIANNINI, ICHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bilancio di parte corrente nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1.

1-ter. Al fine di estinguere le cause del disavanzo strutturale del bilancio nonché di ridurre lo *stock* del debito, il Comune di Roma, entro il 30 aprile 2014 adotta un piano biennale e le conseguenti delibere volte a:

1) estendere già nel 2014 l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;

2) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard

dei grandi comuni italiani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade;

4) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita o che comunque presentino eccedenze di personale, l'avvio immediato delle misure necessarie per la relativa riduzione;

5) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate direttamente o indirettamente che non abbiano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico, ovvero dalle cui attività di servizio pubblico dipenda una quota del fatturato non inferiore al 75 per cento;

6) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune;

7) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile».

4.18

MILANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitori a da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura di servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

e) adottare modelli innovati vi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione;

j) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune».

4.19

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, e in particolare in seguito alle misure avviate dall'articolo 78 della legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-ter. Il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) estendere, come previsto dalla vigente legislazione, i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale a tutte le società partecipate;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi, amministrativi e contrattuali esistenti, nel quadro di un corretto uso degli strumenti di relazioni industriali;

e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche valutando l'opportunità di ricorrere a forme di liberalizzazione e di riorganizzazione degli assetti proprietari delle aziende partecipate;

f) attuare le previsioni legislative esistenti per ridurre il numero di società partecipate direttamente o indirettamente, in particolare attraverso la dismissione di quelle che non operano nei servizi pubblici e collettivi e di quelle che, nel campo delle esternalizzazioni dei servizi e delle funzioni amministrative, non risulti più conveniente mantenere in una forma societaria separata dall'amministrazione;

g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

4.20

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa;

c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune».

4.21

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzia le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bi-

lancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1».

4.22

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

''18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni''».

4.23

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

4.24

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

4.25

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014; il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente:

all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

4.26

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole "per l'anno 2013" sono aggiunte "e 2014".

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato».

4.27

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, è stanziato un contributo per lo riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Balzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successiva decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»

1-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

4.28

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 Gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere in-

feriore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-bis, della medesima Regione.

1-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

4.29

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

4.30

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,"».

4.31

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Articolo 7-bis. Al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è abrogato"».

4.32

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis. I commi da 522 a 525 sono abrogati"».

Conseguentemente, il fondo di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3, commi 2 e 3, per l'anno 2014 è ridotto dell'importo di 560 milioni di euro.

4.33

Luigi MARINO, DI BIAGIO, D'ONGHIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei livelli contemplati dal programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", previsto dal protocollo d'intesa del 4 Agosto 2012, "Patto per Roma", con le relative percentuali di realizzo, sono attribuite le risorse necessarie ad assicurare l'attuazione del

Patto Stesso nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112».

4.34

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sostituire le parole: «6,5 milioni di euro» con le parole: «2 milioni di euro» e le parole: «7,5 milioni» con le parole: «2,5 milioni».

4.35

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «e 7,5 milioni di euro per il 2015» aggiungere le parole: «previo raggiungimento, nei rispettivi tre anni, del 35%, 45% e del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani».

4.36

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire un'ottimizzazione anche economica della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il Comune di Roma provvede alla separazione delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti da quelle di mera raccolta dei rifiuti stessi e di spazzamento delle strade, prevedendo almeno per quanto riguarda le attività di raccolta di rifiuti e di spazzamento l'affidamento mediante gara».

4.37

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi, in termini di raccolta differenziata, previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

4.38

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

''1-bis. L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente''».

4.39

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione del raccordo, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assenti te in concessione. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non- esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammoderna-

mento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle strade, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

4.40

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali».

4.0.1

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

4.0.2

COMAROLI, BITONCI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

''689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI''».

4.0.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, VERDUCCI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente

«Art. 4-bis.

(Relazioni di fine mandato dei Comuni)

1. I commi 2, 3, 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

«2. la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco nonché alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

5.1

BOTTICI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

COMAROLI, BITONCI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.3

FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere le piccole e medie imprese con sede legale esclusivamente in Italia; è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle suddette imprese all'Expo 2015, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, indica le condizioni e le modalità di accesso a tale Fondo.

1-*ter*. Le Regioni provvedono ad individuare, nell'ambito del loro territorio, le imprese che hanno titolo all'accesso ai Fondo di cui al precedente comma.

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

5.4

MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In considerazione degli impegni internazionali legati al semestre di presidenza dell'Unione Europea nel 2014, e ad Expo 2015, il comune di Milano può prorogare, per il biennio 2014-2015, l'applicazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi sottoscritti ed applicati relativamente al personale dipendente non appartenente all'area separata della dirigenza, con particolare riguardo ai contratti decentrati relativi al personale appartenente alla Polizia Locale, in deroga ai limiti e vincoli vigenti in materia di contrattazione collettiva, previsti anche in applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009, oltre che di finanziamento, costituzione ed erogazione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente. Agli atti di costituzione ed utilizzo dei fondi perle-risorse decentrate adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione al predetto contratto decentrato».

5.5

BIGNAMI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, CIOFFI, CANDIANI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, ORELLANA, MARTON, CRIMI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano-Malpensa».

5.6

MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».

5.7

TOMASELLI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco autorizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si dispone di procedere, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, all'accertamento dell'idoneità motoria di tutti i candidati appartenenti alla graduatoria emanata con decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008».

5.8

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni sull'Expo 2015 e sul Teatro La Fenice di Venezia».

5.0.1

MANDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "le società *in house* degli enti locali soci di EXPO spali sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale";

b) le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

5.0.2

MANDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "anche se previste in leggi speciali" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 – Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2013, n. 21 ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri

– Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomie territoriali – protocollo n. 89307 del 19/4/2013)''».

5.0.3

FORNARO, BORIOLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

''1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo, per ciascun anno, di 100 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L'anticipazione di cui al comma 1, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dotazione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere

sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e saranno versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.0.4 (testo corretto)

PADUA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Negli enti per i quali non sia stato raggiunto l'equilibrio nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in cui l'insediamento di sindaci o presidenti di provincia e di consigli comunali o provinciali sia avvenuto nell'esercizio successivo a quelli consentiti, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio nel quale si insediano i sindaci o i presidenti di provincia ed i consigli comunali o provinciali eletti, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzionali

insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il riequilibrio non si applica quanto disposto dall'articolo 262 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.0.5

SANTINI, MIRABELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

5.0.6

SANTINI, MIRABELLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fermo restando il perseguimento degli specifici e puntuali obiettivi di contenimento delle spese di personale e di limitazione alle assunzioni definiti dalla vigente legislazione, il comma 557 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che l'obiettivo di progressiva riduzione della spesa è assicurato, a regime, nell'arco del triennio».

5.0.7

FORNARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni, verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

5.0.8

BONFRISCO, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d*) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

5.0.9

MILIO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato anche nella predisposizione degli eventuali piani di risanamento di cui all'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.200;

2015: – 1.200;

2016: – 1.200.

5.0.10

MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondazione Teatro di San Carlo)

1. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione».

6.1

BROGLIA, VERDUCCI

Al comma 1 dopo le parole: «all'anno 2013» aggiungere le parole: «e 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta-soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 10 marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.2

CERONI

Al comma 1 dopo le parole: «all'anno 2013» aggiungere le parole: «e 2014».

6.3

CHIAVAROLI

Al comma 1 dopo le parole: «limitatamente all'anno 2013» aggiungere le seguenti: «e all'anno 2014».

6.4

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 1, dopo le parole: «all'anno 2013», aggiungere le parole: «e 2014».

6.5

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «alla Regione Sicilia».

6.6

CERONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni Re AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore

al 50%) del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Quora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno-2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1° marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.7

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.8

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere li seguente:

«1-bis. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato, risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1° marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.

6.9

MILO, BARANI, LANGELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

''5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno''».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie urgenti».

6.10

MILO, BARANI, LANGELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

''t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del. 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti''».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni finanziarie urgenti».

6.11

ASTORRE, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti"».

6.12

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VERDUCCI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai soggetti iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale, aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, fino ad un limite massimo annuale di 500 euro"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire la parola: «Province» con le parole: «enti locali».

6.13

CASSON, SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al

Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia».

6.14

FORNARO, BORIOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere "equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio".

1-ter. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio»;

6.15 (testo corretto)

PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla ra-

zionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio».

6.16

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI, CASSON

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«1-bis. In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo-consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

6.17

SANTINI, BROGLIA, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

”9-*quinquies*. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-*sexies*. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

1-*ter*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è abrogato».

6.18

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi 12 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle stesse da parte degli altri enti».

6.19

BERNINI, MILO, DE SIANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel computo della media della spesa corrente di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si include la spesa effettuata dalle province della Regione Campania per la gestione del segmento Provinciale del ciclo dei rifiuti ai sensi della legge speciale n. 26 del 2010. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede con le risorse di cui alla Tabella A, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, rubrica del Ministero dell'economia e finanze».

6.20

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.21

BROGLIA, VERDUCCI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.22

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non hanno rispettato il patto per l'anno 2013».

6.23

CERONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

6.24

MILO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le scadenze elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale conseguente a scioglimento per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite ai turni straordinari di novembre e dicembre 2009 e successivi, sono anticipate al turno ordinario dell'anno corrente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni finanziarie in materia di province e di turni straordinari per le elezioni amministrative)».

6.25

MILO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

6.0.1

D'ALÌ, RANUCCI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Disposizioni finanziarie in materia di isole minori)*

1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

''3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo

di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcano logiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

6.0.2

GASPARRI, VILLARI, RANUCCI, ARACRI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Imposta di sbarco nelle isole minori)

1. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

”3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di na-

vigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo, possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabili di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali".

2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

6.0.3

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: *a)* indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; *b)* intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; *c)* specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; *d)* attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" e

trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

6.0.4

SANTINI, BROGLIA, LAI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa- sono obbligati a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monito raggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale».

6.0.5

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Controllo delle spese nei consigli regionali)*

1. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. Il controllo su tutti i rendiconti previsti dal citato articolo 1 consiste anche nella verifica che le spese e le entrate, da essi risultanti, siano state effettivamente sostenute o percepite; a tal fine le sezioni regionali della Corte dei conti:

a) accedono, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle stesse spese o entrate, anche se non allegata ai sensi del secondo periodo del comma 3 o non trasmessa a corredo ai sensi del primo periodo del comma 11;

b) si avvalgono, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n.853, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti".

3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione"«.

6.0.6

FAVERO, ASTORRE, CANTINI, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, LUMIA, MATTESINI, ORRÙ, SOLLO, PADUA, SCALIA, DI GIORGI, CUOMO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 259, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma".

2. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

6.0.7

ORRÙ, PADUA, MINEO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010/ n. 122, i comuni il cui territorio coincide con una o più isole possono effettuare, per l'anno 2014, assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato o con altre forme flessibili nei limiti dell'ammontare della spesa allo stesso titolo sostenuta nell'anno 2009 o in assenza nella media del triennio 2009-2011.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».

6.0.8

CANTINI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza».

6.0.9

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«6-bis. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o

generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

6.0.10

CANTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sostituire il comma 2 con il seguente: "la misura del diritto sulle pubbliche affissioni deve garantire la copertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse eseguito dal concessionario per l'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il solo rimborso dei costi di gestione"».

6.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a ti-

tolli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno." ».

7.1

CUCCA, LAI, ANGIONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Una quota pari al 60 per cento dell'importo vincolato dal patto di stabilità interno dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 è destinata a garantire spazi finanziari per far fronte ai danni diretti e indiretti attribuibili a suddetti eventi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota attribuita ai singoli comuni.

11-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 147 de 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 giugno 2014 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone a decorrere dall'anno 2014, nella manovra di finanza pubblica, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

7.2

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al Capitolo 1551 della tabella n. 5 Ministero della giustizia – Decreto n. 1878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2013-2014-2015 sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";

alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000";

alla colonna 2015 la cifra 105.506.648 è sostituita dalla seguente cifra: "302.000.000"».

7.3

DI BIAGIO, CHIAVAROLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Tutte le risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assegnate al sito di bonifica di interesse nazionale di "La Maddalena" e già trasferite, con specifici provvedimenti al Fondo della protezione civile, non utilizzate ed ammontanti ad oggi a complessivi euro 5.836.997,22, sono versate direttamente dal Fondo della protezione civile alla competente Regione autonoma della Sardegna sulla contabilità speciale n. 305983 aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, per l'esecuzione delle attività di "completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l'ex Arsenale militare di La Maddalena" così come previsto dal Protocollo d'intesa del 29 ottobre 2013».

7.4

D'ALÌ

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi del-

l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni''».

7.5

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, quinto periodo dopo le parole: ''nell'anno 2009'' sono aggiunte le seguenti parole: ''con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale''».

7.6

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi alluvionali su costruzioni deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni».

7.7

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente norme, sono determinati i poteri, anche in deroga alla normativa vigente, attribuiti al Commissario nominato dall'articolo 1, comma 123 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'esecu-

zione degli interventi e delle attività di ripristino necessari al superamento della situazione emergenziale di cui al comma 118 della medesima legge».

7.8

URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della salvaguardia del tessuto economico e produttivo della regione Sardegna, in particolare nei territori più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impegnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito dei fondi disponibili, provvede immediatamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

7.9 (testo corretto)

URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e. 5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo il periodo di durata della stessa».

7.10

URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola di La Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.11

URAS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 400 del 1993, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

7.0.1

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni».

7.0.2

CERONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";

2. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n.296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

3. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato

articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.3

CERONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al

maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I titolari di contabilità di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. ei.».

7.0.4

BERNINI, MANDELLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure per la Regione Emilia Romagna)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio della regione Emilia-Romagna, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano delle risorse di cui al comma precedente, da destinare alla Regione Emilia-Romagna per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

4. Alla copertura dell'onere, valutati in 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.5

MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la Regione Campania)

1. Il divieto di cui al comma 138 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non opera nei confronti del Comune di Portici in caso di esercizio del diritto di prefazione agli effetti di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in occasione dell'acquisto in via di prelazione a titolo oneroso di Villa D'Elboeuf sita nel Comune di Portici (NA). All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2013 media riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.6

MILO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la regione Campania)

1. All'articolo 4-*quinqüesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.205, è aggiunto in fine il seguente:

''1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)''».

7.0.7

CHIAVAROLI

Dopo l'articolo 7, inserire in seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per eventi calamitosi in Provincia di Pescara)

1. Per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Pescara nel mese di dicembre 2013 è assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla medesima Provincia. Al relativo onere pari a 3 milioni di euro si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità».

7.0.8

RUTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per l'anno 2014; le spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, sono escluse dal computo del Patto di stabilità. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per il 2014. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma; pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito; con modificazioni; dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti; le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.9

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Misure per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione, nonché il completamento degli interventi per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per il completamento della ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione e sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi. A valere su detto stanziamento, la somma annua di 500 mila euro è erogata a sostegno dei progetti multidisciplinari di aggregazione socio/culturale, realizzati prevalentemente a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana operante, con sede all'Aquila sin dal 1975 ed avente personalità giuridica privata. Le risorse di cui al presente comma non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

2. Nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella Provincia dell'Aquila, al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario, per gli anni 2014 e 2015 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e dal comma 2, valutati in 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 sono soppressi».

7.0.10

RUTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.11

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del de-

creto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122''.».

7.0.12

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa)

1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

2. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

3. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme eli compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti dispo-

sizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinqüies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.13

FINOCCHIARO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

''8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia'';

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: ''qualora si tratti'' fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

''8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in pro-

prietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti'».

7.0.14

VERDUCCI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149».

7.0.15

RUSO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

1. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della parte-

cipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica. Il presente comma trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.0.16

CERONI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

Al Capitolo 1551 della tabella N.5 Ministero della Giustizia – Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2013, 2014, 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: ''302.000.000'';

alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: ''302.000.000'';

alla colonna 2015 la cifra 105.506.648 è sostituita dalla seguente cifra: ''302.000.000'';».

7.0.17

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di pubblico impiego)

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinqüies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.18

CRIMI, LEZZI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni inerenti ai corpi della polizia locale)

1. All'articolo 57, comma 2, lettera *b*), del Codice di procedura penale, sostituire le parole da: "e, nell'ambito" fino alla fine del comma, con le seguenti: ", le guardie delle province e dei comuni".

2. All'articolo 9, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

2-bis. L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale con apposito regolamento di attuazione.

2-ter. Il regolamento di cui al comma *2-bis* garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti d'identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone e cose;

2-*quater*. Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro Elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al comma 2-*bis*”.

3. Il comma 1, dell’articolo 16-*quater*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8; convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

”1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 2-*bis* dell’articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 121, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: ”Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, dopo le parole; ”vigili del fuoco e soccorso pubblico”, sono aggiunte le seguenti: ”nonché al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale”.

6. All’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le modifiche seguenti:

1) dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

”*b-bis*) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell’articolo 12;

2) alla lettera *c*) sopprimere le parole: ”, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell’articolo 12”.

7. Il personale della polizia locale, è autorizzato a portare senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.

8. Le modalità di porto dell’arma di cui a comma 7 sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti:

- a*) i requisiti soggettivi richiesti per l’affidamento delle armi;
- b*) i casi di revoca o sospensione dell’affidamento stesso;

c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni autorizzati».

7.0.19

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio)

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

7.0.20

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

2. le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso in cui la cessione dei beni rivalutati si verifichi per effetto dell'applicazione di una norma di legge».

7.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di

spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.0.22

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di scuole paritarie)

1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

7.0.23

CERONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure in materia di Pubblico Impiego)

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».

7.0.24

CERONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

''1-bis. L'Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente''».

7.0.25

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis (la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo».

7.0.26

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,
LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente:

''p) un rappresentante dell'ACI''».

7.0.27

CERONI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente:

''1-bis. Il limite previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m. può essere derogato per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, interventi conseguenti a danni da calamità naturali e compartecipazione di opere finanziate da leggi europee, statali o regionali. A condizione che l'ente certifichi di essere in grado di far fronte alle relative rate di ammortamento''».

7.0.28

CERONI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel quinto periodo dopo le parole: ''nell'anno 2009'' sono aggiunte le seguenti parole: ''con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di

soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale'».

7.0.29

CERONI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente:

''p) un rappresentante dell'ANCI''».

7.0.30

CERONI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis: ''la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo''».

7.0.31

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-

legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale»."

7.0.32

MUSSINI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento
delle conseguenze del sisma del maggio 2012)*

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma."

7.0.33

BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Interventi per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi metereologici del gennaio 2014)*

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna nel gennaio 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 1, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 gennaio 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi di cui al comma 1, così come individuati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 febbraio 2014.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone

fisiche, aventi sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate.

6. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dai commi 4 e 5 si provvede nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Sottocommissione per i pareri

13^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2^a Commissione:

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mirco Mion, presidente dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti, accompagnato dal dottor Gianni Marchetti e dal geometra Antonio Benvenuti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizioni dei rappresentanti dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 febbraio scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il dottor MION, il quale innanzitutto descrive le competenze professionali e gli ambiti di attività dei geometri fiscalisti. Dopo aver sottolineato la rilevanza economica della riforma catastale prevista dalla delega fiscale si sofferma sui dati che contraddistinguono l'attuale crisi del settore immobiliare, dovuta a fattori di natura sia congiunturale che strutturale, nonché le conseguenze derivanti dalla contrazione della ricchezza immobiliare. Conclude segnalando l'opportunità di una rinnovata politica abitativa, di una riforma della fiscalità immobiliare e di una revisione organica del sistema catastale.

Il geometra BENVENUTI si sofferma sulla possibilità di attuazione di una riforma del catasto finalizzata a conseguire un complessivo miglioramento dell'efficienza e dell'equità, nonché una diminuzione del contenzioso, attraverso il ricorso a criteri di tipo oggettivo per l'attribuzione dei valori della rendita, già applicabili sulla base dei dati disponibili e dei criteri di classificazione accettati a livello internazionale.

Il dottor MARCHETTI mette in evidenza il rilevante spostamento del peso dell'imposizione immobiliare dalla componente reddituale a quella patrimoniale determinato dalle politiche adottate nel recente passato. Segnala quindi la necessità di vincolare l'imposizione immobiliare all'effettiva capacità contributiva di ciascun soggetto. Richiama a questo fine l'importanza dell'ISEE quale strumento per una più equa determinazione dell'imposizione.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'utilità degli interventi degli auditi, in particolare ai fini della riforma del catasto.

Il senatore TURANO (*PD*) pone un quesito riguardo l'andamento del mercato immobiliare.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) domanda ragguagli circa l'utilizzo dell'analisi statistico-estimativa per la revisione degli estimi nel periodo transitorio di realizzazione della riforma catastale.

Il geometra BENVENUTI rileva la mancanza di segnali di una ripresa del mercato immobiliare. Osserva quindi la proficua possibilità di impiego delle procedure di stima di massa dei valori definite a livello internazionale, che consentirebbero una piena operatività nelle more dell'attuazione della riforma catastale.

Il PRESIDENTE ribadisce l'importanza dei temi trattati. Ringrazia quindi gli auditi, dichiara chiusa l'odierna procedura informativa e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE LINEE DI INDIRIZZO DELL'ISTITUTO UNIVERSI-
TARIO EUROPEO*

Sottocommissione per i pareri

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
SIBILIA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011: parere favorevole.

Plenaria**69^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00556 della senatrice Montevercchi sul risanamento finanziario delle Fondazioni lirico-sinfoniche e sul ruolo del nuovo commissario straordinario nominato allo scopo, sottolineando che, con riguardo alla modalità con cui saranno verificati i bilanci delle Fondazioni in oggetto da parte del legale rappresentante, circa l'eventuale corresponsione di interessi anatocistici agli istituti bancari, i bilanci vengono presentati dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e le opportune verifiche effettuate dal collegio dei revisori delle Fondazioni medesime, i quali ne attestano la conformità alle leggi vigenti.

Per quanto concerne, invece, la problematica – a suo avviso più complessa – relativa al risanamento ed alla ripianificazione della situazione debitoria delle Fondazioni interessate, sottolinea che, a termini dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le stesse sono responsabili della redazione e presentazione dei piani di risanamento e delle azioni conseguenti.

Fa presente peraltro che la nuova figura istituzionale del commissario di Governo, nella persona dell'ingegner Pier Francesco Pinelli, è stata individuata con il precipuo compito di analizzare, valutare e richiedere integrazioni ai suddetti piani, proporre ai Ministri competenti l'approvazione e sovrintendere alle successive attuazioni. Riferisce quindi che ad oggi il commissario di Governo ha contattato i responsabili delle Fondazioni interessate e sta già concretamente intervenendo per l'applicazione della norma, ed in particolare: per il coordinamento del processo del piano;

per la redazione delle «linee guida generali» dei piani di risanamento; per la diffusione della circolare interpretativa del 23 dicembre 2013 in merito all'articolo 11 della predetta legge n. 112 del 2013, in risposta ai quesiti formulati dalle Fondazioni medesime; per l'avvio, nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, degli interventi di urgenza previsti a favore delle Fondazioni che versano in situazione di liquidità tali da pregiudicare la gestione anche ordinaria e che rispettano le condizioni previste al comma 9 dell'articolo 11 del suddetto decreto-legge. Manifesta comunque la disponibilità dell'Amministrazione a riferire in merito al prosieguo dell'attività svolta per il risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta, nella consapevolezza che la nomina del commissario straordinario è di fatto recente. Si aspettava tuttavia che la verifica dei bilanci delle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse una priorità per il commissario straordinario. Ritiene peraltro che la possibilità di monitorare la corresponsione degli interessi anatocistici agli istituti bancari sia una norma innovativa, non del tutto conosciuta dalle Fondazioni lirico-sinfoniche. In proposito fa presente di aver contattato tutti i presidenti dei consigli di amministrazione delle predette Fondazioni proprio per sollecitarli a procedere alle suddette verifiche. Si riserva in conclusione di riproporre la questione tra qualche mese, onde verificare l'azione del commissario straordinario sul punto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che oggi si procederà all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato, riservandosi di valutare in un secondo momento le eventuali inammissibilità, in accordo con la Presidenza del Senato. In proposito rammenta la sollecitazione, rivolta proprio dal Presidente del Senato a tutti i Presidenti di Commissione, ad una valutazione di stretta attinenza delle proposte emendative rispetto ai decreti-legge, onde evitare di introdurre materie eterogenee.

Sull'ordine dei lavori prende la parola la senatrice BIGNAMI (*M5S*) la quale prende atto del monito del Presidente del Senato ad un vaglio assai stringente circa l'ammissibilità delle proposte emendative, rilevando tuttavia criticamente che un analogo atteggiamento non è sempre osservato nei confronti delle proposte avanzate dal Governo. Lamenta altresì il carattere sovente eterogeneo dei decreti-legge presentati dall'Esecutivo e preannuncia la predisposizione di un atto di indirizzo sul punto.

Il PRESIDENTE fa presente di aver in questa sede interloquito con l'Esecutivo proprio nell'ottica di scongiurare la presentazione di proposte estranee ai temi oggetto del decreto.

Si passa indi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno n. 1, nonché degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, lamentando che gli oneri del provvedimento siano posti a carico del bilancio del Ministero ed in particolare sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Nel ritenere intollerabile tale modalità di procedere, segnala che le proprie proposte sono volte a far sì che il recupero delle somme sul 2012 e sul 2013 non avvenga a carico del bilancio del Dicastero ma attraverso risorse esterne. In subordine si prevede l'utilizzazione dei fondi derivanti dai risparmi della scuola, dei quali non è peraltro tuttora chiara la quantificazione. A tale ultimo riferimento reputa che la somma residua dei cosiddetti risparmi sia compatibile con il recupero degli scatti stipendiali e dunque non sarebbe necessario il ricorso al MOF. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno n. 3, concernente la situazione dei docenti che intendevano presentare domanda di pensionamento nel 2014 avendo maturato lo scatto nel 2013. Il congelamento dello scatto del 2013 ha invece comportato la retrocessione di posizione stipendiale, causando dunque un danno per detti pensionandi. Nell'atto di indirizzo si impegna pertanto l'Esecutivo a riconoscere la progressione maturata nel 2013 per coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Illustra altresì l'emendamento 1.17 inerente il personale ATA che ha prestato, previa specifica formazione, attività aggiuntiva debitamente riconosciuta sul piano economico. Poiché a tale personale è stata tuttavia chiesta – a suo avviso impropriamente – la restituzione delle somme riconosciute per lo svolgimento di tali incarichi, l'emendamento pone rimedio a tale circostanza.

Il senatore CONTE (*NCD*) illustra le proposte 1.6 e 1.7 che incrementano il contingente di personale scolastico destinato al supporto delle autonomie scolastiche, ricordando che esso era stato fortemente ridotto ne-

gli ultimi anni, con una forte penalizzazione per l'azione di sostegno a vantaggio delle scuole. Dà indi per illustrato l'emendamento 1.8.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) dà conto dell'1.0.5 che, analogamente ad altre proposte emendative presentate, tenta di sanare la situazione degli ATA che hanno svolto mansioni superiori dopo lo svolgimento di appositi corsi di formazione.

I senatori Alessia PETRAGLIA (*Misto-SEL*), TOCCI (*PD*), Laura BIGNAMI (*M5S*), Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) e Michela MONTEVECCHI (*M5S*) danno per illustrate le rispettive proposte emendative.

I restanti emendamenti vengono altresì dati per illustrati.

Il PRESIDENTE fa presente che martedì 18 febbraio si procederà alle dichiarazioni di inammissibilità e ai pareri della relatrice e del Governo sugli emendamenti, onde procedere alle votazioni nella giornata di mercoledì 19 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2014

(Parere alla 14^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (*PD*) fa presente in premessa che la Relazione programmatica rappresenta il documento che imposta il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e va dunque inserito in quel particolare contesto in cui le priorità sono la crescita e l'occupazione.

Con riferimento ai settori di interesse della Commissione segnala in primo luogo il paragrafo inerente la proprietà intellettuale inserito all'interno delle politiche e degli atti dell'Unione. In proposito pone l'accento sulla proposta di direttiva riguardante la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, che impatta anche su argomenti attualmente all'esame della Commissione (affare assegnato n. 62).

Si sofferma altresì sulle priorità del Governo nella realizzazione della strategia nazionale per la ricerca e l'innovazione e sulla volontà di rafforzare il sistema europeo della ricerca, puntando a creare sinergie tra i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di *Horizon 2020*, del piano nazionale di ricerca e dei fondi strutturali. Un paragrafo specifico, prosegue il relatore, è dedicato alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e allo spazio, nel quale sono analiticamente elencate le attività previste.

Passa poi ad esaminare le politiche con valenza sociale tra cui anzitutto la politica di coesione, nell'ambito della quale occorre non disper-

dere i fondi strutturali che giungono dall'Unione e che vengono tra l'altro impiegati per la formazione e la cultura.

Descrive inoltre i contenuti del capitolo riguardante l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che rappresenta la parte più corposa della Relazione per quanto di competenza. Menziona a titolo di esempio l'avvio del nuovo programma *Erasmus+*, l'adozione di linee programmatiche per la diffusione di tecnologie nella didattica e la prosecuzione nell'attuazione del quadro europeo delle qualifiche. Con riferimento alla formazione superiore, evidenzia le attività del Governo volte ad incrementare il numero degli iscritti ai corsi di studi universitari, ad incentivare la mobilità studentesca e dei docenti, ad allineare i percorsi formativi rispetto ai bisogni del mercato del lavoro.

Manifesta poi soddisfazione per la parte dedicata alla gioventù, che rappresenta per la prima volta un'attenzione specifica sotto tutti i punti di vista e che avrà un riflesso concreto durante il semestre italiano. In ordine allo sport, delinea le priorità della Commissione europea con particolare riferimento alla lotta al *doping* e al contrasto della manipolazione dei risultati sportivi, nel contesto rappresentato dalla funzione sociale dello sport. Comunica peraltro che l'Italia parteciperà al nuovo programma della Commissione europea *Erasmus-i-*, per sostenere le iniziative in materia di istruzione, gioventù e sport nel settennio 2014-2020.

Descrive indi le iniziative in materia di beni culturali, che si articolano in diverse azioni tra cui l'applicazione delle nuove tecnologie al settore culturale, la promozione del ruolo della cultura nelle relazioni esterne e la tutela dell'identità culturale e della diversità culturale anche nel settore dell'audiovisivo.

Nel rammentare che la Commissione deve rendere un parere alla 14^a Commissione, svolge alcune valutazioni di ordine sistemico, domandandosi come tali indicazioni di principio possano essere nei fatti supportate dagli strumenti e dalle risorse necessarie a far sì che tali politiche abbiano una realizzazione concreta. Reputa perciò necessario che vi sia un impegno e una verifica circa la fattibilità dell'attuazione di tali principi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi l'audizione del Presidente dell'Istituto universitario europeo (IUE) sulle linee di indirizzo dell'Istituto, il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1254**

(al testo del decreto-legge)

G/1254/1/7

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all'articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l'anno 2013;

considerato che:

il personale scolastico, com'è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;

il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;

considerato altresì che:

in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;

rilevato inoltre che:

la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l'esiguità ma anche per la mancanza d'incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35° anno di attività;

il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistiti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all'intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com'è quello della conoscenza.

G/1254/2/7

PEZZOPANE, MANASSERO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola);

premessi che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il Governo accolse l'ordine del giorno G15.105 (testo 2) che impegnava lo stesso «a valutare l'opportunità di introdurre la previsione dell'esplicita applicazione nel comparto scuola dell'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003»;

come già evidenziato nel citato ordine del giorno, i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 10 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;

agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;

l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

la disposizione *ex citato* articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, ed è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;

il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1° settembre 2003;

il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio è avvenuto solo per una parte del citato personale;

tutto questo considerato, non può sostenersi che l'articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il CCNL avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia;

impegna il Governo:

a rendere una quantificazione precisa del personale in questione cui è stata riconosciuta l'intera anzianità di servizio;

a dare seguito all'impegno preso con l'accoglimento dell'ordine del giorno G15.105 (testo 2) al fine di garantire il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche a quei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003, a tutt'oggi esclusi da detto riconoscimento.

G/1254/3/7

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premessò che:

con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;

in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell'adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;

in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell'ottobre 2013;

da ultimo, con l'approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;

considerato che:

da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un *modus operandi* patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;

considerato inoltre che:

coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;

la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;

impegna il Governo:

a non adottare ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Art. 1.

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico*). – 1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Consequentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinqies*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinqies* del presente articolo.

4-*quinqies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.3

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater*.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1.»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater*.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la

parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.6

CONTE, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 57, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 2,482 milioni a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.7

CONTE, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 57, lettera *a*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 1,654 milioni per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente

riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.8

CONTE, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 2014-2015.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.9

CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1° settembre 2011 non si applica l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.10

ANITORI

Sopprimere il comma 3.

1.11

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all'era-rio», con le seguenti: «per essere riassegnata a favore dello stato di pre- visione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel- l'ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».

1.12

CENTINAIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"45. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'ar- ticolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell'assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le po- sizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite"».

1.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l'anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Re- pubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA."

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.14

TOCCI, DI GIORGI, IDEM

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali.».

1.15

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.16

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».

1.17

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all'articolo 50, comma 1, del citato CCNL».

1.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici, relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.24

TOCCI, DI GIORGI, IDEM

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

1.20

ANITORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concorsuale, in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.21

SUSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli Istituti tecnici, sono integrati, nel primo biennio degli indirizzi del settore Tecnologico, di ore di compresenza delle discipline di indirizzo: n. 2 ore in Scienze integrate (Fisica), n. 2 ore in Scienze integrate (Chimica), n. 2 ore in Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica. A tal fine è autorizzata la spesa di 16.020 milioni di euro nell'anno 2014 e 48.060 milioni di euro nell'anno 2015».

1.22

SCAVONE, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCOMA, MANDELLI, TORRISI, BIANCONI, GUALDANI, BILARDI, PAGANO, CONTE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del

corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento del quale è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Con il medesimo decreto sono disciplinati altresì i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.23

DI GIORGI, IDEM, TOCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal citato comma 2-bis».

1.25

DI GIORGI, IDEM, TOCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013».

1.26

DI GIORGI, IDEM, TOCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-08, 2008-09 e 2009-10 sono quelli pattuiti con il contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-11. La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento».

1.0.1

RUTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aggiornamento delle graduatorie permanenti)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è aggiunto il seguente periodo: "I docenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non hanno provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007-2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e relativo decreto del Direttore generale del 27 marzo 2007, sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie permanenti ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi ed ai titoli posseduti"».

1.0.2

RUTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Efficacia delle idoneità)

1. La scadenza dei termini di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per la efficacia delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed espletate secondo le modalità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, ove anteriore, è prorogata fino al 30 giugno 2014. Entro il medesimo termine, le università sono autorizzate a nominare nel ruolo dei professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i docenti che hanno conseguito la idoneità nelle procedure di valutazione comparativa di cui sopra, a condizione che le stesse provvedano con le risorse finanziarie già esistenti nel proprio bilancio a legislazione vigente alla copertura del differenziale della spesa annua, calcolata sulla media dei prossimi dieci anni. Resta ferma l'inapplicabilità alle predette nomine in ruolo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

1.0.3

PEZZOPANE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie regionali per dirigenti scolastici)

1. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche

dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi ultimi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuova graduatoria provinciale)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è costituita una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50% delle assunzioni in ruolo previste dalla normativa che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente. Entro il 31 maggio 2014 si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, in modo da consentire una priorità agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali».

1.0.5

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis,

(Posizioni economiche personale ATA)

1. Non sono soggette a recupero le somme già corrisposte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per le posizioni economiche orizzontali attribuite per gli anni 2011 e 2012 in virtù della se-

quenza contrattuale del 25 luglio 2008. Alle conseguenti minori entrate per lo Stato, pari ad euro 17 milioni per l'esercizio finanziario 2014, si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

61^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni, accompagnato dal dottor Daniele Cabras, capo di gabinetto, dal consigliere Francesco Alfonso, capo della segreteria tecnica, e dal dottor Francesco Parlato, direttore centrale finanza e privatizzazioni del Dipartimento del tesoro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle operazioni di privatizzazione di Poste Italiane S.p.A. e di ENAV S.p.A.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il ministro Saccomanni per la sua disponibilità, introduce le comunicazioni in titolo.

Il ministro SACCOMANNI ringrazia a sua volta il residente Matteoli e la Commissione per l'opportunità offerta di riferire sul programma di privatizzazioni annunciato dal Governo e, in particolare, sulle procedure di privatizzazione di Poste Italiane e di ENAV, definite negli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'esame della Commissione.

Dopo aver richiamato l'esperienza dei precedenti programmi di privatizzazioni intrapresi in Italia a partire dai primi anni novanta, si sofferma sul nuovo programma presentato dal Governo lo scorso anno, nell'ambito di un più ampio pacchetto di misure nell'ambito del decreto-legge n. 145 del 2013, denominato «destinazione Italia» e finalizzato ad attrarre investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane.

Scopo del nuovo programma di privatizzazioni è quello di conseguire lo sviluppo delle società da privatizzare, attraverso l'acquisizione di nuovi capitali, italiani ed esteri; l'ampliamento dell'azionariato mediante la quotazione in Borsa, che consenta anche una più ampia diffusione del capitale di rischio tra i risparmiatori e la crescita della capitalizzazione complessiva della Borsa italiana; il reperimento di risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito pubblico.

In questo contesto, il Governo ha ritenuto di concentrare le prime privatizzazioni su Poste Italiane, ENAV, *STMicroelectronics* ed ENI, sulla base delle caratteristiche delle imprese, della loro attrattività per il mercato e di considerazioni legate alla *governance* di determinati settori strategici ovvero alla presenza di vincoli normativi.

Altre possibili privatizzazioni potranno essere realizzate direttamente da società controllate dallo Stato come Ferrovie dello Stato e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in particolare per quanto riguarda Fincantieri.

Si sofferma quindi sui possibili introiti per lo Stato derivanti dalle operazioni di privatizzazione: quelli derivanti dalla dismissione di partecipazioni detenute direttamente dallo Stato saranno destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico, mentre quelli legati alle dismissioni di partecipazioni detenute indirettamente (ossia tramite società controllate) andranno prioritariamente a beneficio delle società detentrici.

Pur sottolineando che le stime sui possibili introiti devono essere considerate ancora preliminari e provvisorie, ritiene comunque attendibile che dalla privatizzazione di Poste Italiane ed Enav possano ricavarsi circa 8-9 miliardi di euro.

Si sofferma quindi sulla procedura di privatizzazione, richiamando quanto previsto espressamente dalla normativa di settore, che prevede che tali operazioni avvengano con modalità trasparenti e non discriminatorie, favorendo la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Nel caso di Poste Italiane e di Enav, inoltre, trattandosi di società che svolgono servizi di pubblica utilità, il processo decisionale coinvolge anche il Parlamento, in quanto i criteri di privatizzazione sono definiti dal Governo in appositi schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che devono essere tra-

smessi alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere.

Richiama quindi sinteticamente il profilo delle due società da privatizzare: Poste Italiane fornisce in modo capillare in tutto il Paese il servizio postale universale ed è *leader* nel mercato dei prodotti e servizi integrati di comunicazione, logistici e finanziari, questi ultimi offerti attraverso la divisione Bancoposta. La società ha inoltre un solido profilo economico e patrimoniale, con quasi 145 mila dipendenti.

Enav è responsabile, sulla base delle direttive comunitarie, della fornitura in Italia dei servizi di controllo del traffico aereo, delle informazioni di volo e aeronautiche e del servizio di osservazioni e previsioni meteorologiche, occupandosi inoltre degli impianti e dei sistemi per il controllo del traffico aereo nazionale.

Essa è uno degli operatori più efficienti del settore in Europa e presenta ottimi risultati economici e patrimoniali, occupando complessivamente 4.200 dipendenti.

Richiama quindi il contenuto degli schemi di decreto sulle modalità di privatizzazione delle due società attualmente all'esame della Commissione (atti del Governo n. 77 e n. 78).

Segnala, in particolare, che per Poste Italiane si prevede l'alienazione di una quota massima del 40 per cento, in modo da mantenere un solido controllo della società da parte dello Stato. La modalità prescelta è quella dell'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di Poste) ovvero a investitori istituzionali italiani e internazionali. Il Governo ha scelto di alienare l'azienda nel suo complesso, senza scorporare i servizi finanziari postali.

Analogamente per Enav si prevede l'alienazione di una quota massima del 49 per cento, anche qui attraverso il ricorso a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV e delle sue controllate, ovvero a investitori istituzionali italiani e internazionali. Alternativamente, la cessione potrà essere realizzata attraverso a una trattativa diretta basata su procedure competitive.

In entrambe le operazioni, si prevedono speciali forme di incentivazione per l'acquisto di quote azionarie da parte dei dipendenti.

Richiama quindi le motivazioni alla base delle scelte indicate, che hanno preso come modello esperienze di privatizzazione effettuate anche all'estero in settori analoghi (in particolare nel settore postale). Sottolinea che nella prima fase di collocazione sul mercato è prassi diffusa che esse riguardi una quota minoritaria del capitale delle società interessate. Il valore effettivo delle partecipazioni, al di là delle stime, sarà poi definito concretamente dalle dinamiche di mercato.

Per quanto riguarda specificamente Enav, ricorda che, in base al codice della navigazione, la società che fornisce i servizi del traffico aereo è qualificata come pubblica, il che giustifica il mantenimento in capo allo Stato di una quota del 51 per cento. Inoltre, per assicurare maggiore flessibilità operativa, oltre all'offerta pubblica di vendita, è prevista la possibilità di cedere le partecipazioni attraverso una trattativa diretta, che però

potrà essere rivolta solo a soggetti che rispettino gli specifici requisiti previsti dalle normative comunitarie di settore, per prevenire possibili conflitti di interessi.

Infine, riferisce sugli adempimenti in corso per il completamento delle due operazioni, tra cui la selezione del consulente finanziario e del consulente legale (già effettuata per Poste Italiane e prevista a breve anche per Enav). Nel caso di Poste, ricorda che particolare importanza per l'operazione di privatizzazione hanno anche la definizione del nuovo contratto di programma tra lo Stato e Poste Italiane per il servizio universale e la stipula della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane per la raccolta postale (quest'ultima in avanzato stato di definizione).

Sottolinea che le operazioni di privatizzazione rappresentano una sfida importante per il Paese e conferma la volontà del Governo di completarle in tempi brevi e nel miglior modo possibile.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua esposizione, cede la parola ai senatori per eventuali interventi.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia a sua volta il Ministro per la sua esposizione e si sofferma in particolare sull'operazione di privatizzazione di Poste, i cui criteri sono definiti nell'atto del Governo n. 77, di cui egli è relatore alla Commissione.

Chiede quali saranno le quote e i tempi di collocazione delle partecipazioni di Poste Italiane sul mercato e se, oltre che per i dipendenti, sono previste agevolazioni per l'acquisto anche per i correntisti e i risparmiatori postali.

Chiede poi se, in relazione alla *governance* della nuova società privatizzata, si prevedono per i dipendenti ingressi nel Consiglio di amministrazione e se sia realistico prevedere un introito di circa un miliardo di euro per l'intera quota collocata sul mercato, per garantire un rendimento del 6-8 per cento.

Sottolinea quindi l'esigenza di assicurare i risparmiatori sulla tutela della raccolta postale e sul ruolo che avrà lo Stato nei confronti dei soci privati, chiedendo se siano previste ulteriori dismissioni in futuro.

Infine, pone quesiti sui tempi di stipulazione della convenzione con Cassa depositi e prestiti, osservando che sarebbe stato più opportuno concluderla prima della scadenza avvenuta alla fine del 2013.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) manifesta la risoluta contrarietà del suo Gruppo alle operazioni di privatizzazione in esame, con particolare riguardo a quella di Poste Italiane, della quale non si comprende la motivazione. Ritene, infatti, non condivisibili le finalità indicate dal Ministro per quanto riguarda la riduzione del debito pubblico, ricordando che anche le privatizzazioni avviate negli anni '90 hanno fallito tale obiettivo, vista la successiva espansione del debito pubblico. In ogni caso, l'introito atteso è di gran lunga inferiore alla massa del debito. Né ritiene che queste operazioni possano aiutare ad accrescere la capitalizzazione della borsa italiana,

che ha una dimensione assai inferiore a quella di altre piazze finanziarie come quella di Londra.

Infine, poiché Poste Italiane effettua anche un'attività di tipo par bancario attraverso Bancoposta, chiede perché non si possano attivare forme di prestito a tassi agevolati a favore delle piccole e medie imprese.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) osserva che le sorti incerte del Governo Letta suscitano dubbi anche sul valore delle operazioni di privatizzazione in esame. In ogni caso, segnala la contrarietà del suo Gruppo, ritenendo che queste operazioni, e in particolare la cessione delle partecipazioni di Poste Italiane, siano una svendita che non recherà un reale vantaggio allo Stato. Critica gli aspetti opachi dell'operazione e in particolare la scelta di collocare sul mercato l'intero gruppo Poste Italiane e quindi anche quei segmenti di attività attualmente in perdita, mentre sarebbe stato più opportuno privatizzare le attività più redditizie.

Denuncia, infine, i rischi derivanti dall'ingresso di privati nel capitale per la tutela del risparmio postale, ricordando che questo alimenta anche il capitale di Cassa depositi e prestiti attraverso il quale lo Stato finanzia importanti investimenti. Si tratta di attività che sono tra le più valide della realtà produttiva italiana e non dovrebbero essere dilapidate.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva che i ricavi attesi dalle operazioni di privatizzazione di Poste Italiane ed Enav non daranno un apporto significativo alla riduzione del debito pubblico, mentre occorrerebbe utilizzare le privatizzazioni in chiave strategica per aumentare la competitività del settore postale e aeronautico. Critica quindi la mancanza di coraggio del Governo per quanto riguarda le privatizzazioni, specie per le aziende di servizi pubblici in ambito locale.

Nel merito, osserva che, prima di procedere alle privatizzazioni in esame, si sarebbe dovuto scorporare dalle due società quelle attività che sono state finora svolte in condizioni di vantaggio competitivo. Per Poste Italiane, richiama i servizi di Bancoposta, i privilegi legati all'IVA agevolata riconosciuta sulla posta massiva e gli 800 milioni di euro concessi dal Governo ai lavoratori postelegrafonici. Anche Enav agisce in regime di monopolio, mentre avrebbe dovuto essere trasformata in un'agenzia, per consentire la liberalizzazione delle tariffe dei servizi di navigazione aerea. Considerando poi che si prevede anche la possibilità di collocamento mediante trattativa diretta, segnala il rischio di conflitti di interesse a causa di taluni intrecci poco chiari tra la società e i suoi fornitori.

Chiede, infine, con riferimento alle agevolazioni previste per l'acquisto di azioni da parte dei dipendenti, se siano previste anche forme di partecipazione alla gestione delle aziende, soprattutto per Poste.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) osserva che la vendita di Enav dovrebbe conseguire introiti per circa 400 milioni di euro. Poiché la società, come indicato dal Ministro, ha ricavi annui per 800 milioni, ciò rende la convenienza dell'operazione alquanto dubbia.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*) osserva che le operazioni di privatizzazione in esame sono solo l'avvio di un più vasto processo, che desta notevoli preoccupazioni per le ripercussioni sugli interessi della collettività, specie per gli effetti di politica industriale. Ricorda che alcune operazioni di privatizzazione del passato, come quella di Telecom, hanno prodotto risultati molto negativi. L'ingresso dei privati, ancorché con una quota minoritaria, potrebbe condizionare alcune scelte strategiche: chiede, in particolare, nel caso di Poste Italiane quali effetti vi saranno sul risparmio postale e sul servizio postale universale.

Critica poi il fatto che lo Stato, cedendo queste partecipazioni, si privi di strumenti operativi essenziali per intervenire nei processi industriali a livello nazionale e sovranazionale.

Il ministro SACCOMANNI, in risposta al senatore Ranucci, precisa che le operazioni di privatizzazione dovrebbero essere completate entro l'anno, anche attraverso più *tranches* di collocamento. Sottolinea poi che la previsione di agevolazioni in favore dei dipendenti delle società da privatizzare rispecchia prassi adottate anche in altri Paesi in operazioni analoghe. Per quanto riguarda i correntisti di Poste Italiane, almeno per il momento non sono previste agevolazioni analoghe. Parimenti, non si prevedono coinvolgimenti diretti dei dipendenti nella gestione.

Ribadisce la difficoltà di fare stime precise sugli introiti attendibili dall'operazione. Nel caso di Poste Italiane, la scelta di privatizzare l'intera azienda anziché singoli segmenti risponde anche all'esigenza di facilitare la valutazione del mercato. Ritiene poi non corretto confrontare l'introito solo con il venire meno di una parte degli utili diretti per lo Stato, in conseguenza della cessione di una quota del capitale, dovendosi tenere conto, in una visione dinamica, anche del probabile aumento di valore delle azioni nel tempo.

Relativamente a Poste Italiane si dice certo che dall'operazione non deriveranno effetti negativi sull'attività di Bancoposta e sul risparmio postale. In proposito, in replica al senatore Cioffi, precisa che Bancoposta non può essere qualificata, in base alla normativa vigente, come una banca. Tuttavia, fa già operazioni di prestiti agevolati per piccole iniziative imprenditoriali.

Non sono inoltre previsti per il momento successivi scorpori di singoli settori di attività, anche perché ciò potrebbe determinare un minor valore del collocamento. Osserva che il controllo pubblico delle attività è comunque garantito dalla quota maggioritaria in capo allo Stato: è comunque importante che lo Stato possa svolgere anche servizi che generano utili come Bancoposta e non solo del recapito universale che non è altrettanto redditizio.

In merito agli altri quesiti posti dal senatore Cioffi, smentisce che le privatizzazioni degli anni '90 siano state un fallimento, considerato anche che il debito pubblico è cresciuto per altri motivi. Il Governo Letta è riuscito a riprendere il controllo della finanza pubblica e della dinamica della spesa: anche se il debito pubblico rimane assai elevato in valore assoluto,

il rapporto *deficit-pil* è stato comunque riportato strutturalmente sotto il 3 per cento e di questo l'Unione europea ha dato atto all'Italia.

Quindi, le privatizzazioni possono contribuire a ridurre il debito pubblico, anche se per importi relativamente modesti, con un segnale importante come strumento alternativo a scelte fondate solo sulle decisioni della spesa pubblica.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Gibiino, ricorda che le società privatizzate potranno sempre fare aumenti di capitale in un secondo momento.

Rispondendo al senatore Crosio, ricorda che con il pacchetto di misure del piano «destinazione Italia» si è cercato di attirare un maggior volume di investimenti esteri in Italia. La privatizzazione di Poste e di Enav risponde anche a questa finalità: si è quindi scelto di iniziare le privatizzazioni con due aziende di sicuro richiamo, pur mantenendo il controllo pubblico.

Per quanto riguarda le domande della senatrice Lanzillotta, osserva che le privatizzazioni in esame rispondono anche a una strategia di politica industriale e, attraverso una serie di regole e di vincoli nei contratti, se ne potrà garantire il rispetto. Concorda con l'esigenza di accelerare il processo di privatizzazione anche delle aziende pubbliche locali, segnalando che è stato proprio il Parlamento a chiedere una pausa di riflessione su questo argomento. Occorre però che questo processo sia attentamente progettato, per garantire l'attrattiva delle società da collocare sul mercato.

Concorda con la necessità di rimuovere le asimmetrie concorrenziali a volte presenti nei settori in cui operano Poste Italiane ed Enav: osserva tuttavia che l'IVA agevolata sulla posta massiva è in realtà prevista dall'Unione europea, mentre si riserva di rispondere in altro momento sulla questione delle risorse destinate ai lavoratori postelegrafonici.

Per quanto riguarda l'opportunità di trasformare Enav in agenzia, sottolinea che anche nell'attuale configurazione giuridica è un'impresa pubblica, che opera nel rispetto delle normative comunitarie e che la privatizzazione non inciderà sui corretti meccanismi di determinazione delle tariffe.

Con riguardo alla valutazione di Enav richiamata dal senatore Gibiino, osserva che il criterio più corretto è di fare riferimento al patrimonio più che al fatturato, il che determina una stima degli introiti attesi più elevata di quella indicata dal senatore.

Circa le considerazioni svolte dal senatore Cervellini, segnala che il mantenimento della quota di maggioranza delle società in capo allo Stato garantisce il loro ruolo come strumento strategico di politica industriale. L'apertura al mercato consentirà inoltre una maggiore concorrenzialità anche sui mercati esteri. Evidenzia in ogni caso che lo sviluppo della crescita e dell'occupazione non si consegue mantenendo nelle mani dello Stato le aziende pubbliche, che peraltro sono presenti solo in alcuni settori, ma piuttosto attingendo ai grandi fondi strutturali europei e potenziando la competitività e l'attrattiva del sistema economico italiano.

Il senatore FILIPPI (*PD*), dopo aver ringraziato il Ministro per il suo intervento, si dichiara a favore delle operazioni di privatizzazione, segnalando tuttavia le necessità di chiarire preliminarmente quale sarà, in conseguenza dell'ingresso dei privati, l'assetto di alcuni settori nei quali Poste Italiane ed Enav operano in questo momento in regime protetto.

Per quanto riguarda Poste Italiane, esiste il problema del servizio del recapito universale, che viene svolto attualmente a costi largamente superiori ai ricavi. Relativamente ad Enav, occorre ricordare che l'azienda svolge un servizio pubblico e si pone, insieme ad altri soggetti pubblici, come regolatore della navigazione aerea. Occorre quindi fare chiarezza e rivedere i rapporti tra i diversi enti pubblici presenti a vario titolo nel settore dell'aviazione civile.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) richiama anch'egli il ruolo peculiare svolto dall'Enav, sottolineando che il servizio di regolazione del traffico aereo investe sensibili profili di sicurezza e che, non a caso, fino a poco tempo fa era svolto direttamente dall'Aeronautica militare. Occorre dunque assicurarsi che il processo di privatizzazione non interferisca con tali aspetti.

Il ministro SACCOMANNI dichiara che l'ingresso dei privati nel capitale di Poste Italiane ed Enav non influirà sulla tutela degli interessi collettivi nell'espletamento dei servizi di pubblica utilità richiamati dal senatore Filippi. Anzi, la privatizzazione delle due aziende potrebbe essere l'occasione per un riordino degli assetti concorrenziali e regolatori dei settori interessati.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Saccomanni per la sua ampia relazione e informa che la stessa sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (n. COM (2013) 892 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali (n. COM (2013) 893 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 51)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) illustra una nuova proposta di risoluzione, favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti della proposta di risoluzione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine all'osservazione, contenuta nella proposta di risoluzione, che auspica lo svolgimento di un nuovo sondaggio dell'opinione pubblica europea, prima dello scadere del quinquennio dall'approvazione delle direttive di sospensione

dell'allevamento e del commercio di animali ottenuti con tecniche di clonazione. Ritiene, infatti, che quella procedura non dovrebbe comunque condurre ad alcun tipo di autorizzazione al ricorso a tali modalità di selezione genetica degli animali.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime una contrarietà assoluta per il ricorso a qualsivoglia tecnica di clonazione di animali. Il divieto dovrebbe pertanto essere a suo avviso definitivo e non modificabile, a tutela della salute dei consumatori e della biodiversità.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva che può risultare fuorviante l'osservazione contenuta nella proposta di risoluzione, che sollecita un nuovo sondaggio dell'opinione pubblica, prima del periodo del riesame di cinque anni, sull'accettabilità sociale delle tecniche di clonazione: essa, infatti, potrebbe essere interpretata come finalizzata a rivedere le decisioni assunte sul divieto di tali modalità di riproduzione degli animali.

Il relatore SCOMA (*FI-PdL XVII*), tenendo conto degli ulteriori rilievi appena formulati, riformula nuovamente la proposta di risoluzione eliminando l'osservazione relativa a un nuovo sondaggio dell'Eurobarometro.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente tale riformulazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), così come da ultimo riformulata dal relatore.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari (n. COM (2013) 894 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII n. 52*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta precedente il relatore Dalla Tor ha illustrato una proposta di risoluzione favorevole con osservazioni.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale proposta di risoluzione.

La senatrice FATTORI (*M5S*) rileva l'importanza dell'osservazione contenuta nella proposta di risoluzione del relatore laddove, tenendo conto del dibattito che si è svolto presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, si sollecita una previsione per cui la Commissione europea tenga conto obbligatoriamente dei rilievi dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e degli Stati membri sulle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi prodotti alimentari.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni della senatrice Fattori. Evidenzia che nelle procedure di autorizzazione dei nuovi prodotti alimentari occorre trovare un equo temperamento tra le esigenze di uniformità di disciplina in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e quelle prettamente tecniche afferenti alla salute pubblica.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta del relatore di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore RUVOLO (*GAL*) illustra una nuova proposta di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito svolto nella seduta di ieri.

Il senatore RUTA (*PD*) suggerisce che il rilievo, contenuto nella proposta del relatore, sulle articolazioni delle sanzioni per tener conto delle peculiarità dei piccoli imprenditori agricoli, sia riformulato per specificare che si tratta degli utilizzatori finali dei prodotti fitosanitari, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) fa presente che sanzioni economiche consistenti producono effetti particolarmente gravi con i piccoli imprenditori agricoli che abbiano commesso, consapevolmente o meno, infrazioni alla normativa europea sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Il relatore RUVOLO (*GAL*) riformula nuovamente la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicata in allegato), tenendo conto delle ulteriori considerazioni appena svolte.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti di tale proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, così come da ultimo riformulata.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) motiva il voto favorevole del suo Gruppo. Fa presente che la problematica della gestione delle autorizzazioni all'utilizzo agricolo dei prodotti fitosanitari presenta profili di grande rilievo critico, poichè è indispensabile creare condizioni di corretta concorrenza tra i Paesi europei. L'obiettivo è quello di definire una disciplina sanzionatoria interna che non penalizzi gli imprenditori agricoli italiani.

In tal senso, apprezza la riformulazione da ultimo operata dal relatore, che invita a rivedere il sistema sanzionatorio nei confronti dell'utilizzatore finale dei prodotti fitosanitari.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta del relatore di osservazioni favorevoli con rilievi, così come da ultimo riformulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI
COM (2013) 892 definitivo E COM (2013) 893 definitivo
SOTTOPOSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSI-
DIARIETÀ**

La Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14ª Commissione permanente in data 5 febbraio 2014;

premessi che:

le proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prendono le mosse dal parere contrario in materia di clonazione reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012;

gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. I settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali;

ricordato che:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti hanno invece confermato la clonazione di animali sul proprio territorio ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche;

ai sensi della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, articolo 3, comma 2, per i prodotti alimentari di origine animale importati da Paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi sul mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché essi vengano immessi sul mercato dell'Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004, con

ciò garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell'Unione europea da questi Paesi terzi;

ritenuto che:

il principio di sussidiarietà è rispettato da entrambe le proposte di direttiva, giustificate dall'esigenza di evitare che misure isolate adottate dai singoli Stati membri conducano a distorsioni dei mercati agricoli interessati e di assicurare condizioni analoghe in tutto il territorio dell'Unione;

apprezzato che:

in base a tale quadro complessivo, la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali;

la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione sul mercato dei suddetti prodotti;

tenuto conto che:

entro cinque anni dalla data di trasposizione delle direttive, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse, e la Commissione presenterà una relazione in merito, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale, nonché tenendo conto dei cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali;

ricordato infine che:

l'articolo 2 dell'Atto comunitario n. 892 definisce ai sensi della direttiva animali «allevati e fatti riprodurre a fini agricoli» quelli allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli, escludendo espressamente gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

non appare sufficientemente motivata la mancata considerazione nell'ambito dei divieti provvisori del materiale riproduttivo proveniente da cloni, escluso dall'ambito di regolazione della proposta n. 892, al fine di «preservare la competitività degli agricoltori dell'Unione»;

quanto alla procedura di verifica entro cinque anni dalla trasposizione delle direttive, si segnala che nelle relazioni degli Stati membri e della Commissione si dovrebbe altresì tenere conto delle considerazioni etiche dei consumatori e della loro attitudine a consumare o meno prodotti

alimentari ottenuti da cloni animali. Con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza del periodo quinquennale, si invita pertanto a richiedere un nuovo sondaggio dell'Eurobarometro che stimi se la percezione dei consumatori si sia o meno modificata in relazione all'accettabilità sociale delle tecniche di clonazione, anche in considerazione dei possibili miglioramenti di tali tecniche nel tempo;

occorre chiarire le motivazioni dell'esclusione dall'ambito di applicazione della proposta n. 892 degli animali allevati e fatti riprodurre per eventi sportivi e culturali. Infatti, ove il riferimento riguardasse i cavalli utilizzati per le corse o per l'equitazione, il consentire tecniche di clonazione farebbe venire a mancare la selezione delle razze, compromettendo i profili di interesse agricolo alla materia. Inoltre, si eliminerebbe l'interesse dello scommettitore, qualora a una gara partecipassero animali geneticamente identici. Se con il termine «eventi culturali» si intendesse, poi, fare riferimento agli animali da compagnia, varrebbero eguali considerazioni, poiché come per gli equidi il ricorso alla clonazione condurrebbe a escludere l'esercizio di un'attività zootecnica, in favore di una mera attività commerciale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI COM (2013)
892 definitivo E COM (2013) 893 definitivo SOTTOPOSTI
AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 51)**

La Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente in data 5 febbraio 2014;

premesso che:

le proposte di direttiva riguardanti rispettivamente la clonazione di animali allevati e fatti riprodurre a fini agricoli e l'immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prendono le mosse dal parere contrario in materia di clonazione reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2008 e aggiornato e confermato da tre dichiarazioni del 2009, 2010 e 2012;

gli Stati membri hanno confermato che nell'Unione gli animali non vengono attualmente clonati a scopi agricoli o di produzione alimentare. I settori economici interessati (agricoltura, allevamento e industria alimentare) hanno dichiarato di non avere, al momento, alcun interesse a produrre alimenti ottenuti da cloni animali;

ricordato che:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Stati Uniti hanno invece confermato la clonazione di animali sul proprio territorio ma non sono stati in grado di indicare la portata di tali pratiche;

ai sensi della proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali, articolo 3, comma 2, per i prodotti alimentari di origine animale importati da Paesi terzi in cui i prodotti alimentari ottenuti da cloni possono essere legalmente immessi sul mercato o esportati, gli Stati membri provvedono affinché essi vengano immessi sul mercato dell'Unione unicamente in base alle condizioni specifiche di importazione adottate a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (CE) n. 882/2004, con

ciò garantendo che nessun prodotto alimentare ottenuto da cloni animali sia esportato nell'Unione europea da questi Paesi terzi;

ritenuto che:

il principio di sussidiarietà è rispettato da entrambe le proposte di direttiva, giustificate dall'esigenza di evitare che misure isolate adottate dai singoli Stati membri conducano a distorsioni dei mercati agricoli interessati e di assicurare condizioni analoghe in tutto il territorio dell'Unione;

apprezzato che:

in base a tale quadro complessivo, la proposta di direttiva sulla clonazione di animali prevede che gli Stati membri vietino a titolo provvisorio la clonazione di animali e l'immissione sul mercato di cloni animali e di cloni embrionali;

la proposta di direttiva sui prodotti alimentari ottenuti da cloni animali prevede anch'essa un divieto provvisorio all'immissione sul mercato dei suddetti prodotti;

tenuto conto che:

entro cinque anni dalla data di trasposizione delle direttive, gli Stati membri riferiranno alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle stesse, e la Commissione presenterà una relazione in merito, tenendo conto in particolare delle relazioni presentate dagli Stati membri, dei progressi scientifici e tecnici, riguardanti in particolare aspetti della clonazione attinenti al benessere degli animali e dell'evoluzione della situazione internazionale, nonché tenendo conto dei cambiamenti nella percezione che i consumatori hanno della clonazione in relazione al benessere degli animali;

ricordato infine che:

l'articolo 2 dell'Atto comunitario n. 892 definisce ai sensi della direttiva animali «allevati e fatti riprodurre a fini agricoli» quelli allevati e fatti riprodurre per ricavarne prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri fini agricoli, escludendo espressamente gli animali allevati e fatti riprodurre esclusivamente per altri scopi quali la ricerca, la produzione di medicinali e dispositivi medici, la conservazione di razze rare o di specie minacciate di estinzione, gli eventi sportivi e culturali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

non appare sufficientemente motivata la mancata considerazione nell'ambito dei divieti provvisori del materiale riproduttivo proveniente da cloni, escluso dall'ambito di regolazione della proposta n. 892, al fine di «preservare la competitività degli agricoltori dell'Unione»;

occorre chiarire le motivazioni dell'esclusione dall'ambito di applicazione della proposta n. 892 degli animali allevati e fatti riprodurre per eventi sportivi e culturali. Infatti, ove il riferimento riguardasse i cavalli utilizzati per le corse o per l'equitazione, il consentire tecniche di clona-

zione farebbe venire a mancare la selezione delle razze, compromettendo i profili di interesse agricolo alla materia. Inoltre, si eliminerebbe l'interesse dello scommettitore, qualora a una gara partecipassero animali geneticamente identici. Se con il termine «eventi culturali» si intendesse, poi, fare riferimento agli animali da compagnia, varrebbero eguali considerazioni, poiché come per gli equidi il ricorso alla clonazione condurrebbe a escludere l'esercizio di un'attività zootecnica, in favore di una mera attività commerciale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2013) 894 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUS-
SIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 52)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente in data 5 febbraio 2014;

premessi che:

la nuova proposta di regolamento riunisce e aggiorna le disposizioni dei regolamenti citati e pone un forte accento sulla semplificazione e lo snellimento del processo normativo, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, migliorando la competitività dell'industria alimentare europea, salvaguardando la sicurezza dei prodotti alimentari e mantenendo un elevato livello di tutela della salute pubblica;

la proposta prevede una procedura centralizzata e più rapida, l'eliminazione delle procedure amministrative nazionali e delle duplicazioni del lavoro, lo snellimento della procedura di autorizzazione e l'introduzione di una procedura semplificata di immissione sul mercato per i prodotti alimentari tradizionali provenienti dagli Stati terzi;

le microimprese non sono esentate dagli obblighi e dalle procedure di cui al presente regolamento, in quanto tale esenzione non sarebbe compatibile con l'obiettivo generale di garantire la sicurezza dei nuovi prodotti alimentari che vengono immessi sul mercato dell'UE;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

considerato che la garanzia dei prodotti sicuri e di elevata qualità resta un elemento chiave per lo sviluppo del settore anche rispetto alla sicurezza alimentare mondiale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si ritiene che i dati che il richiedente dovrebbe fornire ai sensi dell'articolo 9 della proposta di regolamento dovrebbero essere ampliati al fine di potenziare le garanzie a tutela del consumatore e assicurare una maggiore aderenza alle altre norme europee applicabili nel settore;

– in relazione alle procedure di autorizzazione all'immissione in commercio, di cui al citato articolo 9 della proposta, si ritiene necessario rafforzare il coinvolgimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimen-

tare (EFSA) e degli Stati membri, prevedendo che la Commissione europea debba trasmettere loro obbligatoriamente copia delle domande di autorizzazione, per la formazione di eventuali osservazioni inerenti la sicurezza per la salute umana, di cui la Commissione debba obbligatoriamente tenere conto;

– in riferimento all'introduzione di una procedura specifica per i prodotti alimentari tradizionali provenienti da Paesi terzi che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato, dovrebbero essere introdotte le misure necessarie a garantire che gli stessi siano conformi alla normativa europea applicabile in materia di igiene e sicurezza alimentare;

– si raccomanda di continuare a perseguire, nelle competenti sedi internazionali l'obiettivo dell'ottenimento del riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, con la conseguente protezione giuridica.

NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;

l'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema, specificando che quest'ultimo si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari;

apprezzato che:

l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi a evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi;

rilevato infine che:

esiste una discrasia di disciplina nei controlli interni all'Unione sulla sicurezza alimentare rispetto a quelli posti in essere sulle merci importate, poiché ad esempio gli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco non reprimono adeguatamente il commercio dei prodotti non controllati, mentre si riscontrano importazioni nell'Unione di ingenti quantitativi di prodotti dell'ortofrutta provenienti dall'Africa affette da virus dannosi, con preoccupanti rischi di contaminazione e di concorrenza sleale con le produzioni italiane certificate;

l'apparato sanzionatorio individuato dallo schema di decreto interessa una pluralità di soggetti, quali coloro che immettono i prodotti fitosanitari nel mercato, i distributori o rivenditori al dettaglio e gli utilizzatori, ovvero gli imprenditori agricoli che acquistano e impiegano un prodotto fitosanitario: tale impianto deve temperare le esigenze di efficacia e proporzionalità con quelle di dissuasività,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure atte a garantire che la severità che l'ordinamento europeo adotta a livello interno a

tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, trovi eguale riscontro nelle verifiche compiute dall'Unione europea riguardo all'ingresso nel territorio di merci che possono essere esposte alla contaminazione di sostanze da tempo vietate in Europa;

valuti altresì la Commissione di merito l'introduzione di sanzioni differenziate rispetto ai soggetti cui può essere imputata l'inosservanza delle prescrizioni in materia di commercializzazione e di utilizzo dei prodotti fitosanitari, al fine di considerare la peculiarità dei piccoli imprenditori agricoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 76

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessò che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari: il regolamento (CE) n. 1107/2009 e il regolamento (CE) n. 547/2011;

l'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema, specificando che quest'ultimo si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti od abbinati a prodotti fitosanitari;

apprezzato che:

l'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi a evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi;

rilevato infine che:

esiste una discrasia di disciplina nei controlli interni all'Unione sulla sicurezza alimentare rispetto a quelli posti in essere sulle merci importate, poiché ad esempio gli accordi di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco non reprimono adeguatamente il commercio dei prodotti non controllati, mentre si riscontrano importazioni nell'Unione di ingenti quantitativi di prodotti dell'ortofrutta provenienti dall'Africa affette da virus dannosi, con preoccupanti rischi di contaminazione e di concorrenza sleale con le produzioni italiane certificate;

l'apparato sanzionatorio individuato dallo schema di decreto interessa una pluralità di soggetti, quali coloro che immettono i prodotti fitosanitari nel mercato, i distributori o rivenditori al dettaglio e gli utilizzatori, ovvero sia gli imprenditori agricoli che acquistano e impiegano un prodotto fitosanitario: tale impianto deve temperare le esigenze di efficacia e proporzionalità con quelle di dissuasività,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure atte a garantire che la severità che l'ordinamento europeo adotta a livello interno a

tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, trovi eguale riscontro nelle verifiche compiute dall'Unione europea riguardo all'ingresso nel territorio di merci che possono essere esposte alla contaminazione di sostanze da tempo vietate in Europa;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio nei confronti dell'utilizzatore finale, ossia colui che acquista e impiega il prodotto fitosanitario finito.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Zanonato.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dello sviluppo economico sulle prospettive dell'azienda Electrolux

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro Zanonato e lo invita a svolgere le proprie comunicazioni.

Il ministro ZANONATO illustra i risultati dell'iniziativa assunta dal Governo nell'ambito del «tavolo di mediazione» tra i rappresentanti dell'azienda Electrolux e le parti sociali, tavolo al centro del quale sono stati posti il piano industriale e gli investimenti per l'innovazione. Ciò nella consapevolezza che solo attraverso la realizzazione di prodotti innovativi è possibile competere in un mercato molto concorrenziale e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali.

Il Governo sta valutando inoltre, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, soluzioni alternative che possano consentire all'azienda di raggiungere gli obiettivi indicati.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPP*) chiede al rappresentante del Governo se è stata valutata anche la possibilità che l'azienda Electrolux punti su prodotti di fascia più commerciale, anche adottando politiche commerciali più aggressive.

Il senatore SONEGO (*PD*) plaude alla condotta fin qui seguita dal Governo, chiedendo tuttavia quale sia l'orientamento in ordine all'adozione di misure finalizzate ai contratti di solidarietà e alla decontribuzione dei salari.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si dichiara interessato a conoscere, rispetto all'innovazione produttiva e all'adozione di strumenti agevolativi fiscali e contributivi, quali di questi risultino prioritari.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) svolge una serie di osservazioni per quanto attiene il costo del lavoro e le sue diverse articolazioni nei diversi Paesi europei.

La senatrice FISSORE (*PD*) osserva che gli investimenti di un'azienda finalizzati all'automazione dei processi portano inevitabilmente a una riduzione della forza lavoro, per cui si interroga sulle reali intenzioni dell'azienda Electrolux riguardo alla volontà di conservare gli assetti occupazionali.

La senatrice FABBRI (*PD*) è interessata a conoscere quale sia la disponibilità del Governo rispetto al rifinanziamento dei contratti di solidarietà e delle attività finalizzate alla ricerca e allo sviluppo, nel caso dell'azienda in questione.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ricorda che i contratti di solidarietà, nella loro attuale configurazione, potrebbero non coprire il margine di costo indicato dall'azienda, per cui chiede quali possibilità ci siano di incrementare il fondo a disposizione e se ci sono anticipazioni sulle ulteriori iniziative che l'azienda si appresta ad assumere.

Il ministro ZANONATO conferma l'intenzione del Governo di chiedere all'azienda Electrolux di mantenere la competitività delle linee di prodotto, incentivandone la ricerca e l'innovazione. Riguardo ai contratti di solidarietà e alla decontribuzione dei salari, finanziati con il fondo per l'occupazione, rileva che non vi sono ulteriori risorse disponibili e che eventuali interventi specifici potrebbero configurare una forma di aiuto di Stato, vietato dalle norme europee. Occorre perseguire, quindi, un piano industriale e la realizzazione di nuovi prodotti, obiettivi per i quali il Governo è disponibile a sostenere la ricerca e lo sviluppo, ma a condizione che ci sia l'interesse dell'azienda a puntare a una produzione di qualità.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione dell'Associazione nazionale responsabili antiriciclaggio (AIRA), svolta il 23 gennaio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di mercato dell'oro e dei materiali gemmologici, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che nel corso delle audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL e di rappresentanti di Unindustria Pordenone nell'ambito dell'esame dell'atto n. 229 (affare assegnato sulle prospettive del gruppo Electrolux), svolte il 6 febbraio in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che nel corso dell'audizione dell'Associazione italiana Città della ceramica, svolta l'11 febbraio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di imprese artigiane, è stata acquisita documentazione, che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica infine che nel corso dell'audizione dell'amministratore delegato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), svolta nella giornata dell'11 febbraio, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 6^a e 10^a riunite, è stata acquisita una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULLE LINEE E GLI STRUMENTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROGRAMMA EUROPEO «GARANZIA GIOVANI»
(N. 190)*

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione consegnata dai rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'audizione svolta oggi in sede di Ufficio di presi-

denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria**90^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute FADDA e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Ferruccio Fazio, già Ministro della salute.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE dà la parola alla Relatrice per la replica e l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice SILVESTRO (PD), premesso di aver apprezzato e fatto proprie le indicazioni scaturite dal dibattito, dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FADDA, nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Relatrice, ritiene particolarmente opportuno l'invito a tenere in adeguata considerazione i profili legati alle risorse, dal momento che troppo spesso si assegnano nuove incombenze agli enti territoriali

senza prevedere contestualmente il trasferimento di risorse e strumenti adeguati: ciò si riverbera sull'effettività delle misure e, in ultima analisi, sulla soddisfazione delle esigenze degli utenti. Suggerisce di inserire, nell'osservazione contraddistinta dalla lettera b) dello schema di parere, il riferimento anche alle *equipe* mediche, oltre che a quelle psico-socio-pedagogiche, operanti nell'ambito del sistema penitenziario.

La senatrice MATTESINI (*PD*) osserva incidentalmente che le misure recate dal provvedimento in esame non hanno un impatto solo sul personale degli enti di autonomia territoriale, ma anche su quello dipendente dallo stesso Ministero della giustizia.

La senatrice PADUA (*PD*), nell'associarsi a tale osservazione, segnala una recente circolare dell'amministrazione penitenziaria che, impedendo il rinnovo dei relativi contratti di collaborazione a suo avviso, penalizza gli operatori che per un certo periodo di tempo hanno prestato la loro attività a tutela della salute delle persone ristrette.

La PRESIDENTE rileva che il provvedimento in esame reca alcune prime misure non differibili per fare fronte alle acute criticità del sistema penitenziario, ma certamente non può porre completo rimedio a una situazione eccezionalmente complessa. Suggerisce di integrare lo schema di parere indicando la necessità di una verifica in merito all'effettività delle misure introdotte, attraverso la previsione di uno specifico ruolo referente del Garante dei detenuti nell'ambito della già prevista relazione periodica alle Camere.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dichiara di accogliere le proposte di integrazione appena formulate.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca la necessità di non ridurre, attraverso altri interventi di urgenza, le risorse destinate al sostegno delle attività di assistenza sociale e pone in rilievo l'importanza della leale collaborazione, soprattutto in tema di sanità penitenziaria, tra i Ministeri della giustizia e della salute e gli enti territoriali.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che lo schema di parere opportunamente sollecita lo stanziamento di risorse adeguate a favore dei servizi sociali e di quelli di salute mentale e per le tossicodipendenze, a maggior ragione alla luce della sentenza odierna della Corte costituzionale in merito alla normativa concernente gli stupefacenti.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore dello schema di parere, la cui formulazione è apprezzabile soprattutto nella parte in cui si evidenzia la necessità di non gravare i servizi territoriali di compiti aggiuntivi in assenza di risorse adeguate.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando il lavoro svolto dalla Relatrice, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo, in ragione dell'insufficienza delle misure recate dal provvedimento rispetto alla situazione di criticità assoluta della sanità penitenziaria, ben rappresentata nel documento recentemente stilato dal Comitato nazionale di bioetica, del quale il Governo non sembra aver tenuto adeguatamente conto.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere, come riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione del professor Ferruccio Fazio, già Ministro della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 6 febbraio.

La PRESIDENTE rivolge un saluto all'ospite e gli cede la parola.

Il professor FAZIO svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la

procedura informativa, la senatrice FUCKSIA (M5S), il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII), relatore per la procedura informativa e la PRESIDENTE.

Il professor FAZIO risponde alle domande a lui rivolte.

Ringraziato l'ospite per la collaborazione, la PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1288

La Commissione 12^a,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

considerato che il provvedimento reca misure apprezzabili, intese a porre rimedio alle gravi criticità della situazione carceraria, accentuando la funzione rieducativa della pena e ponendo le premesse per un più compiuto rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i quali, anzitutto, quello fondamentale alla salute;

rilevato che l'opportuna previsione di un maggiore ricorso a istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale e l'invio in comunità, al fine di tutelare la salute delle persone affette da dipendenza patologica, comporterà maggiori oneri per il settore dell'assistenza sociale e per i servizi territoriali deputati alla cura del disturbo mentale e delle dipendenze patologiche;

ritenuto che debbano essere incrementate, al contempo, le risorse delle *equipe* psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette, allo stato resa difficile dalla esiguità di personale e di strumenti;

considerato che l'Autorità garante dei detenuti, opportunamente istituita dal provvedimento, deve essere posta in condizione di operare con incisività al fine di assicurare ogni necessaria tutela ai diritti delle persone ristrette, tra i quali quello fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di accompagnare le disposizioni concernenti l'affidamento in prova ai servizi sociali e l'invio in comunità con misure dirette a incrementare le risorse a disposizione dei servizi sociali, dei servizi di salute mentale e di quelli per le tossicodipendenze, anche potenziando gli organici e le attività formative e di aggiornamento del personale;

b) si valuti l'opportunità di incrementare le risorse delle *equipe* psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette;

c) si valuti l'opportunità di attribuire all'Autorità garante dei detenuti poteri di natura anche sanzionatoria, nonché una struttura che consenta un efficace espletamento delle attività ispettive, nonché il compito di verificare l'effettività della misura concernente il ricorso al braccialetto elettronico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1288**

La Commissione 12^a,

esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;

considerato che il provvedimento reca misure apprezzabili, intese a porre rimedio alle gravi criticità della situazione carceraria, accentuando la funzione rieducativa della pena e ponendo le premesse per un più compiuto rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i quali, anzitutto, quello fondamentale alla salute;

rilevato che l'opportuna previsione di un maggiore ricorso a istituti come l'affidamento in prova al servizio sociale e l'invio in comunità, al fine di tutelare la salute delle persone affette da dipendenza patologica, comporterà maggiori oneri per il settore dell'assistenza sociale e per i servizi territoriali deputati alla cura del disturbo mentale e delle dipendenze patologiche;

ritenuto che debbano essere incrementate, al contempo, le risorse delle *equipe* mediche e psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette, allo stato resa difficile dalla esiguità di personale e di strumenti;

considerato che l'Autorità garante dei detenuti, opportunamente istituita dal provvedimento, deve essere posta in condizione di operare con incisività al fine di assicurare ogni necessaria tutela ai diritti delle persone ristrette, tra i quali quello fondamentale alla salute;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di accompagnare le disposizioni concernenti l'affidamento in prova ai servizi sociali e l'invio in comunità con misure dirette a incrementare le risorse a disposizione dei servizi sociali, dei servizi di salute mentale e di quelli per le tossicodipendenze, anche potenziando gli organici e le attività formative e di aggiornamento del personale;

b) si valuti l'opportunità di incrementare le risorse delle *equipe* mediche e psico-socio-pedagogiche che operano all'interno e all'esterno degli istituti penitenziari, al fine di assicurare una reale presa in carico delle persone ristrette;

c) si valuti l'opportunità di attribuire all'Autorità garante dei detenuti poteri di natura anche sanzionatoria, nonché una struttura che consenta un efficace espletamento delle attività ispettive, nonché il compito di verificare l'effettività delle misure introdotte dal provvedimento, riferendo in proposito nell'ambito della prevista relazione periodica al Parlamento.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria**62^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLO SMALTIMENTO ILLECITO DI RIFIUTI INDUSTRIALI E TOSSICI NELLE AREE CIRCOSTANTI IL SITO PORTUALE DI LA SPEZIA

Il senatore CALEO (PD) fa presente l'urgenza di acquisire elementi informativi sullo smaltimento illecito di rifiuti industriali e tossici nelle aree, a terra e in mare, circostanti il porto di La Spezia. Le preoccupanti notizie, riferite in questi giorni dagli organi di informazione, riferiscono su testimonianze di collaboratori di giustizia e di tecnici ambientali che destano vivo allarme. Il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri e il Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera hanno avviato, anche su impulso del Ministro dell'ambiente, le conseguenti attività investigative. Sarebbe pertanto opportuno chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare sul tema, a conclusione del quale poter votare una risoluzione che impegni il Governo a prevedere la collaborazione dell'ISPRA con l'Istituto regionale competente per la bonifica del sito di Pitelli, non più compreso tra quelli di interesse nazionale.

La senatrice MORONESE (M5S) si associa a nome del suo Gruppo alla richiesta del senatore Caleo, evidenziando che le emergenze di carattere ambientale non affliggono purtroppo soltanto la Campania.

Il senatore MANCUSO (NCD) suggerisce di ampliare l'ambito dell'affare assegnato al fine di includere altri contesti ad elevata criticità am-

bientale come, ad esempio, i siti nelle province di Enna e Caltanissetta interessati dallo smaltimento illegale di rifiuti radioattivi.

La relatrice PUPPATO (*PD*) auspica la celere costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. È inoltre necessario che la Commissione acquisisca dalle Regioni elementi informativi per delineare un quadro nazionale dei siti contaminati.

Il presidente MARINELLO, pur apprezzando i suggerimenti dei senatori Mancuso e Laura Puppato, ritiene che l'estensione dell'ambito dell'affare assegnato al contesto siciliano e alla mappatura nazionale dei siti contaminati pregiudichi la tempestività e l'efficacia dell'iniziativa della Commissione.

Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un affare assegnato sulle problematiche ambientali relative allo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici nelle aree circostanti il sito portuale di La Spezia, anche con riferimento all'*ex* sito di interesse nazionale.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 68)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 960. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio.

Il presidente MARINELLO avverte preliminarmente che, lo scorso 7 febbraio, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso al Senato il parere reso dalla Conferenza Unificata Stato – città – autonomie, sull'atto in titolo.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiara conclusa la discussione.

La relatrice PUPPATO (*PD*) rinuncia alla replica e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice MORONESE (*M5S*) suggerisce di integrare l'osservazione proposta dalla relatrice Puppato con alcune condizioni. In particolare, al fine di garantire la possibilità di intervento delle autorità locali in caso di incidente è necessario prevedere che le variazioni positive nello

stoccaggio di oli combustibili densi – al di sotto della soglia di applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 – siano comunicate alle autorità competenti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della nuova disciplina. Devono essere valutate, inoltre le conseguenze del provvedimento in ordine agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, già approvati e realizzati, che hanno tenuto conto della perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, delle distanze tra questi e le zone residenziali e della possibilità di incidenti per la vicinanza di altri stabilimenti. Andrebbe infine rivisto, in sede di Unione europea, l’inserimento degli oli combustibili densi nella categoria dei «prodotti petroliferi», in considerazione dell’elevata tossicità del prodotto, prevedendo una sottocategoria tra le sostanze pericolose per l’ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1) dell’allegato I del decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) considera tardive le proposte di modifica dello schema di parere suggerite dalla senatrice Moronese.

La relatrice PUPPATO (*PD*) si riserva di valutare i contenuti delle condizioni proposte dalla senatrice Moronese.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (n. COM (2013) 920 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 40)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il presidente MARI-NELLO dichiara conclusa la discussione.

Il relatore COMPAGNONE (*GAL*) rinuncia alla replica e illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione del relatore è posto ai voti e approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MANASSERO (*PD*) preannuncia la presentazione di una interrogazione sul tema delle cave, per la quale chiederà lo svolgimento in Commissione.

Il presidente MARINELLO manifesta apprezzamento per l'iniziativa della senatrice Manassero e invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare ciascuno una interrogazione da svolgere in Commissione nella prima decade del prossimo marzo.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta, già convocata per le ore 14,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 68**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sottolineando l'urgenza di provvedere tempestivamente al recepimento integrale della direttiva 2012/18/UE, al fine di evitare di incorrere in procedure di infrazione comunitarie.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 920
DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 49)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE (n. COM (2013) 920 definitivo),

premessi che:

considerato che l'obiettivo principale della proposta di direttiva è la tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, dello stesso Trattato;

valutato che la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione e che gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per far fronte ai gravi problemi legati alla qualità dell'aria che ancora si registrano nell'Unione, infatti, ogni Stato membro deve ridurre le proprie emissioni inquinanti e gli impegni di riduzione assunti tengono conto non soltanto dell'impatto interno delle emissioni nazionali, ma anche del loro impatto transfrontaliero. Il valore aggiunto per l'Unione risiede nella circostanza in base alla quale gli obiettivi della proposta possono essere realizzati con maggiore efficacia attraverso un'azione dell'Unione. La direttiva proposta infatti armonizza ulteriormente le prescrizioni relative ai programmi nazionali di riduzione degli inquinanti atmosferici e rende possibile per l'Unione rispettare gli impegni internazionali sottoscritti nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

valutato altresì che, per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire, in quanto stabilisce obiettivi e obblighi ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità di applicazione;

sottolineata l'importanza della disciplina recata dalla proposta di direttiva in esame poiché incide sulle politiche della mobilità e della

casa, sollecitando l'adozione di un piano nazionale per la qualità dell'aria, anche in raccordo con i piani regionali già adottati,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole

evidenziando l'opportunità di corredare gli strumenti di piano per il miglioramento della qualità dell'aria con la previsione di azioni, risorse, incentivi fiscali e controlli al fine di permettere un rapido conseguimento degli obiettivi previsti.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 febbraio 2014

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

15^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha svolto un esame preliminare di atti comunicati trasmessi.

Plenaria

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti del coordinamento Agrinsieme (Confederazione italiana agricoltori, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane) e dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 227, svoltasi ieri in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita una

documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

Il presidente CHITI avverte che si procederà alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente.

Si procede alla votazione.

Risulta eletto il senatore Giovanni MAURO (*GAL*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni in merito all'indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale nell'Unione europea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo, deliberata congiuntamente con la 3^a Commissione.

Si apre quindi un dibattito in cui intervengono i senatori MARTINI (*PD*) e Giovanni MAURO (*GAL*), designati come relatori sull'indagine conoscitiva per la 14^a Commissione, nonché il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*), la senatrice GINETTI (*PD*) e il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e lo stesso PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Hillary Sedu, presidente dell'associazione «Nova Italia».

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'associazione «Nova Italia» sulla situazione dei figli di immigrati che vivono sin dalla nascita in territorio italiano

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare i senatori per la loro presenza, ricorda che la seduta odierna riguarda il tema della cittadinanza, questione nella quale più volte la Commissione si è imbattuta da quando nel corso dei mesi iniziali della legislatura si è confrontata con il più ampio tema dell'integrazione degli stranieri giunti in Italia. Presenta quindi l'associazione «Nova Italia» e il suo presidente Hillary Sedu.

Hillary SEDU, presidente dell'associazione «Nova Italia», sottolinea che la legge sulla cittadinanza del 1992 opera una discriminazione a danno dei figli degli immigrati, che non possono acquisire la cittadinanza se non per motivi di studio o per ragioni di lavoro nonostante abbiano studiato nelle scuole italiane. Se da un lato trovare un lavoro costituisce oggi una difficoltà per tutti, considerato il particolare momento di crisi che l'Italia sta attraversando, dall'altro anche il proseguimento degli studi può costituire un lusso che non tutti si possono permettere. E ancor più discriminante appare l'imposizione prevista da un decreto del Ministero dell'interno del 1994, posta a carico di chi voglia richiedere la cittadinanza, di presentare la dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre anni. Al contrario, per chi ha compiuto gli studi in Italia si dovrebbero adottare soluzioni agevolate per l'acquisizione della cittadinanza italiana. A questo riguardo l'associazione «Nova Italia» intende avanzare due proposte precise. In primo luogo, che ai figli degli immigrati, nati in Italia, sia accordata la cittadinanza ove abbiano compiuto i loro studi nel Paese. In secondo luogo, di dare la possibilità ai genitori di fare domanda di cittadinanza per i loro figli sin dal momento in cui questi ultimi hanno compiuto quattordici anni. Quest'ultimo punto è importante se si pone mente a una semplice circostanza: spesso i ragazzi in età scolare sono coinvolti in viaggi di studio che li portano in altri Paesi europei; i figli di immigrati, privi di cittadinanza, non possono partecipare poiché non sono in possesso della documentazione necessaria per l'espatrio e, di conseguenza, sono discriminati. Appare dunque davvero anomala la circostanza che un giovane vissuto fino a diciotto anni in Italia, per godere dei pieni diritti di cittadinanza, possa essere costretto a fare ritorno nel Paese di origine dei genitori dove, di fatto, viene considerato straniero.

Il presidente MANCONI, nel ricordare che presso la Commissione affari costituzionali della Camera sono state assegnate iniziative legislative sull'acquisto della cittadinanza, richiama le due proposte avanzate dal dottor Sedu sottolineandone l'importanza. Ricorda in particolare che la proposta relativa alla possibilità per genitori immigrati di fare domanda di cittadinanza per i figli quattordicenni corrisponde ad analoghi suggerimenti a lui pervenuti in precedenza.

Il senatore LO GIUDICE (PD) richiama l'importanza di introdurre lo *ius culturae* come modalità di acquisizione della cittadinanza italiana.

La senatrice PADUA (PD), nell'esprimere disagio per il modo in cui la legislazione finisce per operare concretamente riguardo a un tema così rilevante, sottolinea come sarebbe importante trovare il modo di riconoscere la cittadinanza a coloro che hanno assimilato la cultura italiana.

Il senatore MAZZONI (FI-PdL XVII), nel condividere le osservazioni dei senatori che lo hanno preceduto, ricorda che – come sottolineato anche dal dottor Sedu – la cittadinanza deve essere il risultato di un percorso di integrazione culturale.

Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) nel ringraziare il dottor Sedu per il contributo ai lavori della Commissione, mette in rilievo che la proposta illustra di temperare lo *ius soli* con lo *ius culturae*, costituisce un'ipotesi di compromesso assai utile fra chi sostiene l'opportunità di criteri rigorosi per la concessione della cittadinanza e chi, al contrario, sostiene modalità di accesso troppo semplici.

La senatrice AMATI (PD) propone di sensibilizzare i colleghi deputati che stanno lavorando sui disegni di legge in tema di cittadinanza, informandoli circa le questioni richiamate nella seduta odierna.

Il dottor SEDU, nel ringraziare i senatori per i loro interventi, ribadisce le due proposte avanzate nel corso del suo intervento.

Il presidente MANCONI ringrazia il dottor Sedu e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario

S. 1288 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 2^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione della sua lettura alla Camera, riferisce sommariamente sul testo trasmesso al Senato, sottolineando che il provvedimento affronta la questione del sovraffollamento carcerario nell'intento di garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi. Si tratta di una questione che – come noto – è affrontata anche dal messaggio inviato dal Presidente della Repubblica alle Camere il 7 ottobre 2013 (doc. I, n. 1). Il problema è stato posto in evidenza anche dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 279 del 2013 ha sottolineato di non potersi sostituire al legislatore, essendo possibili una pluralità di soluzioni al grave problema sollevato, cui lo stesso legislatore dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile; e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In sintesi, il decreto prevede come regola generale la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del cosiddetto braccialetto elettronico, nonché il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare.

È prevista una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

È prevista la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cosiddetta attenuante di lieve entità): si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (per es. il piccolo spaccio).

Viene insieme abrogato il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.

Sono introdotte più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza.

Viene innalzato da tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione. Viene introdotta la liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria.

Si prevede l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena.

Viene esteso l'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione.

Viene istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Viene previsto il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, appare interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – limitatamente all'articolo 8 – lettera *e*) (sistema tributario dello Stato).

I profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali – come già ricordato in occasione dell'esame del decreto-legge alla Camera – sono in sostanza limitati alla previsione di cui all'articolo 3, che modifica l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), il quale disciplina il diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati. Il testo previgente dell'articolo 35 prevedeva che questi ultimi potessero rivolgere istanze o reclami – tra gli altri – anche al presidente della Giunta regionale. Con la modifica introdotta dall'articolo 3 del decreto, è stato rivisto l'elenco dei soggetti cui i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami. In particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano

essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, anche ai garanti regionali o locali.

In linea con l'articolo 3, che riconosce i garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – istituito, come detto, con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali.

Risultano oggi essere 12 i garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale istituiti a livello regionale: le regioni interessate sono, secondo l'ordine cronologico dei provvedimenti istitutivi, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Sicilia. A livello provinciale risultano istituiti 7 garanti, mentre sono 25 i comuni che si sono dotati di un'analogia figura.

Secondo la relazione tecnica del Governo, la previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio».

Le disposizioni in questione non sono state oggetto di modifica da parte della Camera.

La Commissione ha espresso sul testo iniziale un parere favorevole con un'osservazione con la quale suggeriva alla Commissione di merito di valutare se chiarire espressamente che le previsioni del decreto non comportano l'obbligo per le regioni o gli enti locali di istituire garanti regionali o locali. La Commissione di merito della Camera non ha ritenuto di introdurre nel testo la precisazione.

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), che riproduce il tenore dell'osservazione già formulata nel parere reso alla Commissione giustizia della Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

C. 2027 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, nel ricordare che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale, in occasione del suo esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato, riferisce sommariamente che il provvedimento dispone la proroga di termini di varia natura stabiliti da disposizioni di legge riguardanti un'ampia pluralità di materie e che il testo è stato oggetto, nel corso della discussione al Senato, di numerose modifiche ed integrazioni. Nel complesso, si tratta di proroghe di termini recati da disposizioni in materia

di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; di interventi emergenziali; di giustizia e professioni regolamentate; di infrastrutture e trasporti; di agricoltura; di istruzione, università e ricerca; di salute; di lavoro e politiche sociali; economica e finanziaria; ambientale; di turismo; di comunicazioni e di servizi pubblici locali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, segnala l'articolo 7, comma 1-ter, aggiunto dal Senato, il quale prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi. Il medesimo comma, innovando la disciplina vigente, stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione degli atti in questione.

Al riguardo ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.

Segnala, altresì, l'articolo 9, comma 8-bis, aggiunto dal Senato, che prevede una nuova decorrenza per l'applicazione della disciplina sull'armonizzazione dei bilanci nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome e negli enti locali ubicati in tali regioni e province. Più precisamente, il comma 8-bis proroga – per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – i termini di decorrenza previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per l'applicazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

In particolare, ricorda che l'articolo 38 ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014.

L'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato però una disciplina speciale per i termini di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e province autonome. In particolare, l'articolo 37 ha previsto che l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo in questi territori decorra dai termini stabiliti con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5

maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.

Lo stesso articolo 37 prevedeva anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse.

Su questa disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La Corte ha quindi chiarito che la legge statale non può prevedere una decorrenza della disciplina in questione per le regioni a statuto speciale e le province autonome che non sia stata definita con le procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, in quanto la legge di delegazione ha richiesto, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure «pattizie» di attuazione statutaria.

Sembra quindi doversi ritenere che la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni e alle province autonome non possa comunque determinarsi se non all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dal citato articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 13, comma 2, del decreto in esame, in base al quale la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

Il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, co-

munque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Anche in questo caso ritiene opportuna una valutazione, da parte della Commissione di merito, della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali.

Al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di *avvio* del procedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che tengono conto di quanto fin qui detto.

Renato BALDUZZI, *presidente*, osserva che, essendo il parere destinato alla Commissione affari costituzionali, la quale è specificamente competente per i profili di costituzionalità, è corretto, a suo avviso, prospettare in forma di osservazioni rilievi che altrimenti potrebbero costituire condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, ed abb

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta ha svolto alcune considerazioni sugli aspetti del provvedimento che, a suo giudizio, riguardano più da vicino la competenza della Commissione, preannuncia che sta preparando una proposta di parere e che si riserva di renderla nota ai commissari per le vie informali prima della seduta nella quale la Commissione sarà chiamata a deliberare su questo argomento, in modo che gli stessi possano avere modo di valutarne il contenuto con sufficiente anticipo. Fa quindi presente che la seduta in questione potrebbe anche essere la prossima, dipendendo questo dall'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PDL*), dopo aver ricordato che nella seduta precedente sono state manifestate, anche da parte di commissari appartenenti ai gruppi della maggioranza, forti riserve sul merito del provvedimento in esame ed aver sottolineato che si tratta di un provvedimento di grande rilevanza per le competenze della Commissione, esprime l'auspicio che la proposta di parere preannunciata dal presidente terrà conto anche delle voci critiche.

A questo riguardo, rileva, per inciso, la paradossalità della situazione che si è venuta a creare: il Governo vuole portare avanti una riforma che nelle dichiarazioni programmatiche dovrebbe essere transitoria, in quanto destinata a valere solo fino alla definitiva soppressione delle province, e tuttavia il disegno di legge costituzionale del Governo per la soppressione delle province giace dimenticato e di soppressione delle province non si parla più nemmeno nel dibattito relativo alle riforme costituzionali da farsi. Esiste quindi concretamente il rischio, a suo giudizio, che la riforma Delrio, pensata per essere provvisoria, finisca con il diventare definitiva e per restare vigente a lungo, potenzialmente anche per decenni. Anche in considerazione di questa possibilità, è essenziale dedicare al provvedimento la dovuta attenzione, riflettendo su tutti i punti critici, alcuni dei quali toccano, a suo avviso, anche la legittimità costituzionale.

Segnala, tra l'altro, che nel dibattito sulle riforme costituzionali preannunciate si parla anche di elezione indiretta del futuro Senato delle autonomie, con la conseguenza che, in caso di organi provinciali e delle città metropolitane eletti in secondo grado, si avrebbe una Camera delle autonomie eletta, almeno in parte, con elezione di terzo grado, il che è davvero insostenibile. Osserva, tra l'altro, che in questo modo, allentandosi il rapporto di rappresentatività tra elettori ed eletti, si rafforzerebbe il ruolo della politica e si indebolirebbe di contro la capacità di controllo dei cittadini sulla politica. Di fronte a questo scenario, ritiene che, pur con tutti i suoi difetti, la proposta di riforma del Governo Monti – con la revisione delle circoscrizioni provinciali e la riduzione del loro numero – fosse preferibile.

Invita, ancora, a riflettere sul rischio che – potendo la provincia seguitare ad esistere accanto al comune capoluogo e alla città metropolitana – si moltiplichino gli enti locali chiamati ad amministrare una stessa porzione di territorio, con conseguenti difficoltà di coordinamento e di ripartizione delle funzioni, e quindi con costi aggiuntivi per le finanze pubbliche. Tra l'altro, il numero delle città individuate come metropolitane è davvero eccessivo, pari forse a quello delle città metropolitane di tutto il resto dell'Europa.

Conclude ribadendo la convinzione che la Commissione parlamentare per le questioni regionali debba riflettere molto attentamente sul parere che esprimerà e riservandosi, una volta presa conoscenza della proposta di parere che sarà formulata dal presidente, di presentare eventualmente una proposta di parere alternativa.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, prende atto con soddisfazione del fatto che la forza politica cui appartiene il deputato Parisi ha cambiato idea in merito alla proposta di riforma in materia di province avanzata dal Governo Monti.

Il deputato Massimo PARISI (*FI-PDL*) chiarisce che il suo commento era inteso a mettere in luce come il Governo in carica sia riuscito a fare su questa materia perfino peggio del precedente.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*), premesso di essere in imbarazzo a doversi dichiarare in parte d'accordo con un collega di opposizione, rileva che in effetti il provvedimento in esame presenta diversi punti critici sui quali è difficile tacere. Senza entrare nel dettaglio, menziona il rischio di moltiplicazione di enti locali e di sovrapposizione della città metropolitana e della provincia.

Rileva poi che non è necessario che in ogni regione esista una città metropolitana, considerato che le aree davvero metropolitane in Italia non sono più di tre o al massimo quattro.

Osserva, ancora, che o si sopprimono le province oppure, se si sceglie di riformarle, occorre riflettere attentamente sul modo di farlo, perché a correre troppo si rischia – come accaduto in passato con riforme frettolose in materia di autonomie territoriali – di commettere errori le cui conseguenze per le imprese, per i cittadini, per la crescita del Paese, si faranno poi sentire per molti anni, e in modo drammatico.

Ritiene che il Paese abbia oggi bisogno soprattutto di unità – non di accentramento, ma di unità – per riuscire a ripartire e a superare l'attuale situazione di difficoltà.

Conclude dichiarando che è senz'altro importante, in questa cornice, che la proposta di parere del presidente sia da lui resa nota a tutti con congruo anticipo, in modo da permettere una adeguata riflessione su di essa.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), non volendo riprendere riflessioni già svolte da altri commissari intervenuti nel dibattito e da lui condivise, in particolare quelle del collega Ranucci, si limita ad osservare che non si può pensare di trasformare le province in «agenzie dei comuni» – come nella sostanza fa il provvedimento in esame – senza prevedere un ruolo delle regioni nella disciplina degli ambiti territoriali e delle funzioni degli enti locali; d'altra parte un coinvolgimento del potere legislativo delle regioni non è forse possibile a Costituzione vigente, atteso che questa oggi prevede che le funzioni fondamentali e i sistemi elettorali degli enti locali, comprese quindi le province e le città metropolitane, siano disciplinati con legge dello Stato. Si tratta, a suo avviso, di un punto rilevante sotto il profilo delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, nel ringraziare tutti i commissari fin qui intervenuti nel dibattito per le loro riflessioni, assicura che

sarà sua premura tenerne conto nella predisposizione della proposta di parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921

Nuovo testo C. 1092 Distaso

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La deputata Giovanna MARTELLI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge C. 1092 istituisce il Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, intitolato alla memoria del deputato omonimo, vittima del fascismo. Il premio è conferito ogni due anni, il 25 settembre. Per l'organizzazione del premio è individuata quale ente responsabile la Fondazione Giuseppe Di Vagno, della quale è socio ordinario la regione Puglia. È previsto che la Fondazione agisca d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali. L'ammontare del premio è di 40.000 euro, ma la Fondazione può decidere di ripartire la somma in più premi.

È previsto anche un contributo straordinario *una tantum* di 100.000 euro a favore della Fondazione, perché serva, tra l'altro, alla redazione degli inventari, al potenziamento della Fondazione e all'apertura al pubblico della sua biblioteca e del suo archivio storico.

È previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri nomini il Comitato scientifico del Premio su proposta della Fondazione. Il comitato è composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica. I componenti non percepiscono compenso. Il Comitato decide, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, il tema del Premio, ispirandosi alle seguenti tematiche: *a)* il socialismo nel XXI secolo in Italia e nel mondo; *b)* i conflitti sociali e lotte politiche tra passato e futuro; *c)* il socialismo e il Mezzogiorno; *d)* i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno d'Italia nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo; *e)* lo studio del fenomeno della violenza politica, sia verbale che fisica, del suo sviluppo, delle sue forme, degli strumenti per combatterla; *f)* gli ideali di giustizia, di solidarietà e di pace in Italia e nel mondo.

I vincitori del Premio sono selezionati da un'apposita giuria, costituita da sei componenti, che non percepiscono compenso. Il presidente della giuria è scelto dal ministro dei beni e delle attività culturali tra studiosi di chiara fama di scienze politiche. Fanno poi parte della giuria un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante designato dal presidente della regione Puglia, nonché tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.

È previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la selezione dei vincitori siano resi pubblici.

Il provvedimento costituisce, a suo avviso, un riconoscimento dell'importanza del ruolo e della funzione che sono svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio. In questo senso, anche il premio biennale costituisce un utile contributo alla valorizzazione dei meriti nel campo della ricerca e della cultura.

Nella stessa ottica, ritiene si possa valutare favorevolmente anche il contributo straordinario *una tantum* previsto a favore della Fondazione Di Vagno, il quale è destinato al potenziamento dell'attività della Fondazione. Il contributo è destinato in particolare alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa e servirà quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*), con la quale si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere un maggiore coinvolgimento della regione Puglia nell'organizzazione del Premio, e questo in considerazione del fatto che la promozione della cultura rientra comunque tra le materie di legislazione concorrente.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (*SCpI*) esprime l'avviso che, per finanziare specifiche iniziative culturali a carattere locale, per quanto importanti, del tipo di quella oggetto del provvedimento in esame, non sia necessaria una legge dello Stato che ne disciplini il contenuto, potendosi provvedere con legge regionale, salvo il finanziamento statale a sostegno dell'iniziativa.

Il senatore Raffaele RANUCCI (*PD*) concorda con il senatore Dalla Zuanna sul fatto che non dovrebbe essere necessaria una legge statale per disciplinare singoli eventi culturali di iniziativa locale, per quanto importanti, e che la legge dello Stato dovrebbe invece recare solo discipline valide per l'intero territorio nazionale, senza contare che iniziative meritevoli di finanziamento si rinvergono in tutto il territorio nazionale.

Renato BALDUZZI, *presidente*, pur condividendo in linea di principio le considerazioni dei senatori Dalla Zuanna e Ranucci, fa presente che per disporre un finanziamento a valere sul bilancio dello Stato è necessaria una legge statale e che il problema è quindi, in qualche modo, «a monte». Concorda poi sul fatto che iniziative culturali meritevoli di sostegno si rinvergono in tutto il Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del presidente

Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata

(Deliberazione)

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'utilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul regionalismo ad autonomia differenziata.

L'indagine si inserirebbe nell'ambito delle attività istruttorie connesse all'esame in sede consultiva dei progetti di legge costituzionale assegnati alla Commissione che prevedono la revisione dell'articolo 116 della Costituzione: si tratta, in particolare, dei progetti di legge S. 7 Calderoli, S. 574 Zanettin e altri, C. 582 Palmizio e C. 758 Giancarlo Giorgetti e altri, fermo restando che altri potrebbero esserne assegnati sulla stessa materia.

Il regionalismo a statuto speciale è oggi messo da alcuni in discussione. Si sostiene che siano venute meno le ragioni storiche, politiche e sociali che nel 1948 giustificavano la previsione di un regime di autonomia differenziata in favore di alcune regioni ovvero, all'inverso, che siano maturate le condizioni per estendere a tutte le regioni il regime di autonomia speciale, mediante l'applicazione o addirittura il rafforzamento delle disposizioni di cui all'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In questo quadro, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità di svolgere una breve indagine conoscitiva con la quale la Commissione possa approfondire le questioni connesse al regionalismo differenziato, in modo da prepararsi a rendere alle Commissioni di merito il proprio parere, in sede consultiva, sui pre-

detti progetti di legge ovvero su altri progetti ad essa assegnati rilevanti per i profili anzidetti.

L'indagine consisterebbe nell'audizione – in qualche caso nella stessa seduta – del ministro per gli affari regionali e le autonomie; di altri rappresentanti del Governo con competenza sulla materia oggetto dell'indagine; dei presidenti dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e dei consigli provinciali delle province autonome, o di loro delegati; dei presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto speciale e delle giunte delle province autonome, o di loro delegati; di rappresentanti della Conferenza delle regioni e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome; e di rappresentanti di istituti di ricerca sulle regioni, studiosi, personalità accademiche o altri esperti della materia.

L'indagine, strettamente connessa all'esame in sede consultiva dei menzionati progetti di legge, si concluderebbe in tempi rapidi e in ogni caso – ove le Commissioni permanenti assegnatarie dei provvedimenti in sede referente avviino l'esame di questi ultimi – in tempi tali da consentire che il parere sia utilmente reso alle medesime Commissioni.

Al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa della Presidente della Camera; il Presidente del Senato ha preso atto.

Propone, quindi, di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione nei termini su cui ha convenuto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di svolgere l'indagine conoscitiva nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle ore 8,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9.

ALLEGATO 1

**DL 146/2013: Diritti detenuti e sovraffollamento carcerario (S. 1288
Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1288, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», in corso di discussione presso la 2^a Commissione del Senato;

richiamato il parere espresso sul testo iniziale del decreto il 15 gennaio 2014 in occasione del suo esame da parte della II Commissione della Camera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e – con riferimento all'articolo 8 – lettera *e*) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;

l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;

in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 «non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio»;

potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo;

considerato che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non incidono su questioni regionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, dopo le parole «i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti», e all'articolo 7, dopo le parole «i garanti territoriali», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: «ove previsti», in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

ALLEGATO 2

**DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(C. 2027 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2027, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in corso di discussione presso la I Commissione della Camera;

rilevato che:

l'articolo 7, comma 1-*ter*, aggiunto dal Senato, prevede che le regioni adottino provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 – anziché dal 1° gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli stabilimenti termali non confermati dagli accreditamenti definitivi;

il medesimo comma stabilisce che, qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri – su proposta del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e sentito il ministro per gli affari regionali e le autonomie – nomini il presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta* ai fini dell'adozione degli atti in questione;

appare opportuna una valutazione della compatibilità dei predetti poteri sostitutivi con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;

rilevato altresì che:

l'articolo 9, comma 8-*bis*, aggiunto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 per la decorrenza di applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano e negli enti ubicati nelle medesime regioni e province autonome – delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

in particolare, l'articolo 38 citato ha previsto – in generale – che le disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 118 (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) si applichino a decorrere dal 2015 e che le disposizioni del Titolo II del

decreto (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) si applichino a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi a decorrere dal 2014;

l'articolo 37 del medesimo decreto ha dettato una disciplina speciale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il termine di decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 nei confronti delle predette regioni e province, nonché degli enti locali ubicati nelle medesime, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, vale a dire con norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi;

lo stesso articolo 37 aveva previsto anche, al secondo periodo, che, qualora le procedure anzidette non si fossero concluse entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi la cui adozione era prevista a seguito della sperimentazione su questa materia – e recanti dunque la disciplina definitiva dell'armonizzazione, integrativa e modificativa di quella già contenuta nel decreto legislativo n. 118 – le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 118 e dei predetti decreti legislativi avrebbero trovato immediata e diretta applicazione anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sino al completamento delle procedure medesime da parte delle stesse;

su quest'ultima disposizione (articolo 37, comma unico, secondo periodo) è però intervenuta la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 178 del 2-11 luglio 2012, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale;

la decorrenza dell'applicazione della disciplina in questione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome potrà quindi determinarsi soltanto all'esito delle procedure previste per le autonomie speciali dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

rilevato infine che:

l'articolo 13, comma 2, del decreto in esame prevede che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

il citato comma 1 dell'articolo 3-bis ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012;

il medesimo comma 1 dell'articolo 3-*bis* prevede che, decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, eserciti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

anche in questo caso appare opportuna una valutazione della compatibilità dei poteri sostitutivi attribuiti al prefetto dall'articolo 13, comma 2, con le garanzie previste per le regioni dall'articolo 120 della Costituzione in caso di interventi sostitutivi statali;

al medesimo articolo 13 appare in ogni caso opportuno verificare il coordinamento tra il comma 1 (in base al quale, se l'ente di governo ha già «avviato» le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore già operante fino al subentro del nuovo gestore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014) e il comma 2 (in base al quale, se la «deliberazione dell'affidamento» del servizio – e non, quindi, la deliberazione di *avvio* del procedimento di affidamento – non avviene entro il 30 giugno 2014, interviene in via sostitutiva il prefetto),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 1-*ter*, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi previsti con le garanzie stabilite per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione;

b) all'articolo 9, comma 8-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei termini di decorrenza per l'applicazione – nelle regioni a statuto speciale, nelle province autonome di Trento e Bolzano e negli enti locali ubicati in queste regioni e province – delle disposizioni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, avviene fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo decreto legislativo;

c) all'articolo 13, comma 2, appare opportuno che la Commissione di merito valuti la compatibilità dei poteri sostitutivi ivi attribuiti al prefetto con le garanzie previste per le regioni, in caso di interventi sostitutivi statali, dall'articolo 120 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che la disciplina su cui incide il citato comma 2 (ossia l'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011) già prevede una disposizione per l'esercizio dei poteri sostitutivi, rinviando alla disciplina generale di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

d) al medesimo articolo 13, comma 2, appare in ogni caso opportuno verificare, con riferimento a quanto indicato nelle premesse, il coordinamento tra i termini di cui il comma 1 e i termini di cui al comma 2.

ALLEGATO 3

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 1092 Distaso).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1092, recante «Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921», in corso di discussione presso la VII Commissione della Camera;

considerato che:

l'articolo 9 della Costituzione chiama la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione;

le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, quando lo Stato avoca a sé l'esercizio di funzioni amministrative di rilevanza nazionale, può dettare la relativa disciplina legislativa anche quando questa incida in materie di legislazione concorrente, ma deve assicurare un adeguato coinvolgimento delle regioni;

sottolineata l'importanza del ruolo e della funzione svolti dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno per la promozione delle competenze e dei talenti in una parte del Paese, il sud, nella quale il numero di enti attivi nel campo della promozione della cultura è minore rispetto ad altre parti del territorio;

evidenziato come il contributo straordinario *una tantum* disposto dal provvedimento a favore della Fondazione Di Vagno sia destinato alla valorizzazione del patrimonio documentale, bibliografico e archivistico, della Fondazione stessa per servire quindi anch'esso alla promozione della cultura nel Paese e nel sud Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

anche se la regione Puglia è socio ordinario della Fondazione Di Vagno, potrebbe essere opportuno prevedere un coinvolgimento della regione in quanto tale nell'individuazione dei componenti del Comitato scientifico del Premio Di Vagno e dei «tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea» che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, fanno parte della giuria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, sui temi della criminalità organizzata mafiosa a Roma e nel basso Lazio. Il procuratore Pignatone è accompagnato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino Giarritta.

Giuseppe Pignatone, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, e Michele Prestipino Giarritta, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma*, svolgono una relazione sul tema dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Claudio FAVA (*SEL*), Laura GARAVINI (*PD*), Francesco D'UVA (*M5S*), Giulia SARTI (*M5S*), Marco DI LELLO (*Misto-PSI-PLI*) e Andrea VECCHIO (*SCpI*) e i senatori Claudio MOSCARDELLI (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*), Corradino MINEO (*PD*) e Mario Michele GIARRUSSO (*M5S*), ai quali rispondono Giuseppe Pigna-

tone, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma*, e Michele Prestipino Giarritta, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Roma*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottori Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino Giarritta per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la missione a Palermo, prevista dal 17 al 19 febbraio 2014, è rinviata alla settimana successiva.

La seduta termina alle ore 17,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 12 febbraio 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il dottor Cobolli Gigli per la sua presenza e la ricchezza del materiale documentario predisposto da Federdistribuzione.

Giovanni COBOLLI GIGLI, *presidente di Federdistribuzione*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dott. Cobolli Gigli per l'ampia e coerente relazione e la qualità delle proposte formulate, svolgendo alcune considerazioni. Invita quindi i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, la senatrice Angela D'ONGHIA (*Per l'Italia*) e, dopo una breve chiosa di Bruno TABACCI, *presidente*, la senatrice Erica D'ADDA (*PD*).

Giovanni COBOLLI GIGLI, *presidente di Federdistribuzione*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune riflessioni conclusive, ringraziando quindi per il prezioso contributo il Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Cobolli Gigli. Dopo aver rammentato che domani alle ore 8 è prevista l'audizione del Ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 8,50.

